

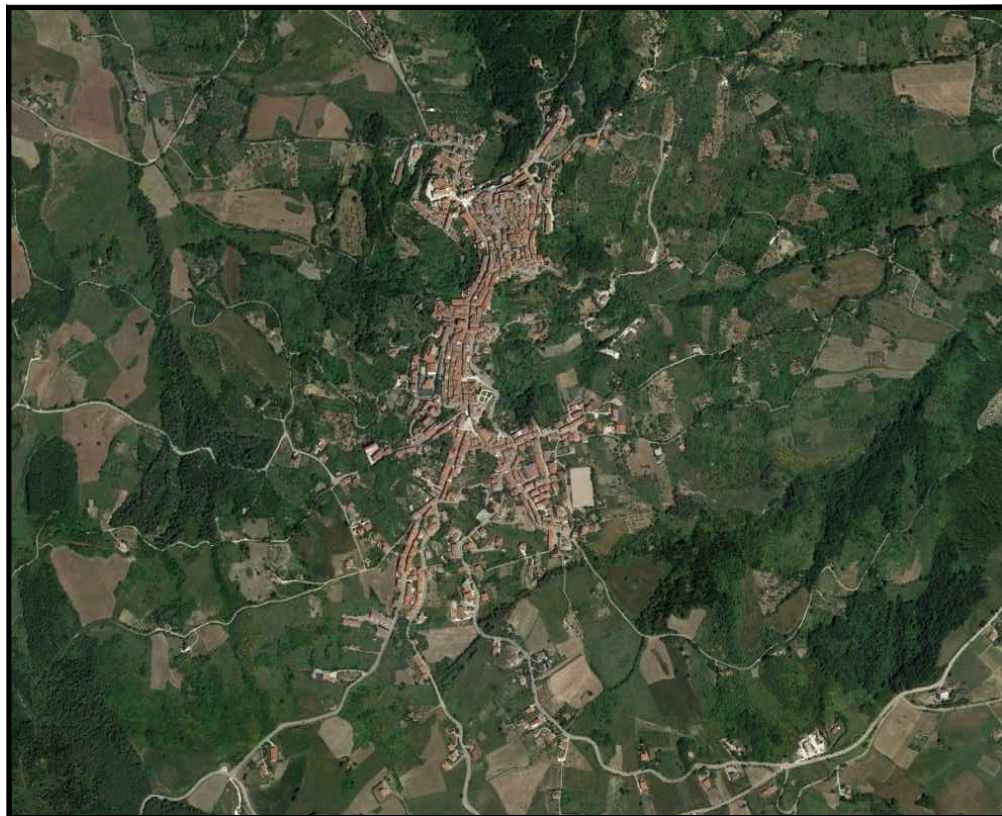
COMUNE DI BASELICE

Provincia di Benevento



P IANO U RBANISTICO C OMUNALE

(L.R. Campania n.16 del 22 dicembre 2004 - Regolamento n.5 del 04.08.2011)



RUP Ufficio di Piano:

geom. Leonardo Parisi

RUP Ufficio VAS:

dott. Leonardo Bianco

Progettazione:

Giuseppe Iadarola, architetto

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE IADAROLA

N° 287

Data e ora della firma:

28/04/2021 16:48:05

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Il Sindaco
dott. Lucio Ferella

	Tavola
	R1_p
settembre 2020	

Comune di BASELICE

PROVINCIA DI BENEVENTO



P I A N O U R B A N I S T I C O C O M U N A L E

(Legge Regione Campania n.16 del 22 dicembre 2004, art.23)

1

V A L U T A Z I O N E A M B I E N T A L E S T R A T E G I C A V A L U T A Z I O N E D ' I N C I D E N Z A

R A P P O R T O A M B I E N T A L E P R E L I M I N A R E

(art.13 D.Lgs. 03.04.2006, n.152)

(Regolamento di attuazione per il governo del territorio n 5 del 4 agosto 2011, art.2 c.4)

Settembre 2020

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselite - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

R A P P O R T O A M B I E N T A L E P R E L I M I N A R E .



“[...] Attualmente, si dividono i lotti fabbricativi secondo figure regolari e ciò che avanza viene chiamato via o piazza [...]”, mentre in passato si badava principalmente ad ordinare la forma dei fori e a correggere, grazie a vari accorgimenti ottici, la linea perimetrale delle piazze irregolari, progettando le facciate con “[...] finezze incredibili, che sfuggono quasi agli strumenti di misura, ma che non sfuggono alla sensibilità dell’osservatore”.

Camillo Sitte, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 1889

SINDACO DI BASELICE: dott. Lucio Ferella

R.U.P. UFFICIO DI PIANO: geom. Leonardo Parisi

R.U.P. UFFICIO VAS: dott. Leonardo Bianco

PROGETTAZIONE: Giuseppe Iadarola, architetto

INDICE

0. INTRODUZIONE.	6
-------------------------	----------

0.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E PER LA VALUTAZIONE

D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.I. O V.INC.A).	8
0.1.1 Normativa comunitaria.	8
0.1.2 Normativa statale.	10
0.1.3 Normativa regionale.	14

0.2 La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).

0.2.1 Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA)....	20
---	----

0.3 ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

0.4 PERCORSO ISTITUZIONALE E CONSULTAZIONI.

1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

1.1 Paesaggio di Baselice nel contesto regionale e provinciale.

1.2.1 Paesaggio di Baselice nel PTR.	33
1.2.2 Paesaggio di Baselice nel PTCP.	34

1.3 RISORSE AMBIENTALI.

1.3.1 Rete idrografica.	39
1.3.2 Risorse ambientali e naturalistiche.	42
1.3.3 Carta della Naturalità.....	45
1.3.4 Caratteri climatici.....	48

1.4 RISORSE AGRO-FORESTALI.

1.4.1 Uso del suolo.....	52
1.4.2 Consumo di suolo.....	53

1.5 RISORSE ENERGETICHE.

1.6 GOVERNO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO.

1.7 SISTEMA INSEDIATIVO.

1.7.1 Sistema insediativo locale in rapporto al PTCP.	63
---	----

1.7.2	Aree di interesse archeologico.	65
1.8	SISTEMA DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.	66
1.9	SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE.	68
1.9.1	Rete stradale.	68
1.9.2	Sottoservizi urbani.	70
1.10	AREE NATURALI PROTETTE E REGIME VINCOLISTICO.	70
1.10.1	Aree protette di livello comunitario: ZSC IT8020016 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore.	71
1.10.2	Regime vincolistico di livello nazionale.	74
1.10.3	Aree protette di livello regionale e provinciale.	76
1.10.4	Altri vincoli.	77
1.11	PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO E COMUNALE.	78
1.11.1	Piano Territoriale Regionale (PTR).	79
1.11.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).	81
1.11.4	Piano Regolatore Generale previgente (1989).	82
2.	STRUTTURA DEL PIANO.....	85
2.1	ARTICOLAZIONE DEL P.U.C.	86
2.2	CONTENUTI E OBIETTIVI DEL P.U.C.	90
3.	ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA.	94
4.	STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.	99
4.1	POPOLAZIONE E TERRITORIO.	101
4.2	PROTEZIONE AMBIENTALE.	103
4.3	SVILUPPO SOSTENIBILE.	103
4.4	ACQUA.	104

4.5 MOBILITÀ.	104
4.6 ARIA.	104
4.7 RIFIUTI.	105
5. AREE INTERESSATE DAL PIANO.	106
6. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE.....	110
7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.....	114
7.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI.	114
7.2 ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.	121
8. EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE.	126
8.1 VALUTAZIONE QUALITATIVA.	126
8.2 VALUTAZIONE QUANTITATIVA.	129
9. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.....	131
10. SCELTA DELLE ALTERNATIVE.	132
11. MONITORAGGIO.....	133
11.1 RIFERIMENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI.	133
11.2 MISURE E INDICATORI DI MONITORAGGIO.	136
12. ALLEGATI.....	139

0. INTRODUZIONE.

La presente relazione è denominata **"Rapporto ambientale preliminare"** ed è finalizzata, nell'ambito della procedura di **Valutazione Ambientale Strategica**, all'avvio delle attività di "consultazione" tra "autorità procedente", "autorità competente" e soggetti presenti sul territorio, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Più precisamente, il presente Rapporto preliminare viene redatto *"[...] al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale"*¹ e costituisce il documento "preliminare" esplicativo del processo di **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) condotto nella fase di elaborazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Baselice, costituendone parte integrante.

Il Rapporto ambientale è redatto in osservanza dell'art.47 della L.R. Campania n.16 del 22.12.2004, il quale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici debbono essere accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani (comma 1), e che la valutazione debba scaturire da un Rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano (comma 2). Inoltre, è redatto in conformità al Regolamento di attuazione n.5 del 4 agosto 2011 della succitata norma per il governo del territorio, e consta dei seguenti elementi:

- descrizione sommaria dell'articolazione del "Rapporto ambientale" e dalla proposta di un indice di Rapporto;
- sintesi del quadro normativo di riferimento;

¹ Art. 13, c.1 Dlgs n.152/06 e s.m.i.: Redazione del Rapporto ambientale. "1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale".

- descrizione del quadro programmatico e della pianificazione di riferimento;
- descrizione sommaria del quadro progettuale e degli obiettivi di Piano previsti dalla committenza;
- descrizione del “quadro ambientale” e dello stato attuale dell'ambiente.

La citata Direttiva 2001/42/CE stabilisce che per «valutazione ambientale» s'intende:

- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale,
- lo svolgimento di consultazioni,
- la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale,
- e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, comunemente conosciuta come “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della stessa Direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

Come già accennato, la L.R. n.16/2004 rimanda esplicitamente alla Direttiva 2001/42/CE, la quale è stata recepita dalla Repubblica Italiana con il d.lgs. n.152/2006. Inoltre, il presente lavoro contiene anche gli elementi necessari per operare la Valutazione d'Incidenza (V.I. o VIncA) di cui all'articolo 5 del decreto n.357 del 1997, riferendosi direttamente all'allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997. Per maggiore chiarezza, nel capitolo seguente viene brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento per la VAS, tenuto conto delle norme che si sono susseguite negli ultimi anni a livello comunitario, nazionale e regionale.

0.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (V.I. O V.INC.A).

Per un più dettagliato orientamento nel settore specifico, di seguito si riporta l'elenco delle principali norme di interesse ambientale che sono di riferimento per la presente relazione.

0.1.1 Normativa comunitaria.

- **Direttiva 79/409/CEE** (2 aprile 1979) del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (V.I.);
- **Direttiva 85/337/CEE** (27 giugno 1985): Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. I progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale sono suddivisi in due elenchi, (allegato I e II) il primo riguarda opere la cui valutazione d'impatto ambientale è obbligatoria, il secondo riguarda opere che sono da sottoporre a V.I.A. solo se gli Stati membri lo ritengono opportuno.
- **Direttiva 92/43/CEE** (21 maggio 1992) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (V.I.);
- **Direttiva 97/11/CE** (3 marzo 1997): modifica della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- **Direttiva 42/2001/CE** del 21.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente: art.1 obiettivi, art.2 definizioni, art.3 ambito d'applicazione, art.4 obblighi generali, art.5 Rapporto ambientale, art.6 consultazioni, art.7 consultazioni transfrontaliere, art.8 iter decisionale, art.9 informazioni circa la decisione, art.10 monitoraggio, art.11 relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria, art.12 informazioni, relazioni e riesame, art.13 attuazione della direttiva, art.14 entrata in vigore, art.15 destinatari. La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea concerne la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa estende l'ambito di applicazione della "valutazione ambientale" che, fino a quel momento, si riferiva soltanto alla valutazione degli impatti di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/37/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della Direttiva 97/11/CE che ha modificato la precedente. La Direttiva 2001/42/CE viene spesso definita come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche se, in realtà, la dizione di "valutazione ambientale strategica" non è mai utilizzata all'interno dei diversi articoli che la costituiscono, mentre è usata la più semplice terminologia di "valutazione ambientale" di determinati piani e programmi. Tenuto conto, però, che il successivo documento dell'Unione Europea sull'*Attuazione delle Direttiva 2001/42/CE* si riferisce esplicitamente alla VAS, si assume che la "valutazione ambientale" prevista dalla Direttiva coincide, a tutti gli effetti, con la VAS. La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall'Italia con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale - G.U. n.88 del 14 aprile 2006), che costituisce oggi, con le sue modifiche e integrazioni, la normativa statale di riferimento per la VAS. In particolare, riprendendo quanto già enunciato nella Direttiva europea, il d.lgs. n.152/2006 evidenzia che nel Rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e l'Allegato VI al decreto stesso riporta le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Si sottolinea anche che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli

decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

- **Direttiva 2003/4/CE** (28.01.2003): accesso del pubblico all'informazione ambientale (abroga la direttiva 90/313/CEE).
- **Direttiva 2003/35/CE** (26.05.2003): partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (modifica la direttiva 85/337/CEE e 96/61/CE).
- **Direttiva 2009/147/CE** (30 novembre 2009) del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

0.1.2 Normativa statale.

- **legge 08.07.1986 n.349** (istitutiva del Ministero dell'ambiente): la legge fissa il termine del gennaio 1987 per il recepimento della Direttiva; questa viene di fatto recepita solo con due decreti del 1988 (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377 e D.P.C.M. 27 dicembre 1988);
- **legge 22.02.1994 n. 146** (art.40): disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea;
- **legge 03.11.1994 n.640**: ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi;
- **d.P.R. 12.04.1996**: atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- **Regolamento d.P.R. 08.09.1997 n.357 (V.I.)**: Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della flora selvatica; il recepimento della Direttiva "Habitat" è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento in parola, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. La

conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali; ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa; in altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000; secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC); gli habitat e le specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 in Italia suddivisi per Regione biogeografica sono riportati in liste di riferimento: 1. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione alpina, 2. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione continentale, 3. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione mediterranea; entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC); all'art.5 del d.P.R. 357 si definisce, inoltre, la Valutazione di Incidenza il cui obiettivo è quello di valutare gli effetti che determinati interventi (opere riferibili agli allegati A e B del DPR 12 Aprile 1996) possono avere sulle aree S.I.C. e Z.P.S.; l'articolo citato specifica che: 1. nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria; 2. i proponenti piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o

Provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di interesse comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; 3. i proponenti progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377* (cfr punto3), e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del *decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996* (cfr punto 4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; 4. la relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento; tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 1) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 2) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;

12

- **d.Lgs. 31.03.1998 n.112 (art.71):** ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note;

- **d.M. 03.04.2000 (V.I.):** elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- **d.lgs. 20.08.2002 n.190:** Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- **d.P.R. 12.03.2003 n.120 (V.I):** Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- **d.lgs. 22.01.2004 n.42:** Codice dei BB.CC. e del Paesaggio.
- **d.P.C.M. 12.12.2005:** individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- **d.lgs. 03.04.2006 n.152:** norme in materia ambientale (Recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica), Parte seconda, titoli I e II;
- **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007:** criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS);
- **d.Lgs. 16.01.2008 n.4:** ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale;
- **decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015:** linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

- **d.lgs. 16.06.2017 n.104:** attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114.
- **G.U. della Repubblica Italiana 28.12.2019:** Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/Cee "Habitat", art.6, Paragrafi 3 e 4.
- **Nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n.13416, del 25.02.2020:** Piani di controllo del cinghiale e valutazione d'incidenza.

0.1.3 Normativa regionale.

- **d.G.R. 29.10.1998 n.7636:** recepimento del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, pubblicato sulla G.U. n.21 del 7 settembre 1996 in materia di "Valutazione di impatto ambientale;
- **d.G.R. 28.11.2000 n.6010:** recepimento del d.P.C.M. 01.09.2000 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- **d.G.R. 15.11.2001 n.6148:** d.P.R. 12.04.1996 e s.m.i. approvazione delle procedure ed indirizzi per l'installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania;
- **legge Regione Campania 22.12.2004 n.16:** "Norme sul governo del territorio";
- **d.G.R. Campania 21.04.2005 n.627:** individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22.12.2004 n.16;
- **d.G.R n.803 del 16.06.2006** avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti" pubblicata sul BURC n.30 del 10 luglio 2006;
- **d.G.R. Campania 19.01.2007 n.23:** misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale

14

(ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);

- **d.G.R. Campania 11.05.2007 n.834:** Norme Tecniche e Direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt.6 e 30 della L.R. n.16 del 22.12.2004, con allegati;
- **d.G.R. 2295 del 29.12.2007** avente ad oggetto "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n.23 del 19/01/2007 – con allegati”;
- **d.G.R. 14.03.2008 n.426:** approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica;
- **L.R. Campania 13.10.2008 n.13:** approvazione "Piano Territoriale Regionale" pubblicata sul BURC n.45 Bis del 10 novembre 2008 e rettifica pubblicata sul BURC n.48 Bis del 1 dicembre 2008;
- **d.G.R. 15.05.2009 n.912:** Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito";
- **d.P.G.R. Campania n.17 del 18.12.2009** "attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs n.152/2006)", denominato anche **"Regolamento VAS"**²;
- **Regolamento Regione Campania n.1/2010** "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" (BURC n.10 del 01.02.2010) - "Regolamento VI", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.9 del 29.01.2010;

15

² Art.5, c.3 del D.P.G.R. n.17/09: "Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all'integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania".

- **Regolamento Regione Campania n.2/2010** "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" (BURC n.10 del 01.02.2010) "Regolamento VIA", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.10 del 29.01.2010;
- **deliberazione di Giunta della Regione Campania 05.03.2010 n.203:** art.5, comma 3 del "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania" emanato con DPGR n.17 del 18 dicembre 2009. Approvazione degli **"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania";**
- **deliberazione di Giunta della Regione Campania 19.03.2010 n.324 - Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania.**
- **Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5,** approvato dal Consiglio regionale della Campania il 01.08.2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 04.08.2011, nonché Manuale operativo (Quaderno 1 del governo del territorio). L'art.2 c.7 del Regolamento 5/2011 (Sostenibilità ambientale dei piani) stabilisce che il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione precedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente, dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti. Il Regolamento chiarisce (art.2 c.10) inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n.152/2006. In particolare, relativamente all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS, il Manuale operativo sopra accennato precisa che "la Vas e la Via comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n.357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997 e la valutazione dell'autorità

competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale." Il parere finale Vas terrà conto, quindi, dell'esito della Valutazione d'Incidenza di competenza dell'AGC 05 della Giunta regionale;

- **deliberazione di Giunta Regionale n.167 del 31.03.2015** recante l'approvazione delle "Linee Guida e dei Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art.9, comma 2 del Regolamento Regionale n.1/2010 e della D.G.R. n.62 del 23/02/2015;
- **deliberazione di Giunta Regionale n.686 del 06.12.2016** (Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania);
- **deliberazione di Giunta Regionale n.680 del 07.1./2017** (Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative);
- **Regolamento regionale n.3 dell'11.04.2018** - Abrogazione del regolamento regionale 29.01.2010, n.2 (Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale);
- **deliberazione di Giunta Regionale n.740 del 13.11.2018** - Aggiornamento del "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" di cui alla DGR n.62/2015 (con allegato);
- **deliberazione di Giunta Regionale n.814 del 04.12.2018** - Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della dGR n.62 del 23.02.2015 (con allegato).

17

0.2 La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).

La **Valutazione d'Incidenza Ambientale** (V.I. o V.Inc.A) è il

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

procedimento al quale bisogna sottoporre qualsiasi intervento antropico sul territorio (piano o progetto) che possa avere incidenze significative su un **"sito della rete Natura 2000"**, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Essa è finalizzata ad indagare le possibili interferenze tra le previsioni del piano/programma e le aree che costituiscono la rete Natura 2000. A tal fine, l'art.5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, così come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n.1201, prevede che *"Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione"*. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

18

La Direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (comunemente denominata Direttiva HABITAT) ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare l'articolo 6, comma 3 prevede che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai **"proposti Siti di Importanza Comunitaria"** (pSIC), ai **"Siti di Importanza Comunitaria"** (SIC), alle **"Zone Speciali di Conservazione"** (ZSC) e alle **"Zone di Protezione Speciale"** (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio d'Europa, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(comunemente denominata Direttiva Uccelli), sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010).

L'insieme di tali siti e zone viene denominato **"siti della rete Natura 2000"** e, come detto, la **Valutazione d'Incidenza (V.I.)** è il procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su detti siti. Inoltre, la valutazione di incidenza si applica agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per loro localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

La "Direttiva Habitat" è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il dPR n.357/97, successivamente modificato dal dPR n.120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

19

Con dPGR n.9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n.10 del 01.02.2010, è stato emanato il Regolamento regionale n.1/2010 **"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"**, (Regolamento VI). Tale Regolamento, a seguito delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art.1 della L.R. 16/2014 inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, è stato integrato dalle **"Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione d'incidenza in Campania"**, approvate con delibera di Giunta regionale n.167 del 31.03.2015. Queste ultime Linee guida sostituiscono quindi le Linee guida emanate con dGR n.324/2010, elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento V.I. (art. 9, comma 2) e tengono conto sia dei nuovi assetti amministrativi che si determineranno a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2014, che delle disposizioni di cui dGR n.62 del 23.02.2015.

Infine, con deliberazione di Giunta Regionale n.814 del 04.12.2018, la

Regione Campania ha provveduto all' "Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del regolamento regionale n.1/2010 e della dGR n.62 del 23.02.2015 (con allegato).

0.2.1 Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).

Recentemente sono state pubblicate (G.U. del 28.12.2019) le "Linee guida nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VIncA). Di seguito si riportano alcuni stralci significativi.

“Premessa - Finalità e struttura delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza. Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l'EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.[...] Tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., in relazione agli aspetti regolamentari della Valutazione di Incidenza, le presenti Linee Guida costituiscono un documento di indirizzo per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per gli aspetti tecnici di dettaglio e procedurali riferiti all'ambito più generale della vigente normativa di riferimento comunitaria e nazionale. [...] Emergono tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali peculiarità la Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 6.3. [...] Con la Comunicazione della Commissione C(2018)7621 final del 21.11.2018 (GU 25.01.2019) è stato aggiornato il manuale “Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)”, mentre è attualmente (2019) in fase di revisione la “Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”, che modifica la precedente versione del 2002. Le presenti Linee

20

Guida, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VInCA). Per una adeguata interpretazione ed applicazione di tale procedura è necessario fare riferimento all'intero contesto di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", all'interno del quale assumono particolare rilevanza e agiscono sinergicamente i seguenti aspetti: gestione dei siti Natura 2000 di cui all'art. 6, comma 1; le misure per evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie, di cui all'art. 6, comma 2; i regimi di tutela delle specie animali e vegetali nelle loro aree di ripartizione naturale, di cui agli articoli 12 e 13; e le attività

monitoraggio e reporting, di cui all'art. 17. Per quanto riguarda l'avifauna, tali aspetti sono altresì integrati da quanto disposto dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli". Nella parte introduttiva del primo capitolo delle Linee Guida (Capitolo 1) sono [...] altresì fornite le definizioni e le disposizioni di carattere generale per la procedura di VInCA, il quadro di riferimento nazionale per l'integrazione della valutazione di incidenza nei procedimenti di VIA e VAS, nonché le modalità di partecipazione del pubblico. Nel seguire l'approccio del processo decisionale per l'espletamento della VInCA individuato a livello Ue articolato in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente: **Screening (I) Valutazione appropriata (II) e deroga ai sensi dell'art 6.4 (III)**, i successivi capitoli delle Linee Guida forniscono, per ciascun livello di valutazione, approfondimenti interpretativi basati su sentenze della Corte di Giustizia dell'Ue e contengono considerazioni ritenute essenziali per garantire l'omogeneità di attuazione delle procedure a livello nazionale. La possibilità di inserire "Pre-valutazioni" a livello regionale o di individuare delle "Condizioni d'obbligo", rappresentano elementi innovativi, che è stato possibile introdurre, in quanto la procedura e gli strumenti di supporto elaborati, sono risultati coerenti con quanto disposto a livello dell'Ue. L'elaborazione di "Format Valutatore" da utilizzare sia per gli screening specifici, sia nel caso delle pre-valutazioni, rappresentano strumenti essenziali per garantire l'uniformità delle valutazioni a livello nazionale, garantendo il

rispetto delle previsioni dell'art.6 della Direttiva Habitat nell'intero percorso di valutazione del livello di Screening. Il Capitolo 3 relativo al Livello II di Valutazione Appropriata, contiene disposizioni specifiche per questa fase di valutazione, nonché elementi di approfondimento ed interpretazione dei contenuti dell'Allegato G del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per la predisposizione dello Studio di Incidenza e per l'analisi

qualitativa e quantitativa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000. Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VInCA concernente la deroga ai sensi dell'art.6.4. In particolare, il Capitolo 4 tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. [...] Quanto sopra, fermo restando che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 6.4 (Livello III). Il Capitolo 5 è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi previsti dall'art. 6.4, gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevate interesse pubblico (IROPI), le modalità di individuazione ed attuazione delle idonee misure di compensazione, nonché i chiarimenti relativi alla verifica delle stesse ed al processo di notifica alla Commissione europea attraverso la compilazione dell'apposito Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat. In conclusione, [...] **il percorso di Valutazione di Incidenza [...] non deve intendersi come una frammentazione, bensì come una progressione continua, che si avvia con una fase di acquisizione di dati informativi di base** relativi ad una proposta (piano/programma/progetto/intervento/attività) **che, qualora non sufficienti a garantire l'assenza di incidenza significative, prosegue con gli approfondimenti tecnico scientifici oggetto di uno Studio di Incidenza, fino a raggiungere la eventualità di prospettare specifiche misure di compensazione, ove consentite nell'ambito di una specifica procedura di carattere eccezionale. Nell'ambito di una pianificazione generale, la necessaria correlazione tra i diversi aspetti di tutela ambientale conduce a poter considerare il possibile cumulo degli effetti di diverse proposte, e alla necessità di interazione tra i diversi uffici che partecipano al processo evolutivo del territorio, che sempre più necessitano di essere composti da tecnici adeguatamente formati [...]**³".

22

0.3 ARTICOLAZIONE E STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE.

Il Rapporto ambientale ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del Piano proposto potrebbe avere sulla salute, sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione

³ Cfr. "Linee guida nazionali per la Valutazione d'Incidenza (VInCA)" (G.U. del 28.12.2019).

degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano stesso.

Esso è articolato secondo le seguenti fasi principali:

- analisi del contesto;
- analisi di coerenza con i piani e programmi sovraordinati;
- valutazione qualitativa;
- valutazione quantitativa;
- monitoraggio.

Nella prima fase (avviata con il Rapporto Preliminare) viene elaborata l'analisi del contesto, costituita dalla sistematizzazione delle informazioni di tipo ambientale e territoriale, utili per l'individuazione e l'evidenziazione delle principali criticità/opportunità a cui dare risposta con gli obiettivi di Piano. In essa sono descritti i diversi aspetti ambientali del territorio oggetto del Piano, articolati in tematiche.

Nella seconda fase (svolta durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene elaborata l'analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata. Inoltre, allo stesso livello di pianificazione viene elaborata l'analisi di coerenza con la pianificazione territoriale di adeguata scala.

Nella terza fase (svolta come la precedente durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene strutturata la valutazione qualitativa a partire dalle problematiche individuate attraverso l'analisi del contesto e gli obiettivi principali del Piano, evidenziando le questioni rilevanti a cui il Piano deve essere in grado di dare una risposta. In particolare, la valutazione qualitativa definisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, nonché gli obiettivi generali e specifici degli strumenti di pianificazione e delle azioni proposte per il raggiungimento di tali obiettivi. La valutazione qualitativa è necessaria per verificare le interazioni e le coerenze tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, per confrontare le ipotesi alternative, per fornire considerazioni e suggerimenti utili a eliminare e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente.

Nella quarta fase (anch'essa svolta come la precedente, durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene elaborata una valutazione quantitativa che, attraverso l'uso di opportuni indicatori, fornisce gli elementi necessari a valutare gli effetti del Piano. Ai fini della valutazione quantitativa del Piano, è necessario seguire un percorso metodologico volto a:

- individuare, partendo dalle azioni di Piano, i sistemi ambientali (aria, corpi idrici, ecc.) e territoriali (sistema urbano, sistema tecnologico, ecc.) sui quali hanno effetto i fattori di pressione connessi alle azioni;
- definire, nell'ambito dei sistemi individuati, la valutazione delle azioni di Piano;
- identificare, per ciascun sistema, un insieme di indicatori, da utilizzare per la definizione del piano di monitoraggio, idonei a descrivere quantitativamente gli effetti delle azioni di Piano sui sistemi interessati.

24

L'ultima fase del Rapporto ambientale è costituita dalle indicazioni per il monitoraggio del Piano che, nella Direttiva Europea, è considerato un elemento di importanza rilevante. A tale proposito va sottolineato che è essenziale che il processo di VAS sia concepito in modo "lineare" (redazione del Rapporto ambientale – Approvazione di VAS e del Piano – Attuazione del Piano), fino a giungere alla fase di monitoraggio del Piano che ne permetta una valutazione in corso di attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi. Il monitoraggio è, pertanto, uno strumento utile per passare dalla valutazione *ex ante* del Piano all'introduzione di un sistema che ne consenta la verifica in itinere ed *ex post*, avendo come finalità principale quella di valutare in corso d'opera l'efficacia degli obiettivi e proporre eventuali azioni correttive in base alle dinamiche di evoluzione del territorio.

Un'attenzione particolare viene, inoltre, riservata alla consultazione e partecipazione di soggetti competenti in materia ambientale e del

pubblico.

In sintesi, le informazioni riportate nella relazione (Preliminare) e nel presente Rapporto ambientale sono quelle di cui all'Allegato VI del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. (che riprende e integra l'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE), tenendo conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano in esame.

Sulla base del succitato Allegato VI è elaborata la struttura del Rapporto ambientale che si articola secondo l' "indice" della presente relazione che si riporta di seguito:

0. Introduzione.

1. Contesto territoriale di riferimento.

2. Struttura del Piano.

3. Analisi di coerenza degli obiettivi del PUC con gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica sovraordinata.

4. Stato attuale dell'ambiente.

5. Aree interessate dal Piano.

6. Aree di rilevanza ambientale.

7. Obiettivi di protezione ambientale.

8. Effetti del Piano sull'ambiente.

9. Misure di mitigazione e compensazione.

10. Scelta delle alternative.

11. Monitoraggio.

12. Allegati.

Al Rapporto ambientale viene allegata anche una "Sintesi non Tecnica", così come prescritto dall'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (punto j).

25

0.4 PERCORSO ISTITUZIONALE E CONSULTAZIONI.

Preliminarmente, di seguito si riportano le fasi del percorso istituzionale e di quello consultivo svolto:

- con deliberazione n.105 del 19.11.2019, il Comune di Baselice ha
-

costituito l'Ufficio di Piano e l'Ufficio VAS; infatti, a norma dell'art.2 c.2 del Regolamento n.5 del 04.08.2011 (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio - L.R. Campania n.16/04), il Comune di Baselice è contemporaneamente "Autorità procedente"⁴ e "Autorità competente"⁵, e pertanto ha individuato al proprio interno, conformemente all'art.2 c.8 del già citato Regolamento n.5/11, nell'Ufficio VAS Comunale quello preposto alla Valutazione Ambientale Strategica, necessariamente diverso dall'Ufficio di Piano, che invece si occupa dell'aspetto urbanistico; quanto all' "Autorità competente" per la VAS, il Comune di Baselice ha tenuto nella dovuta considerazione quanto disposto dal "Manuale operativo del Regolamento n.5/11" pubblicato dalla Regione Campania; vale a dire i seguenti punti:

- che non vi sia sovrapposizione tra l' "Autorità procedente" e quella competente, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
- in presenza di organici strutturati gerarchicamente assicura l'autonomia operativa dell'Autorità competente per la VAS;
- in coerenza con quanto previsto dall'art.7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., individua i componenti dell'Ufficio VAS Comune di Baselice tra coloro che all'interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
- il Comune di Baselice, con Delibera di Giunta Comunale n.110 del 10.12.2019, ha approvato "le Linee guida e gli obiettivi da osservare nella formazione del PUC".

26

Acquisito il progetto preliminare di Piano, il Comune di Baselice dovrà svolgere le seguenti attività relative al percorso istituzionale e

4 L'Art.1 c.2 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 statuisce che per Amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta e approva il piano.

5 L'Art.2 c.3 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 statuisce che la Regione e i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del D.Lgs. n.152/06.

consultivo:

- l' "Autorità procedente" (Ufficio di Piano) inoltra all' "Autorità competente" (Ufficio VAS) l'istanza per l'avvio della procedura di VAS, secondo le direttive del "Manuale operativo del Regolamento n.5/11";
- l' "Autorità procedente" (Ufficio di Piano) e l' "autorità competente" (Ufficio VAS) individuano inoltre i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), a cui trasmettere il Rapporto Ambientale e il Piano preliminare ai sensi della normativa vigente;
- a norma dell'art.7 c.2 del Regolamento n.5/11 l' "Autorità procedente" avvia le consultazioni con il pubblico attraverso la presentazione pubblica del Piano Preliminare, con incluso il Rapporto preliminare; la consultazione riguarda anche le organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, di cui all'art.20 della legge regionale 22.12.2004 n.16, come individuate dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania 21.04.2005 n.627⁶, e tutti i soggetti

27

⁶ La Delibera di Giunta Regionale della Campania 21.04.2005 n.627 (Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22.12.2004 n.16) in allegato stabilisce quanto segue: *"Il presente allegato ha lo scopo di rendere espliciti i criteri adottati per l'individuazione delle organizzazioni. Nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale, si precisa che l'elenco delle organizzazioni sotto individuate non è tassativo, ma individua i soggetti che devono necessariamente essere invitati ed ai quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla legge regionale 16/2004. Nulla esclude, quindi, che le Amministrazioni, nell'esercizio delle funzioni loro conferite ed alla luce di quanto sancito all'art. 5 della legge regionale n. 16/2004, individuino altre organizzazioni, ivi comprese le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 383/2000 (i cui elenchi sono disponibili solo presso alcune Province) ed altre organizzazioni sindacali oltre quelle indicate in seguito, nonché altre idonee forme per assicurare la pubblicità, la consultazione e la partecipazione dei cittadini. Le comunicazioni e gli avvisi alle organizzazioni vanno inviati presso le sedi provinciali delle stesse, ove presenti. Qualora l'associazione non abbia una propria sede nel capoluogo della provincia nel cui territorio ricade il Comune, questa non dovrà necessariamente essere invitata. Tuttavia, nel procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale e nel procedimento finalizzato alla stipula di Accordi di Programma che riguardino i Comuni capoluogo di Provincia, sarà necessario inoltrare le comunicazioni alle sedi regionali delle organizzazioni, affinché siano comunque assicurate loro adeguate garanzie partecipative. Qualora - per l'elevato numero dei destinatari - la comunicazione a ciascuna organizzazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Pertanto, oltre alle consuete forme previste dalla normativa vigente per assicurare massima informazione (deposito degli atti laddove previsto, pubblicazione di avvisi su quotidiani, comunicazione mediante affissione di manifesti) è auspicabile che le Amministrazioni facciano*

largo uso delle applicazioni tecnologiche e/o informatiche (pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali dei Comuni e delle Province, collegamenti ipertestuali all'interno degli stessi ecc.) che consentano di assicurare la più ampia partecipazione possibile e, al tempo stesso, di ridurre sensibilmente i costi che altrimenti sarebbero costrette a sostenere per la stampa e trasmissione cartacea dei documenti.

a. Organizzazioni sociali e culturali. Le Associazioni a tutela dei consumatori ammesse ad intervenire sono quelle iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, a norma dell'art. 5 della legge 281/1998. In base ai requisiti stabiliti, un successivo decreto del Ministero dell'Industria del 9 novembre 2000, "Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti", indica le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. Esse sono: ACU - Adiconsum - Adoc - Altroconsumo - Cittadinanzattiva - Codacons - Confconsumatori - Federconsumatori - Acli-Lega Consumatori - Movimento Consumatori - Movimento Difesa del Cittadino - Unione Nazionale Consumatori. A norma dell'art. 20 della legge regionale 16/2004, i rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

b. Organizzazioni ambientaliste. Le associazioni ambientaliste ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8.07.1986 n. 349. L'elenco delle Associazioni ambientaliste che operano sul territorio regionale è il seguente: Acli - Anni Verdi - C.A.I. - Club Alpino Italiano - C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile - F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano - Federnatura - Greenpeace Italia - Italia Nostra - I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica - L'Altritalia Ambiente - Legambiente - L.I.P.U. - Marevivo - T.C.I. - Touring Club Italiano - Terranostra - V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società - WWF Italia - World Wildlife Found. I rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

c. Organizzazioni economico-professionali. Le associazioni ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle rappresentative delle categorie professionali direttamente interessate nella formazione del piano: Ordine degli ingegneri - Ordine degli architetti - Ordine dei dottori agronomi e forestali - Ordine dei geologi - Collegio dei geometri - Collegio dei periti agrari - Collegio dei periti industriali Inoltre, quelle rappresentative degli interessi del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura: Unione degli Industriali - Confesercenti - Confcommercio - CNA - Confartigianato - Confagricoltura - Coldiretti - Associazione Nazionale Costruttori Edili. Dette associazioni partecipano a mezzo dei loro rappresentanti designati dagli organismi provinciali o, in mancanza, da quello regionale.

d. Organizzazioni sindacali. Le OO.SS. ammesse ad intervenire sono: CGIL - CISL - UIL - UGL. Fatto salvo quanto specificato in premessa in ordine alla facoltativa ampliabilità di tale elenco. I rappresentanti delle suddette organizzazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento.

PROCEDURA DA OSSERVARSI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI.

a. la partecipazione delle organizzazioni alle Conferenze di Servizi finalizzate alla stipula di Accordi di programma (art. 12 legge regionale n. 16/2004). La convocazione della conferenza di servizi finalizzata alla stipula di accordo di programma deve essere inviata presso le sedi provinciali delle organizzazioni. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. In entrambi i casi, la convocazione deve contenere le informazioni di cui al comma 4 dell'art. 12. Qualora l'approvazione dell'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti di pianificazione, anche di portata sovracomunale, la procedura da seguire è disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 12 della legge 16/2004, che prevede inoltre l'obbligo del deposito degli atti presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi, nel rispetto dei termini ivi previsti, affinché chiunque - organizzazioni comprese - possa presentare osservazioni sulle quali la conferenza si esprime motivatamente. Nulla esclude, tuttavia, che gli atti medesimi siano depositati con identiche modalità anche nel caso in cui l'approvazione dell'accordo non comporti variazione degli strumenti urbanistici. In ogni caso, la partecipazione dei soggetti privati e portatori di interessi diffusi alla conferenza di servizi avviene senza diritto di voto, come previsto dal comma 8 dell'art. 12.

b. La partecipazione delle organizzazioni al procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP - art. 20 legge r. n. 16/2004). In tale ipotesi, la partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento di formazione del piano si inserisce nella fase delle osservazioni. Ne consegue che la proposta di piano deve essere trasmessa alle organizzazioni, affinché le stesse possano presentare osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito della

pubblici e privati interessati (ex art.7 del Regolamento n.5/2011 e Manuale operativo del Regolamento), compreso i comuni contermini;

- a norma dell'art.2 c.4 del Regolamento n.5/11, l' "Autorità procedente" trasmette il Piano e il Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), avvisandoli che possono esprimersi, secondo le direttive del "Manuale operativo del Regolamento n.5/11", entro un periodo di 45 giorni (massimo di 90 giorni) dalla data di tale trasmissione; contestualmente convoca un tavolo di consultazione articolato in almeno due sedute con gli stessi SCA: la prima finalizzata a illustrare il Rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni; la seconda ad acquisire i pareri definitivi degli SCA in merito al Rapporto preliminare, a esaminare le osservazioni di pareri pervenuti, a prendere atto di eventuali pareri obbligatori previsti;
- il "Manuale operativo del Regolamento n.5/11" stabilisce che "[...] il preliminare è [...] formato con la procedura ritenuta idonea dall'Amministrazione procedente [...]"; nel caso specifico il Comune di Baselice potrà approvarlo con Delibera di G.C. contestualmente al Rapporto ambientale Preliminare;
- l' "Autorità procedente", previa verifica (da eseguire fin dal Piano preliminare) della conformità alle leggi e regolamenti e agli

29

proposta di piano presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la trasmissione della proposta di piano non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provinciale provvede a comunicare alle organizzazioni - anche mediante forme di pubblicità idonee - che la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i relativi allegati sono consultabili presso la sede della Provincia, precisando anche le modalità di consultazione. Ovviamente nulla esclude che la trasmissione del piano avvenga in via informatica o telematica, attraverso un collegamento ipertestuale ad hoc (link) accessibile dal sito della Provincia. c. La consultazione delle organizzazioni nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC - art. 24 legge r. n. 16/2004). Le organizzazioni di cui sopra intervengono nel procedimento nella fase propedeutica alla predisposizione della proposta di PUC da parte della Giunta Comunale; la consultazione avviene affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte che l'Amministrazione valuta per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio. La loro consultazione avviene con le modalità stabilite negli statuti dei singoli Comuni; qualora tale forma di partecipazione non sia stata né prevista né disciplinata dallo Statuto comunale, le consultazioni potranno avvenire mediante questionari, assemblee e audizioni, anche attraverso strumenti telematici".

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.

strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore, adotta il Piano a norma dell'art.3 c.1 del Regolamento n.5/11 (in Giunta Comunale);

- l' "Autorità procedente" pubblica sul BURC e sul sito WEB ufficiale il Piano e il Rapporto ambientale a norma dell'art.2 c.6 del Regolamento n.5/11; inoltre provvede alla sua affissione all'Albo e al deposito presso l'Ufficio competente e la Segreteria; dal giorno delle pubblicazioni, i soggetti interessati, sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei successivi 60 giorni e con le modalità previste dal Regolamento n.5/11;
- la Giunta, con atto deliberativo, entro 90 giorni dalla pubblicazione (e dopo la scadenza del termine delle osservazioni) valuta e prende atto delle osservazioni pervenute e trasmette il Piano (integrato con le osservazioni e con il Rapporto ambientale) alle amministrazioni competenti, per i rispettivi pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio; il Piano adottato, integrato con le osservazioni, è trasmesso inoltre all'Amministrazione Provinciale al fine di consentire l'esercizio di coordinamento dell'attività pianificatoria; nei 60 giorni successivi l'Amministrazione Provinciale dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra comunale individuate dall'Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente;
- il Piano adottato, unitamente a tutti i pareri, è trasmesso all' "Autorità competente" per l'espressione del proprio parere motivato di cui all'art.15 del d.Lgs. n.152/06, da emettere entro 90 giorni dalla trasmissione;
- il Piano, eventualmente revisionato sulla base del parere VAS, è adottato dalla Giunta Comunale e poi trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione e la conseguente pubblicazione.

1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

Il comune di Baselice è ubicato nella parte settentrionale della Provincia di Benevento, in un territorio per gran parte collinare a poco più di 600 m di altitudine, sulla sinistra del fiume Fortore. L'escursione altimetrica del territorio comunale va da un minimo di 303 metri s.l.m. (lungo il confine est sul fiume Fortore) a 966 metri s.l.m. (in località Toppo dei Fiuci); la casa comunale è ubicata a quota 620 metri s.l.m.. Vi sono pendenze mediamente dolci, con aree pianeggianti di piccola estensione, senza elementi emergenti che possano caratterizzare in maniera marcata aree di crinale. Le Frazioni e i nuclei urbani di maggiore estensione sono: Lembo, Petruccelli, Pietramonte e Porcara. Altri insediamenti sono: Aia Mattia, Bosco, Chiaia, Defenza, Marcone e San Felice.

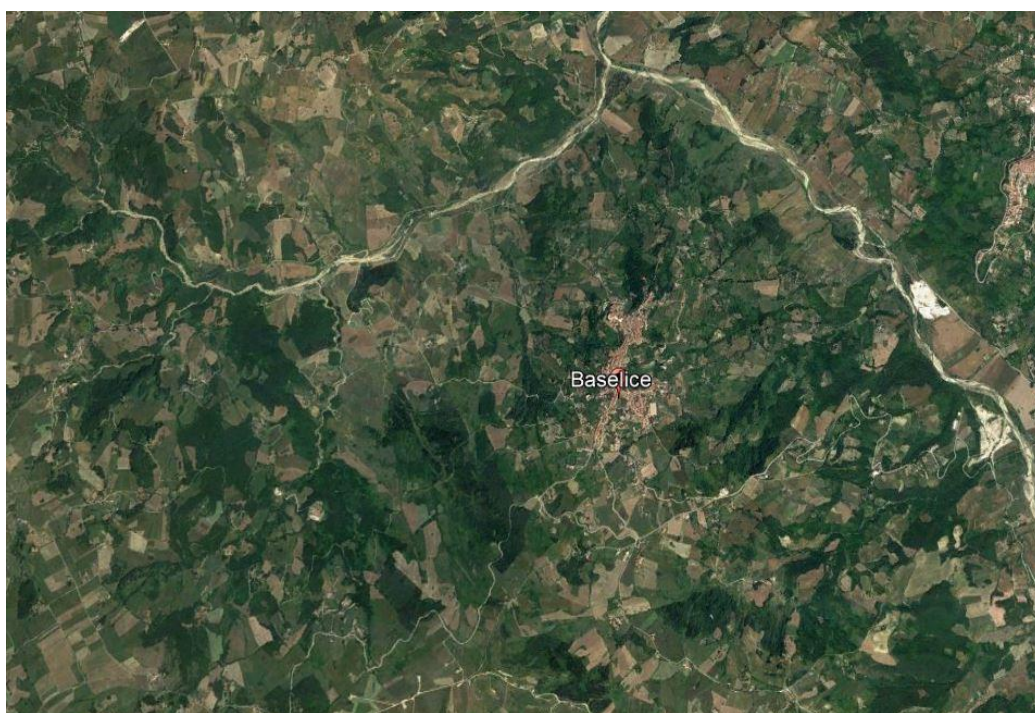


Fig.1a: Territorio di Baselice (da Google earth 06/2019).

Il suo territorio si estende per 47.82 Km² e confina con i seguenti comuni: Castelvetro in Val Fortore (a nord), Colle Sannita (a ovest), Foiano di Val Fortore (a sud), San Bartolomeo in Galdo (a est), San Marco dei Cavoti a sud). Dista dal capoluogo di provincia

45 km. Il Centro è geograficamente situato a 41°24'N di latitudine e 14°58' E di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich. Dal punto di vista geografico, il distretto territoriale nel quale è ubicato Baselice, confina con la Puglia, provincia di Foggia, con il Molise, provincia di Campobasso e con la provincia di Avellino. E' chiuso ad Est dai monti della Daunia ed a nord dalla catena appenninica con i monti del Matese. Tutto il territorio è profondamente segnato dal corso torrentizio dei fiumi Fortore che scorre verso il mare Adriatico. Situato sulla sinistra del Fortore tra questo e il suo tributario il Cervaro, in terreno molto ondulato, con la sua massima altitudine al monte S. Marco intorno a 1.000 metri s.l.m. Nel territorio di Baselice è presente anche il lago di San Vincenzo (o meglio il suo alveo, in quanto privo di acqua) a circa m 720 s.l.m., con un perimetro di m 600 e una superficie di 25.000 mq. Il territorio si presenta per la maggior parte calcareo-argilloso ed un abbastanza franoso sul versante adriatico. Fino a non molto tempo fa il suo territorio era noto per due sorgenti di acque minerali (una ferruginosa e l'altra sulfurea). Oggi sono riscontrabili sorgenti e fontane in località Fontanone, Gallara, Gauta, San Cosimo, Santa Maria, San Vincenzo, e Tuono.

32

1.1 Paesaggio di Baselice nel contesto regionale e provinciale.

Il PUC di Baselice individua i riferimenti principali dell'intero territorio comunale, dal punto di vista paesaggistico, secondo le linee guida dettate dal PTCP di Benevento.

Lo studio del paesaggio è quindi caratterizzato dalla molteplicità delle tematiche che afferiscono ai processi territoriali e dalle finalità operative che fanno riferimento agli elementi costitutivi dei contesti territoriali e alle loro relazioni. In sostanza, vi è corrispondenza tra gli oggetti delle analisi relative al paesaggio (componenti territoriali fisici, biologici, antropici) e gli altri oggetti del Piano (viabilità, nuovi insediamenti, ecc.) che producono il paesaggio stesso. Coerentemente

con i principi del PTCP, il concetto di paesaggio che si assume è quindi: "paesaggio come prodotto (non solo visivo) delle relazioni tra elementi anche eterogenei che si realizzano in un dato contesto territoriale; elementi rappresentati dalle diverse componenti costitutive della struttura territoriale: fisico-naturalistiche, insediative, sociali". Tale interpretazione è coerente con la definizione di paesaggio contenuta nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta nell'ottobre 2000 a Firenze dagli stati membri del Consiglio d'Europa: "Il Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni".

1.2.1 Paesaggio di Baselice nel PTR.

Il **Piano Territoriale Regionale (di seguito PTR)** - Linee guida per il paesaggio individua gli "ambiti di paesaggio" cui riferire gli "obiettivi di qualità paesaggistica" e indica per ciascuno di essi le diverse linee strategiche ipotizzabili.

33

In particolare, il PTR iscrive Baselice nell'ambito 18 (Fortore e Tammaro), in cui sono presenti parti della centuriazione di Sepino e di quella beneventana in contesti agricoli collinari: si segnalano le linee strategiche:

- B.1 Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità;
- B.2 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali;
- B.4.1 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio – Valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio culturale e insediato;
- E.2 Attività produttive per lo sviluppo agricolo;
- E.3 Attività per lo sviluppo turistico.

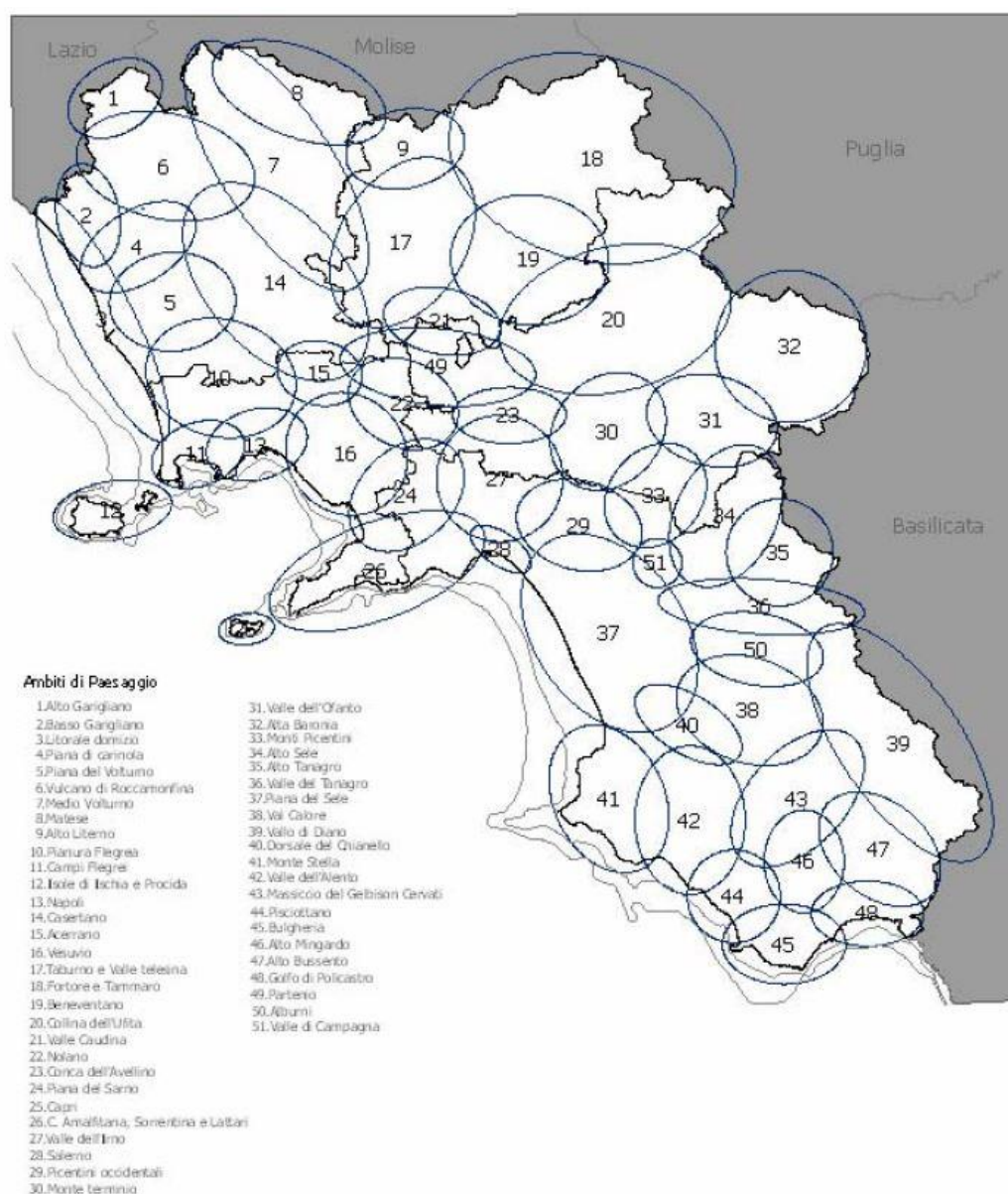


Fig.1.21a: Tavola dei paesaggi regionali del Piano Territoriale Regionale.

1.2.2 Paesaggio di Baselice nel PTCP.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) Il PTCP individua le tipologie di paesaggio prevalenti, in rapporto alle quali il territorio provinciale è articolato in quindici macroambiti, tenendo conto sia dei caratteri fisico-naturalistici che di quelli insediativi e costruiti sulla base delle relazioni tra essi esistenti. Gli ambiti individuati non costituiscono distretti territoriali chiusi e separati; piuttosto i loro margini vanno intesi come aree di relazione con il contesto, dove possono riconoscersi interferenze con gli ambiti adiacenti

e fattori di labilità dei rispettivi caratteri identitari. Essi rappresentano un primo “salto di scala” rispetto alla individuazione degli ambiti di paesaggio determinati dal PTR e la base di riferimento per successivi approfondimenti alla scala locale. Tra le 15 tipologie macro individuate in sede di PTCP, quella che interessa Baselite è la n.3, definita come di seguito:

“Paesaggio poco articolato delle medio-alte colline argillose con modesti crinali dell’Alto Fortore; è caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua (fiumi e torrenti) con vegetazione riparia continua e da una significativa alternanza di zone a copertura boscata, a pascolo naturale e praterie d’alta quota con modesti brani di paesaggio agrario di tipo seminativo o arborato. Il sistema insediativo è caratterizzato da centri isolati in posizione dominante, su rilievi caratterizzati da fasce arborate o boscate a corona dei nuclei storici; sono presenti espansioni ai margini dei centri consolidati o lungo limitati tratti della viabilità principale, prossimi ai centri”.

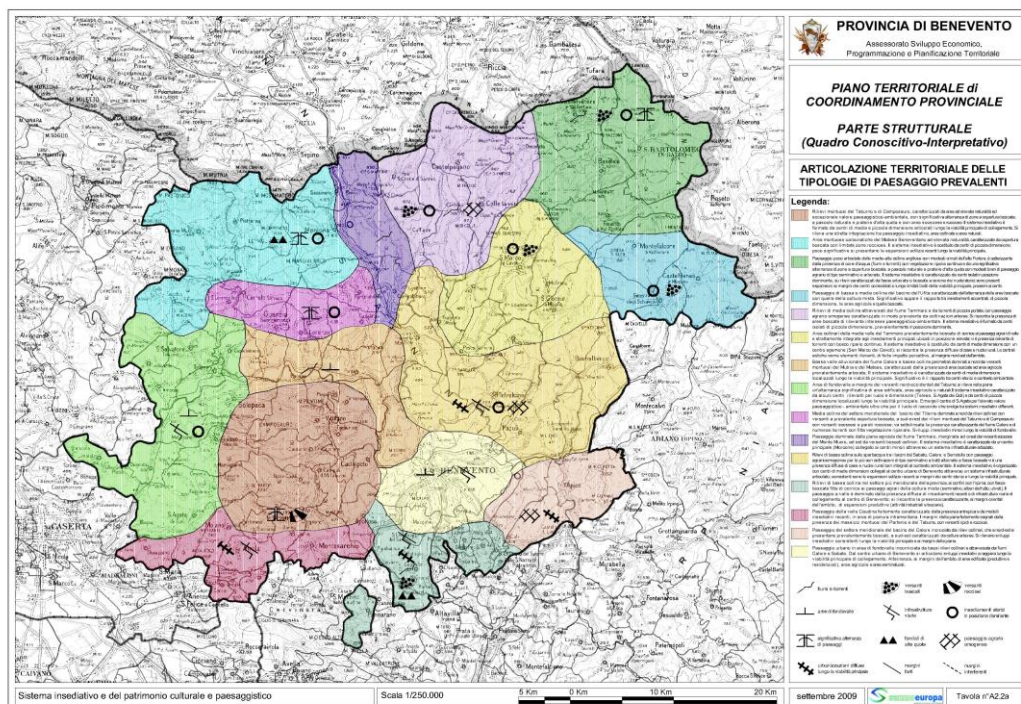


Fig.1.2.2a: Tavola A2.2a del PTCP dei “paesaggi provinciali”.

Dalle 15 macro aree derivate dalla prima interpretazione di paesaggio su scala provinciale [v. PTCP “Quadro Conoscitivo – Interpretativo” Volume A2 – § 2.2.5], il PTCP opera un ulteriore ingrandimento di scala, individuando 119 Unità di Paesaggio (UP), in base ai caratteri fisico-naturalistici, insediativi, alle relazioni visive, ecologiche, funzionali, storiche e culturali, che conferiscono loro una precisa fisionomia e una riconoscibile identità.

Il territorio di Baselite è interessato dalle Unità di paesaggio nn.5, 11, 30, 51 e 95, che connotano tre differenti categorie di paesaggio: “naturale ed agrario

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselite - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.

- B" (UP11 e UP30), "agrario omogeneo - C" (UP5, UP95) e "agrario eterogeneo - D".

L' **"UP5"** ricade nella macroregione mediterranea a bioclimate pluviostagionale continentale a termotipo mesomediterraneo e ombrotipo umido. Poiché è particolarmente estesa in senso latitudinale, si rende necessario far riferimento alla stazione termopluviometrica di Colle Sannita, per il settore nord, in cui si registra una piovosità annua di circa 927,4 mm e temperatura media annua di 11,3 °C e alla stazione termopluviometrica di Ginestra degli Schiavoni, per il settore sud, in cui si registra una piovosità annua di circa 736,4 mm e temperatura media annua di 13,2 °C. Il mosaico del paesaggio è caratterizzato da una matrice agraria con dominanza di campi coltivati, mentre le coltivazioni permanenti sono costituite prevalentemente da oliveti altri frutteti con una percentuale molto bassa. La grana dell'ecomosaico è caratterizzata da coperture vegetali naturali legnose risultato di un avanzato fenomeno di frammentazione che ha determinato la formazione di numerosi frammenti residuali di bosco di dimensioni molto ridotte. La specie dominante è il cerro (*Quercus cerris* L.) che forma coperture con consorzi vegetali paucispecifici e a questa si associa la roverella (*Quercus pubescens* Willd.). Nei boschi con scarsa manomissione antropica crescono anche altre specie forestali quali l'orniello (*Fraxinus ornus* L.), gli aceri (*Acer opulus* Mill. subsp. *obtusatum* (Waldst. & Kit. Ex Willd.) Gams; *Acer campestre* L.; *Acer monspessulanum* L. subsp. *monspessulanum*), il sorbo (*Sorbus domestica* L.). Il sottobosco delle aree ceduate è dominato dal ligustro (*Ligustrum vulgare* L.) mentre nei boschi meno antropizzati sono presenti il corniolo (*Cornus sanguinea* L. s.l.), il biancospino (*Crataegus monogyna* Jacq.), il ligustro (*Ligustrum vulgare* L.), la cornetta (*Emerus majus* Mill. s.l.). Nell'UP5 sono presenti anche arbusteti termofili costituiti principalmente dal citiso (*Cytisus scoparius* (L.) Link subsp. *scoparius*), prugnolo (*Prunus spinosa* L. subsp. *spinosa*), rosa selvatica (*Rosa canina* L.) e rovo (*Rubus ulmifolius* Schott) in cui compaiono giovani specie arboree decidue, segno di una successione ecologica secondaria autogena in atto.

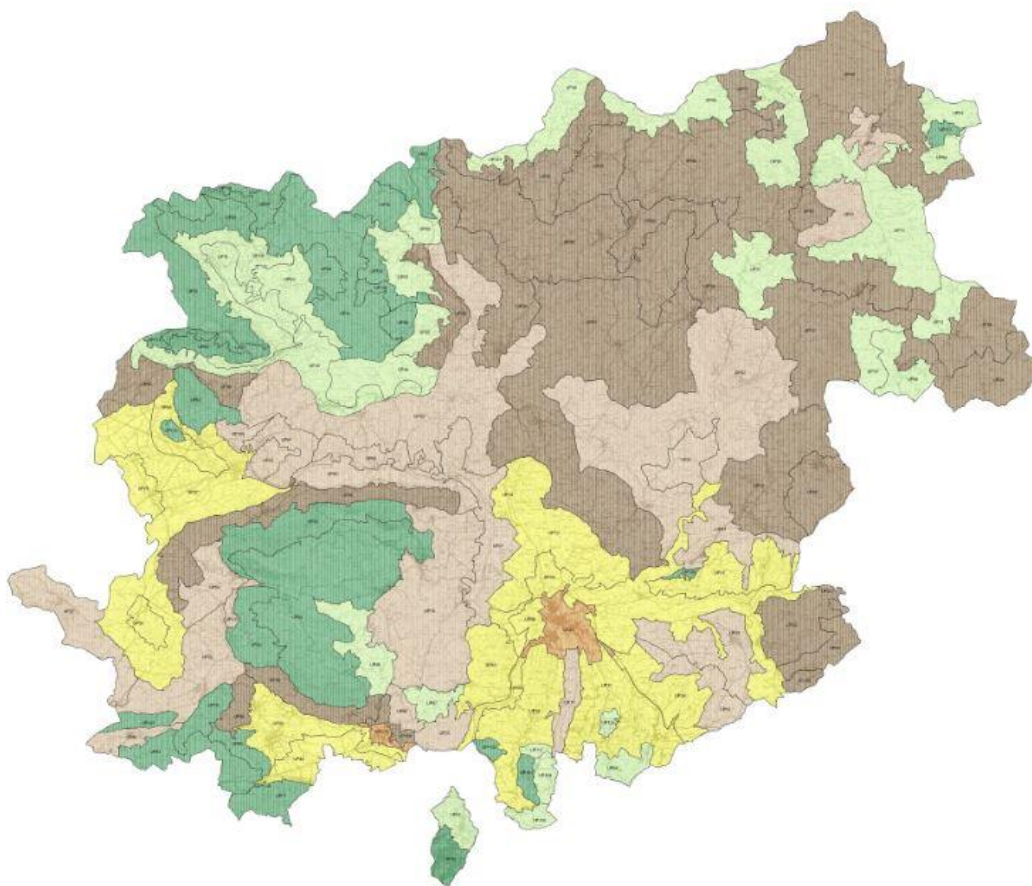
36

All' **"UP11"** appartiene un vasto distretto geografico delle colline fliscioidi nel settore orientale dell'alto bacino del Fortore a bioclimate mesomediterraneo/umido con ecomosaico ad assetto agrario dominato da seminativi e complessificato da formazioni forestali omogenee e piuttosto ampie, ripisilve ad andamento lineare continuo. Vi sono insediamenti rurali.

L' **"UP30"** comprende le medie e alte colline marnoso-argillose a pendenza moderata in contatto con superfici terrazzate dell'alto Fortore a bioclimate mesomediterraneo/umido con ecomosaico antropomorfo con colture annuali prevalenti, ecosistemi forestali estesi con frammentazione da perforazione e dissezione, centro urbano e insediamenti rurali.

L' **"UP51"** riguarda le alte e medie colline marnoso-argillose a pendenza moderata nel settore centrale del bacino del Fortore a bioclimate mesomediterraneo/umido con paesaggio agrario a seminativi dominanti, poche colture permanenti, boschi termofili residuali ad elevata frammentazione da dissezione.

L' **"UP95"** riguarda le aree cacuminali e versante sud-orientale a pendenza moderata delle colline marnoso-argillose nel settore centrale del bacino del Fortore a bioclimate mesomediterraneo/umido con paesaggio antropomorfo a dominanza di seminativi, frammenti residuali di boschi decidui e praterie su suoli poveri.



37

Fig.1.2.2b: Stralcio della tavola B2.3.2 del PTCP delle "unità di paesaggio".

Nel corso della progettazione del PUC, le citate Unità di Paesaggio (di

grande scala del PTCP) sono ulteriormente frazionate, secondo la scala di riferimento delle analisi di studio, e offrono un decisivo contributo per la definizione delle vocazioni a livello comunale del territorio.

Lo studio del paesaggio del PUC di Baselice è condotto strutturando l'analisi del territorio secondo i seguenti sistemi complessi:

- Sistema ambientale-naturalistico: Rete Ecologica Comunale;
- Sistema agro-forestale del territorio rurale e aperto;
- Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;
- Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico;
- Sistema insediativo;
- Sistema del turismo, dei servizi e delle attività produttive;
- Sistema delle infrastrutture.

In generale, la peculiarità del paesaggio del Comune di Baselice è il prevalente uso agricolo del territorio, con le macchie di vegetazione arborea concentrate al contorno del centro abitato.

38

Nell'area si individuano:

- Aree ad elevata naturalità fortemente caratterizzate dalla presenza di boschi e da bassa presenza antropica.
- Successione di colline minori poco modellate ad elevata naturalità caratterizzate dalla presenza di radure e praterie e da scarsa presenza di insediamenti; si presentano di elevato valore paesaggistico-ambientale. È necessario garantire la conservazione dell'integrità dei caratteri paesaggistici dell'area.
- Aree collinari coltivate prevalentemente a seminativo, marginali da fitte fasce boscate e caratterizzate da una rete viaria secondaria connessa a quella principale e dalla presenza diffusa di case e nuclei rurali.
- Aree collinari caratterizzate dall'alternarsi di aree di radura o praterie con aree boscate; si rilevano la presenza di torrenti con vegetazione riparia continua di notevole interesse paesaggistico-ambientale ed una scarsa presenza antropica (piccole case rurali). Sono auspicabili il mantenimento del carattere prevalentemente naturale dell'area ed

una particolare attenzione ai margini urbani edificati in relazione alle aree boscate di corona.

- Aree collinari caratterizzate dalla presenza di alberi da frutto, vigneti e seminativo, con presenza di insediamenti rurali, in prevalenza case rurali isolate integrate con il contesto ambientale.
- Aree coltivate alberate (frutteti, vigneti, oliveti) lungo pendii collinari a corona degli insediamenti posti in posizione più elevata e dominante; di significativo interesse paesaggistico-ambientale. Una particolare attenzione va posta ai margini urbani.
- Aree collinari caratterizzate dall'alternarsi di bosco e di aree prevalentemente coltivate con alberi da frutto.
- Area fluviale fortemente caratterizzata dalla presenza di vegetazione ripariale ed aree boscate ai margini, dominata dai versanti collinari laterali.
- Fascia fluviale poco caratterizzata, con scarsa presenza di vegetazione e diffuse cave ai margini.

39

1.3 RISORSE AMBIENTALI.

1.3.1 Rete idrografica.

L'assetto idrografico superficiale del territorio di Baselice è caratterizzato da un sistema gerarchizzato di aste fluviali, di cui la maggiore è rappresentata dal fiume Fortore, che segna il confine orientale del territorio comunale. Esso è alimentato dal torrente Cervaro, che attraversa il territorio trasversalmente a sinistra del Fortore, e poi dal torrente Zoza e dal torrente Selvaggina (o del Confine), che segna quest'ultimo il limite meridionale del comune, al confine con Foiano. Mentre il Cervaro, a sua volta è alimentato dai torrenti del Castagno, Lama Vecchie, Maltempo, Mazzocca, Porcara, San Giuseppe, Santa Maria e altri valloni e fossi minori [v. Tavola A3 del PUC "Rete idrografica"]. Si rilevano, inoltre, valloni a carattere

stagionale, nonché fossi che attraversano tutto il territorio comunale. Il regime idrografico attribuibile a tali corsi d'acqua può essere definito a carattere torrentizio con portate stagionali apprezzabili solo nel periodo invernale o in altri periodi in concomitanza di eccezionali eventi meteorici.

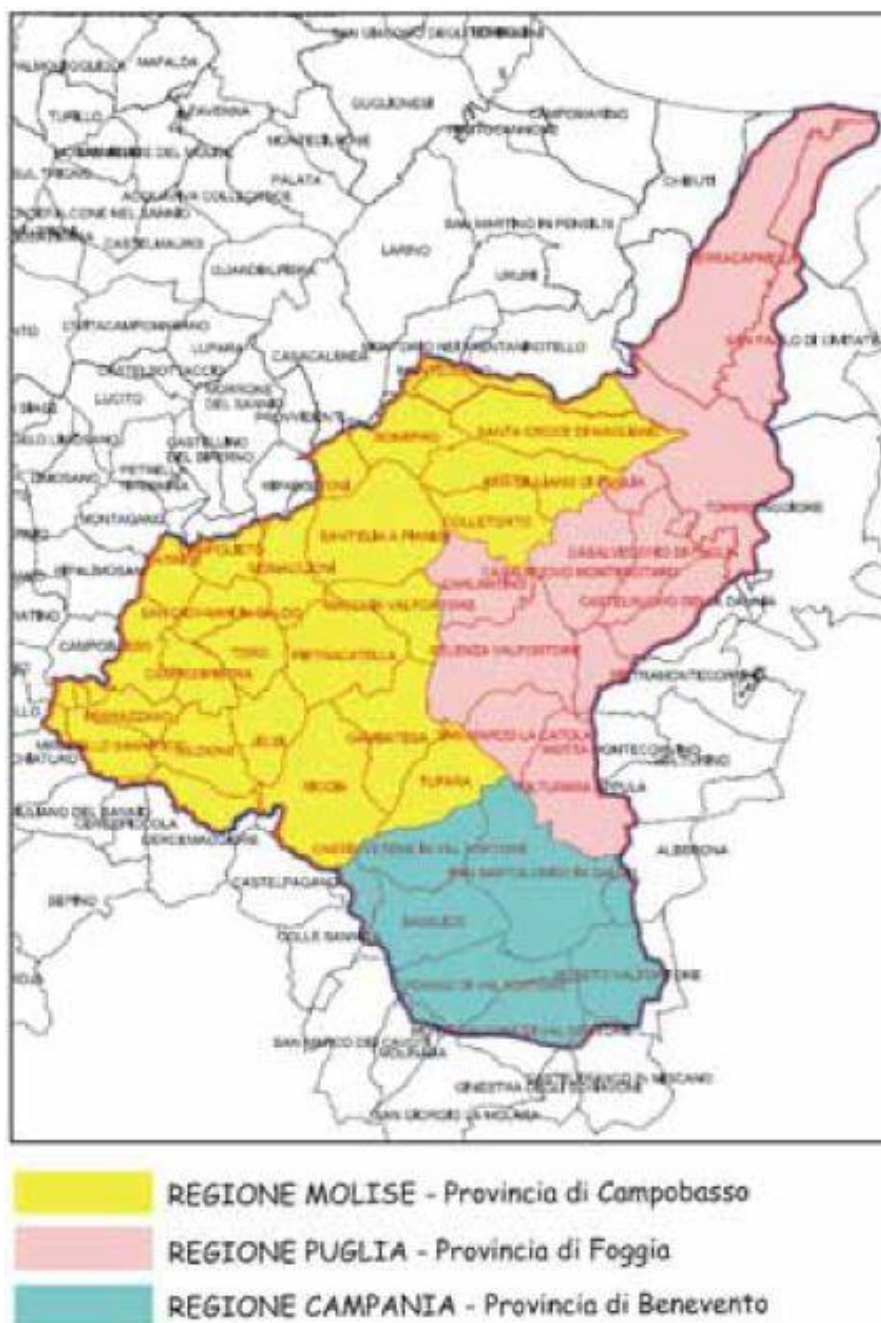


Fig.1.3.1a: Bacino del Fortore (da "Il fiume Fortore: studi preliminari al piano di gestione dei SIC", Centro studi naturalistici Onlus – anno 2008).

In particolare, per quel che concerne il fiume Fortore, esso ha una

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

percorrenza di 110 km circa, essendo uno dei maggiori fiumi dell'Italia meridionale, attraversando ben tre regioni, Campania, Molise e Puglia, ed essendo l'unico fiume della Regione Campania che sfocia in Adriatico. Nasce dal Monte Altieri (m 888 s.l.m.) in località Grotta in Valfortore (m 840 s.l.m.) presso Montefalcone di Valfortore (BN), dalla riunione di quattro ruscelli: il "Fiumarelle", dal territorio del comune di Roseto Valfortore (FG), il "Foiano" dal comune di Foiano di Val Fortore, il "Montefalcone" dalla località "Trivolicchio" e il "San Pietro" dalla località omonima nel territorio del comune di Montefalcone di Val Fortore. I quattro torrenti confluiscono in contrada "Facchiano", a pochi Km da San Bartolomeo in Galdo (BN), segnando il confine con il territorio di Baselice, attraverso una valle stretta e tortuosa, che poi si allarga e prosegue il suo corso verso nord, in Molise, fino alla foce. Riceve i torrenti "Ripa" e "Mariella" e da destra il torrente "Cervaro"; quest'ultimo nasce nella località di "Piana del Bosco" e percorre circa 10 Km, ricevendo come affluenti i torrenti "Vallone Mazzocca", "Fosso Porcara", "Fosso San Felice", "Scortica" e "Giumenta". Il fiume Fortore è caratterizzato da un'estrema torrenzialità, con la caratteristica di passare nel giro di poche ore dal regime di magra a quello di piena, a causa delle forti pendenze dei declivi nei vasti tratti montani del bacino. Il nome del fiume deriva appunto da questo (*fortorum* cioè forte, impetuoso). Dopo 22 Km, nel territorio del comune di Castelvete in Val Fortore, in località "Cucchiarone", presso il monte Sant'Angelo, esce dalla provincia di Benevento. Sfocia, come detto, nel Mare Adriatico presso il lago di Lesina (FG), ovvero in località Ripalta a 55 Km da Foggia. Il territorio di Baselice è bagnato dalle acque del Fortore della parte alta del bacino, dove si registrano quote massime prossime ai mille metri (Monte Saraceno 1086 m.s.l.m. presso Cercemaggiore (CB), Toppo dei Fiuci 966 m.s.l.m., presso Baselice, Monte S. Marco 1007 m.s.l.m. ad Ovest di Foiano di Val Fortore (BN), Difesa S. Lucia 978 m.s.l.m, Difesa Vecchia 930 m.s.l.m, nei pressi e a sud di Montefalcone di Val Fortore (BN).

1.3.2 Risorse ambientali e naturalistiche.

Il PUC di Baselice imposta le analisi del territorio e delinea le strategie del Sistema ambientale-naturalistico come un ulteriore approfondimento rispetto alle strategie del Sistema ambientale e naturalistico del PTCP di Benevento.

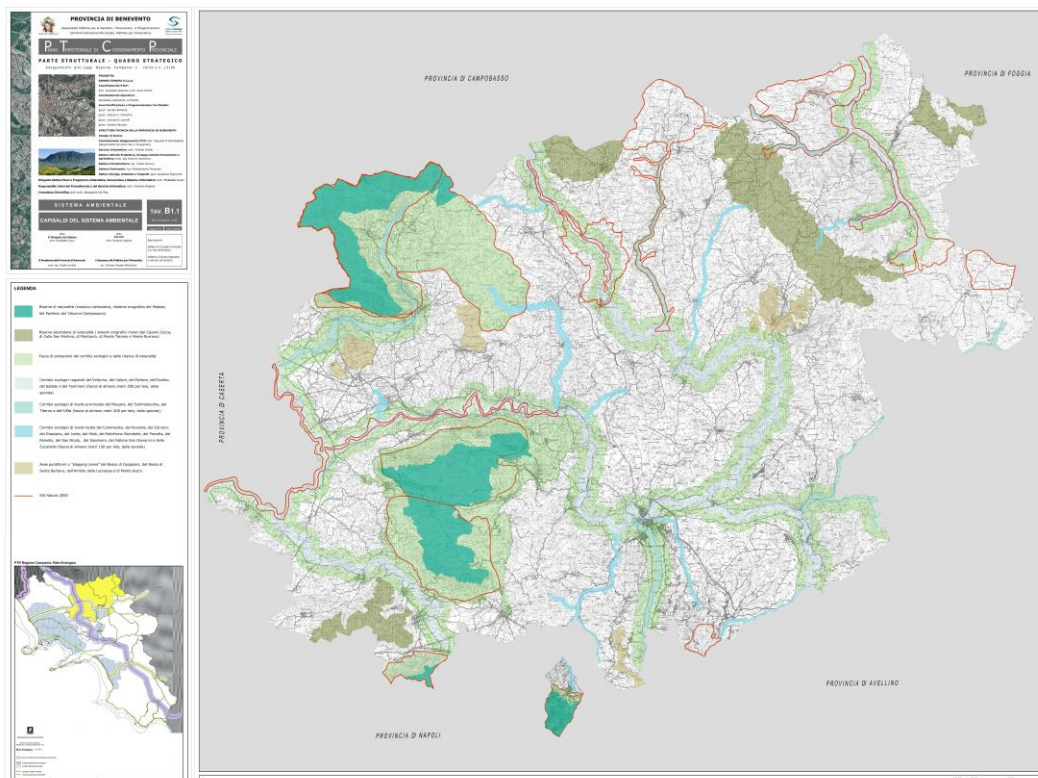


Fig.1.3.2a: Tavola B1.1 del PTCP "Capisaldi del sistema ambientale".

La **tavola B1.1** del PTCP (Capisaldi del sistema ambientale) individua, per il territorio di Baselice, i seguenti elementi territoriali [cfr. artt.16 e 17 delle NTA del PTCP], rappresentati nella tavola "A6.2" del PUC denominata "Prescrizioni PTCP – Sistema Ambientale":

- il "Corridoio ecologico di livello regionale del Fortore" (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda);
- il "Corridoio ecologico di livello locale del torrente Cervaro" (fascia di almeno metri 150 per lato, dalla sponda);
- i corridoi ecologici di livello comunale di tutte le aste fluviali rientranti nell'elenco delle acque pubbliche;
- le fasce di protezione dei corridoi ecologici succitati;

- la "Riserva secondaria di naturalità del Casone Cocca";
- il sito "Natura 200" delle Sorgenti del Fortore (SIC o ZSC).

La Tavola "A6.2 Prescrizioni PTCP – Sistema Ambientale" riporta inoltre tutte le aste fluviali non iscritte nelle acque pubbliche [cfr artt. 29 e 30 delle NTA del PTCP], le principali aree di confluenza fluviale [cfr artt. 22 e 30 delle NTA del PTCP], le aree di crinale di Pescheta e Croce Mazzocca [cfr art. 32 delle NTA del PTCP] e le aree boscate [cfr artt. 24, 25, 26, 27 e 28 delle NTA del PTCP].

La **tavola B1.2** del PTCP (Aree ad elevata naturalità e biodiversità) individua, per il territorio di Baselice, i seguenti elementi territoriali [cfr. art.22 PTCP], rappresentati, laddove presenti, nella tavola "A4.1" del PUC denominata "Risorse paesaggistiche":

- aree boscate;
- aree a pascolo naturale, macchia, prato e roccia affiorante.

43

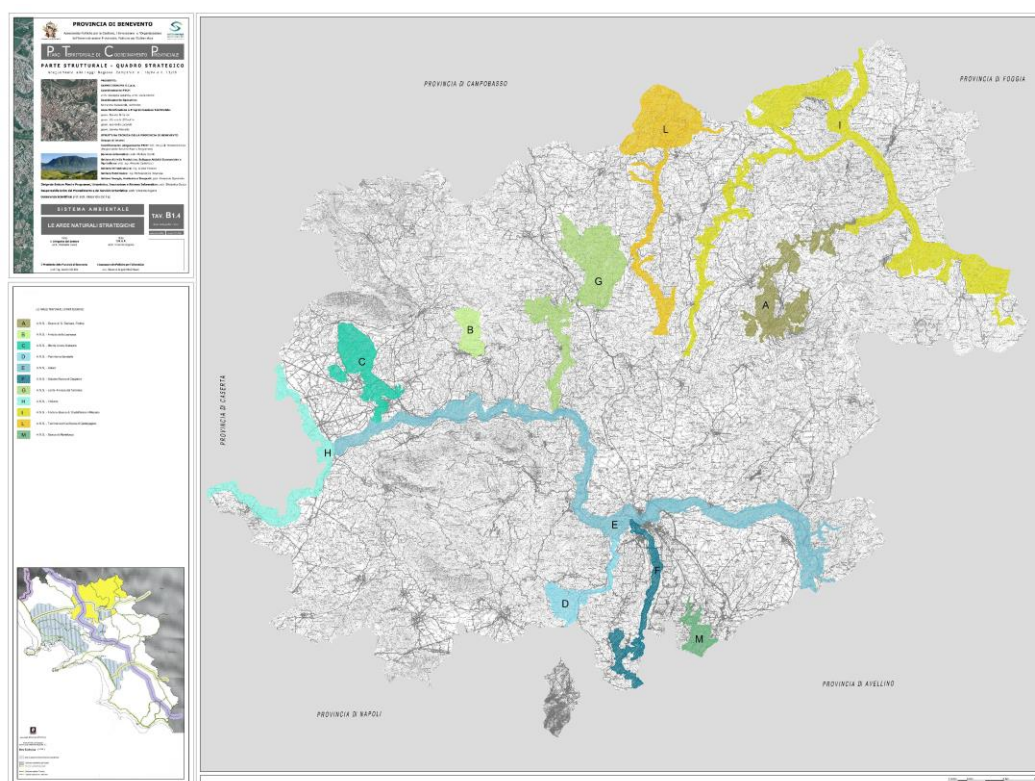


Fig.2.3.2b: Tavola B1.4 del PTCP delle "Aree Naturali Strategiche".

La Tavola "A4.1 Risorse paesaggistiche" censisce anche l'intera rete

idrografica, la Piana del lago di San Vincenzo, le sorgenti e le fontane, il tessuto urbano storico consolidato, gli insediamenti rurali extraurbani, i rilievi del Casone Cocca, le aree e i punti panoramici, la rete stradale di raccordo dei sentieri di interesse naturalistico e dei tratturi, le aree di crinale di Pescheta e di Croce Mazzocca e le aree dei rinvenimenti diffusi di interesse archeologico.

La **tavola B1.3** del PTCP (Aree ad elevata sensibilità ambientale e biopotenzialità) individua, per il territorio di Baselice, alcune aree di pascolo naturale, prato e roccia affiorante [cfr. art.23 PTCP].

La **tavola B1.4** del PTCP (Aree Naturali Strategiche) individua, per il territorio di Baselice, l' "Area naturale strategica del Fortore-Bosco di Castelfranco in Miscano" di cui all'art.15 del PTCP, la cui superficie (che riguarda diversi comuni della Provincia), per quel che concerne Baselice, rientra in parte nella fascia del Corridoio ecologico del Fortore (sovrapponendosi allo stesso). L' "Area naturale strategica del Fortore" viene individuata nella tavola "A6.2" del PUC "prescrizioni PTCP – Sistema Ambientale", e potrà essere definitivamente perimetrata, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, in sede di definizione dei progetti strategici del Sistema Ambientale del PTCP.

44

Le **tavole della serie B1.5** (a, b, c, d, e) (Progetti strutturali del sistema ambientale-naturalistico), individuano tre tipologie di intervento: interventi di restauro ambientale (interventi preordinati al ripristino e/o conservazione di risorse di elevato pregio ambientale e naturalistico); interventi di miglioramento e/o mantenimento dello stato di fatto (interventi preordinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di risorse di medio pregio ambientale e naturalistico); interventi di recupero e ripristino di condizioni ambientali minime (interventi preordinati alla ristrutturazione di intere aree o siti degradati). Gli interventi costituiscono delle proposte progettuali di scala vasta, hanno carattere esemplificativo e costituiscono una guida per le previsioni comunali (Piani Urbanistici e relative norme tecniche, studi di fattibilità, progetti, programmi di intervento, ecc.) e degli altri

enti competenti per territorio (comunità montane, enti parco, ecc.). Sul territorio di Baselice vi sono dei riferimenti relativi agli interventi sul fiume Fortore e sui rilievi del casone Cocca [cfr. Tavola B.5e e art.36 delle NTA del PTCP].

La **tavola B1.6** del PTCP (Rete Ecologica Provinciale) individua, per il territorio di Baselice, i corridoi già descritti nella tavola B1.1 del PTCP e l'Area Naturale Strategica di cui alla tavola B1.4 del PTCP [cfr. artt. da 10 a 36 PTCP].

Gli altri elementi di analisi del territorio, di cui al sistema ambientale e naturalistico del PTCP (boschi, prati, fiumi, ecc.), vengono riportati nella "Carta dell'uso del suolo" allegata al presente PUC e negli elaborati allegati allo Studio geologico del PUC.

1.3.3 Carta della Naturalità.

Dal punto di vista della "naturalità", in Provincia di Benevento sono stati condotti degli studi specifici allo scopo di valutare lo stato di conservazione (o naturalità) del paesaggio in base alla coerenza o meno tra la copertura del suolo e la corrispondente vegetazione naturale potenziale nell'ambito di una classificazione territoriale gerarchica, riconoscendo così l'alto valore di bioindicatore dell'informazione vegetazionale⁷.

La "naturalità", intesa come espressione principale dell'organizzazione spaziale di elementi e comunità naturali autosufficienti nel tempo e nello spazio, stabilisce la qualità ambientale, la diversità bioecologica, la metastabilità degli ecosistemi, l'assetto ecologico e produttivo, gli scenari percettivo-paesaggistici singolari e la funzione protettiva e ricreativa territoriale. Essa indica il grado di affinità della vegetazione reale alla vegetazione naturale potenziale, strutturalmente più stabile, valutata in base alle condizioni abiotiche (climatiche, litologiche e pedologiche) locali. La valutazione della naturalità, intesa come il

45

⁷ Fonte dei dati: la Provincia di Benevento ha promosso la redazione della Carta della Naturalità, redatta dal Centro di Biologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Biologiche e Ambientali dell'Università degli Studi del Sannio.

grado di conservazione delle fitocenosi naturali è stata effettuata attraverso una procedura di classificazione vegetazionale gerarchica che integra informazioni floristiche, fitoclimatiche, litologiche e morfologiche; tale classificazione esprime un gradiente che va da sistemi a “forte determinismo antropico” a sistemi ad “elevata naturalità”.

Questo approccio può essere considerato come un passo significativo per la determinazione degli effetti indotti dal disturbo sulla struttura e sulla diversità della vegetazione. Le conoscenze acquisite, forniscono una serie di informazioni e di dati che permettono non solo di valutare la struttura attuale del paesaggio, ma anche di capire la dinamica vegetazionale e di ipotizzare l’assetto futuro del territorio, indispensabile per la salvaguardia della biodiversità e per la gestione delle risorse del paesaggio.

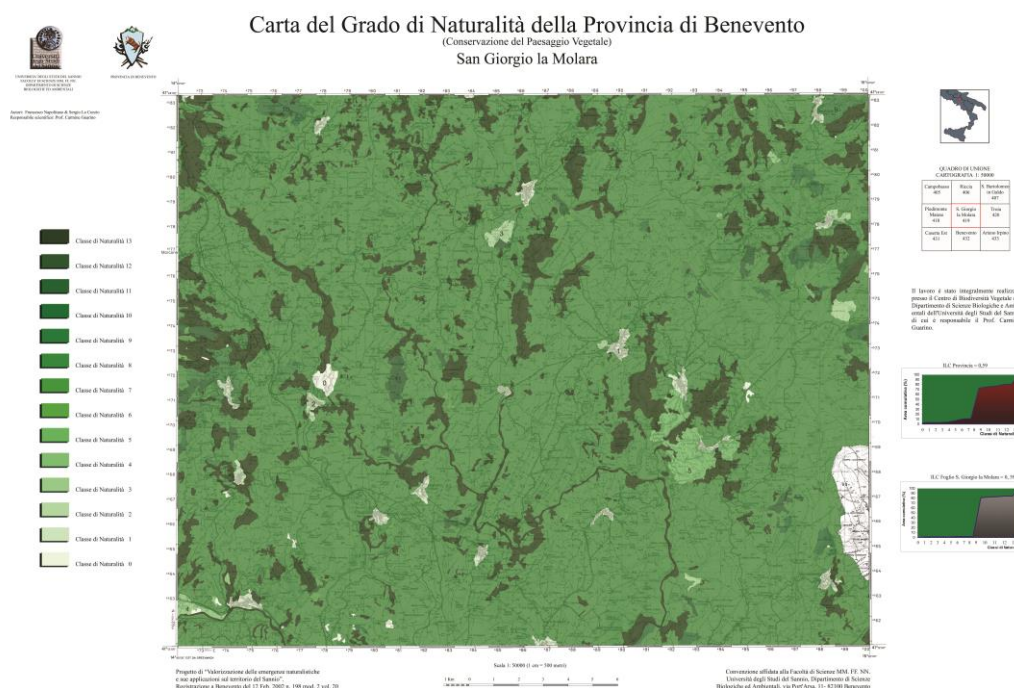
Infatti, il dimensionamento delle aree di ciascuna classe di naturalità permette di determinare la complessiva descrizione dello stato di conservazione del territorio e della sua dinamica temporale. L’elevata diversificazione dei complessi vegetazionali ($n = 14$) è, a sua volta, un indice di eterogeneità di cause ambientali riconducibile, in massima parte, all’opera modificatrice dell’uomo (ceduazione, coltivazioni, pascolo) ed, in parte, a fenomeni naturali (incendi, erosione spondale, geomorfodinamica). La diversità elevata della vegetazione in un’area, da non confondere con la biodiversità, significa elevato grado di entropia ambientale. Quindi, in relazione al concetto di stabilità vegetazionale (persistenza a lungo termine di una specifica comunità vegetale in un luogo delimitato), la copertura vegetazionale in una categoria ad elevato dinamismo naturale (variazione e susseguirsi di comunità vegetali in un luogo delimitato) è dovuta, per lo più, a fasi giovani della successione ecologica naturale ed alla semplificazione fitocenotica.

Le classi di naturalità sono state così individuate:

0. Aree estrattive.

1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

1. Edificato urbano continuo.
2. Edificato urbano discontinuo.
3. Terre arabili non irrigate.
4. Vigneti.
5. Oliveti.
6. Pascoli.
7. Boschi di conifere.
8. Aree agricole a struttura complessa.
9. Alberi e arbusti da frutto.
10. Praterie naturali.
11. Aree di transizione cespugliato-bosco.
12. Vegetazione a sclerofille.
13. Boschi di latifoglie.



47

Fig.1.3.3a: Carta della Naturalità allegata al PTCP di Benevento.

Le classi di naturalità sono ordinate secondo il criterio di vicinanza alla tappa matura di vegetazione poiché i processi di sindinamica vegetazionale tendono a portare il sistema verso uno stadio complesso in cui il biotopo finale coincide con la vegetazione climatica ad elevato

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.

grado di naturalità e funzionalità ecologico-paesaggistica.

Ebbene, a parte il centro abitato con "classe 1", la maggior parte del territorio comunale ricade nella "classe di naturalità 7" e con una parte residua nella "classe di naturalità 11 e 12" nelle aree fluviali del territorio comunale. Dall'analisi condotta emerge una discreta presenza di aree il cui elevato interesse naturalistico ed ambientale è stato riconosciuto con l'istituzione dei Corridoi Ecologici del Fortore e del Cervaro. Questo sta anche a testimoniare il fatto che il territorio è caratterizzato da elevate qualità naturalistiche e paesaggistiche, anche se si riscontrano problemi ambientali significativi dovuti essenzialmente alla presenza delle cave e al diffuso inquinamento dei fiumi.

1.3.4 Caratteri climatici⁸.

Il clima dell'area esaminata è di tipo mediterraneo, caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco (luglio) si riscontra molta piovosità. Il grafico riporta 31 mm di pioggia nel mese di Luglio, e una media di 78 mm nel mese di Novembre, che rappresenta il mese con maggiori piogge.

Il clima è stato classificato come Cfa secondo Köppen e Geiger. La temperatura media è di 12.7 °C. 619 mm è la piovosità media annuale.

Il grafico delle temperature evidenzia che il mese più caldo dell'anno è Agosto con una temperatura media di 22.0 °C. La temperatura media in Gennaio (mese più freddo), è di 4.5 °C.

La differenza tra le Pioggia del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 47 mm. Le temperature medie, durante l'anno, variano di 17.5 °C.

48

⁸ Fonte: <https://it.climate-data.org/>.

1.CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

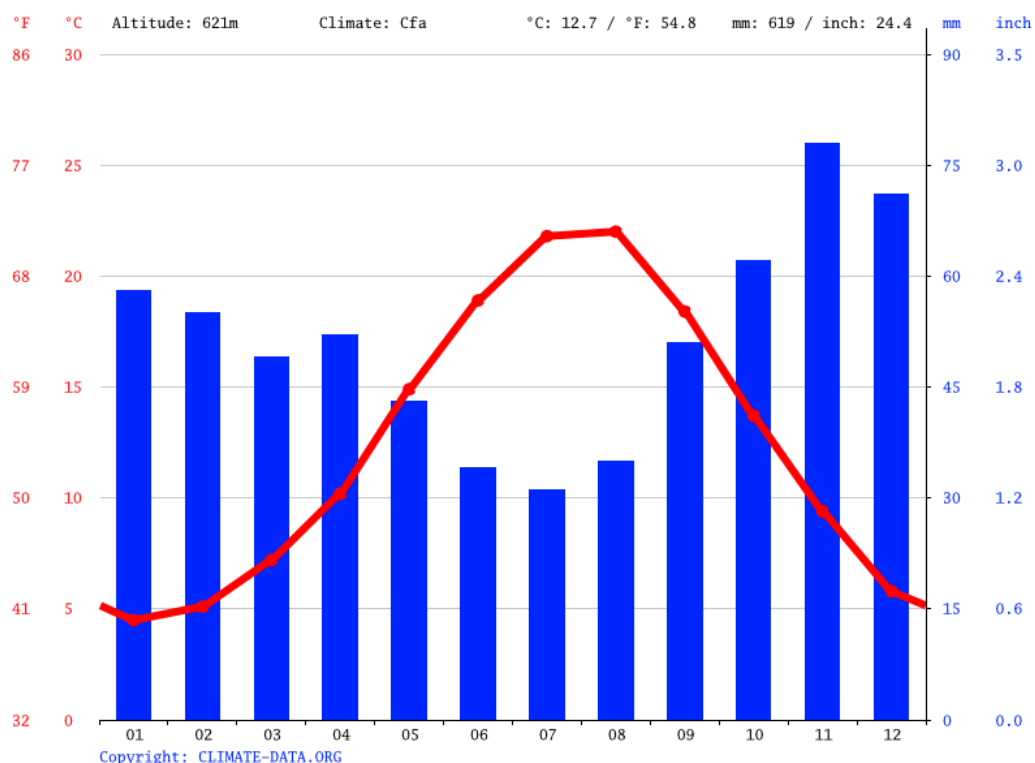


Fig.1.3.4a: grafico clima di Baselice.

49

I fattori climatico-atmosferici, correlati a quelli antropici, svolgono sui sedimenti affioranti un'azione di alterazione, degradazione ed erosione, influenzando notevolmente l'idrologia del sito oggetto di studio.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Medie Temperatura (°C)	4.5	5.1	7.2	10.2	14.9	18.9	21.8	22	18.4	13.7	9.4	5.8
Temperatura minima (°C)	1.9	2.1	3.8	6.3	10.5	14.3	17	17.3	14.3	10.3	6.5	3.3
Temperatura massima (°C)	7.1	8.2	10.6	14.2	19.4	23.5	26.6	26.7	22.5	17.2	12.3	8.4
Medie Temperatura (°F)	40.1	41.2	45.0	50.4	58.8	66.0	71.2	71.6	65.1	56.7	48.9	42.4
Temperatura minima (°F)	35.4	35.8	38.8	43.3	50.9	57.7	62.6	63.1	57.7	50.5	43.7	37.9
Temperatura massima (°F)	44.8	46.8	51.1	57.6	66.9	74.3	79.9	80.1	72.5	63.0	54.1	47.1
Precipitazioni (mm)	58	55	49	52	43	34	31	35	51	62	78	71

Tabella.1.3.4a: tabella climatica di Baselice.

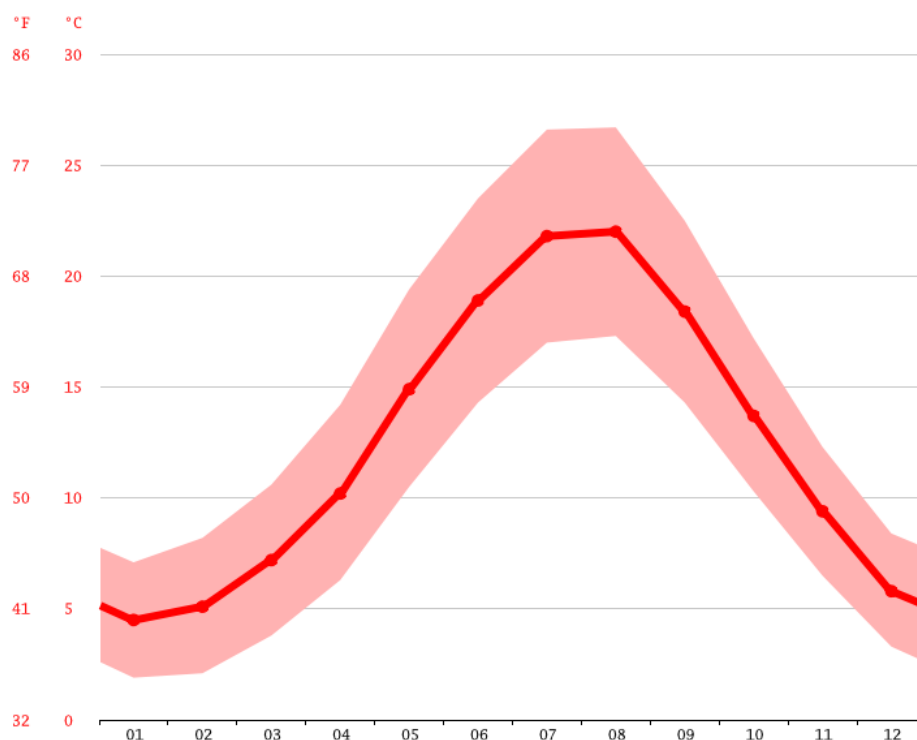


Fig.1.3.4b: grafico temperature di Baselice.

Il bilancio idrogeologico dell'area dipende, infatti, oltre che dalle precipitazioni e temperature, anche dall'assetto idrostratigrafico e geomorfologico. Gli apporti meteorici, fonte di ricarica principale della circolazione idrica sotterranea e superficiale, defluiscono, in parte attraverso la rete viaria e fognaria, laddove presenti, in parte verso il punto di recapito del reticolo idrografico.

1.4 RISORSE AGRO-FORESTALI.

Il Sistema agro-forestale del PUC di Baselice identifica il territorio rurale-aperto in conformità con la pianificazione sovraordinata (PTCP e PTR) per individuare le azioni di salvaguardia e di gestione sostenibile. Il settore agricolo rappresenta l'economia principale del Comune di Baselice, trainata soprattutto da aziende a conduzione familiare nelle quali vengono praticate coltivazioni di seminativi e fruttiferi (olivo). Il territorio attualmente si presenta coltivato prevalentemente a

seminativi non irrigui. Lungo il corso del fiume Fortore sono presenti anche coltivazioni miste a frutteto alternate a sistemi colturali particellari complessi. In generale le aree a seminativo sono intervallate da aree cespugliate o arbustate e da boschetti misti residui. Questa alternanza di aree coltivate e spazi naturali costituisce un serbatoio di biodiversità fondamentale, in particolare per la conservazione degli habitat faunistici e in generale per la tutela ambientale e paesistica. Prodotti tipici del posto sono cereali, vino, olio e frutta, rinomato fra i vini è il Moscato.

La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è di 1.570,62 ettari, rispetto alla Superficie Agricola Totale (SAT) che ammonta a 1.719,44 ettari.

La forma a "conduzione diretta" del coltivatore rappresenta la norma nel territorio comunale (n.361 aziende, per una SAU pari a 1.552,2 ettari), mentre quella "con salariati" risulta la meno diffusa (n.3 aziende).

51

La superficie agricola investita a seminativi è pari a 1.383,3 ettari, mentre quella impiantata con colture arboree è di 175,4 ettari; infine gli orti e i prati-pascoli occupano circa 11,9 ettari

Nell'ambito delle coltivazioni seminate i cereali occupano oltre 714 ettari di SAU, con 208 aziende su un totale di 302 (68% circa).

Il frumento duro è la principale coltura praticata (421 ettari), seguita dal frumento tenero (177 ettari), orzo (51 ettari), avena (24 ettari), mais (27 ettari) e segale (8,5 ettari).

Tra i legumi, la coltura più praticata è la fava; poco rilevanti invece sono le superfici destinate alla coltivazione del fagiolo e del lupino dolce.

Tra le piante industriali prevale il tabacco, con una SAU di oltre 327 ettari.

Le colture foraggere avvicendate sono rappresentate principalmente dai prati polifiti e dagli erbai di leguminose e/o cereali.

Le colture arboree occupano circa 175,44 ettari. Tra queste predomina la coltura dell'olivo da olio, con una superficie investita pari a 112,43

ettari; seguono la vite e altri fruttiferi minori (noce, castagno, melo etc.).

Il comparto zootecnico è praticato con discreti risultati e annoverava soprattutto allevamenti di avicoli, bovini e suini.

1.4.1 Uso del suolo⁹.

La carta dell'uso del suolo documenta sia l'uso agricolo delle zone del territorio comunale non urbanizzate che la qualità delle colture in atto nelle stesse zone al momento del rilevamento e, ai fini della pianificazione del territorio comunale, rappresenta un presupposto giuridico per la scelta delle aree destinate all'estensione dell'abitato e degli impianti produttivi, nonché per la individuazione delle colture in atto particolarmente produttive le cui aree non possono essere utilizzate ai fini edilizi.

Nel territorio comunale di Baselice si evince il seguente uso del suolo:

- seminativo: superfici coltivate, regolarmente arate e generalmente sottoposte a un sistema di rotazione, con predominanza di cereali, soprattutto grano duro e tenero;
- seminativo arborato: terreni soggetti alle coltivazioni erbacee in pieno campo, ma caratterizzati dalla presenza di colture arboree permanenti cui filari di vite, piante di frutta, noci e olivo;
- aree boscate: zone che si sviluppano prevalentemente lungo fiumi, valloni e aree scoscese e/o degradate e che presentano in prevalenza querce, pioppi, salici selvatici, olmi, robinie;
- prati e pascoli: superfici a copertura erbacea densa e con composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee non soggette a rotazione;
- vigneti: terreni coltivati a vite;
- oliveti: terreni coltivati con varietà di olivo;
- arboricoltura da legno: specie arboree finalizzate alla produzione di assortimenti legnosi nella massima quantità possibile, in genere

52

⁹ Per maggiori dettagli si rimanda allo studio agronomico allegato al PUC.

- piantagioni coetanee e monospecifiche (o oligospecifiche);
- orti: in espansione nell'ultimo periodo, con diversi impianti, soprattutto irrigui, di zucchine, pomodori, carciofi, cavolfiori;
- frutteti: rari impianti arborei da frutto specializzati e promiscui;
- zone ripariali (riarian zones): interfaccia tra terra e corpo acqueo che scorre in superficie, come ad esempio le piante idrofile lungo i bordi del fiume;
- tare: superfici arborate/cespugliate non destinate a fini produttivi.

1.4.2 Consumo di suolo.

Recentemente è stato presentato il "rapporto sul consumo di suolo", a cura del CRCS (**C**entro **R**icerche dedicato, appunto, al **C**onsumo di **S**uolo). È emerso che in Italia sono disponibili pochissimi dati e spesso contraddittori, e soprattutto che non esistono molte misurazioni scientifiche, ma piuttosto poche stime sintetiche. Una stima (non una misurazione) del Politecnico di Milano ci informa che ogni giorno in Italia vengono consumati dai 100 ai 150 ettari di suolo. In provincia di Milano in dieci anni, dal 1999 al 2009, più di 7.000 ettari di terreno agricolo o naturale sono stati trasformati in complessi edilizi o infrastrutture. Ma che cos'è il consumo di suolo?

Wikipedia lo definisce *"[...] come quel processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici naturali o agricole mediante la realizzazione di costruzioni e infrastrutture, e dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia molto difficile, se non impossibile, a causa della natura dello stravolgimento della matrice terra. Tale definizione si caratterizza in maniera negativa, poiché negativamente è percepito il problema della sottrazione di superfici naturali o agricole [...]".*

Una definizione abbastanza condivisa del concetto di consumo di suolo è quella di *"passaggio da uno stato agricolo/naturale a uno stato urbano/artificiale/modellato dall'uomo"* (Stefano Pareglio, 22 aprile 2010).

Il Disegno di legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole di contenimento del consumo del suolo, art.2, Consiglio dei Ministri n.54 del 16 novembre 2012 per consumo di suolo intende *"la*

riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola".

Dunque parliamo di un processo di progressiva trasformazione del suolo che chiaramente comporta un mutamento del paesaggio, con tutto quel che ne consegue dal punto di vista estetico e ambientale, compresa la rottura degli equilibri idrogeologici e naturali della fotosintesi (fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali).

Si tratta di un fenomeno nazionale, se non europeo, spesso trascurato e minimizzato. In Sardegna dal 2003 al 2008 è stato monitorato un consumo di suolo pari a 11.000 ettari, dato impressionante tenuto conto che parliamo di una regione montuosa con gran parte di territorio sottoposto a vincolo paesaggistico. Nello stesso periodo una quantità molto simile di suolo è stato antropizzato in Emilia Romagna, dove però le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale rispetto a questo tema. È una problematica gestita quasi esclusivamente dalle politiche urbanistiche comunali, che spesso sono deboli, scoordinate e frammentarie. E soprattutto si deve ammettere che spesso è la stessa normativa a premiare una urbanistica consumistica (vedi il piano casa), e che le poche coraggiose politiche sull'uso del suolo non hanno mai generato pratiche virtuose (vedi il Piano Territoriale Regionale della Campania relativamente al tentativo di ridurre le costruzioni in zona agricola). Nei paesi più sensibili al tema, come la Germania, le strategie nazionali impongono di passare dai 100 ai 30 ettari di consumo al giorno entro il 2020, anche se, bisogna dirlo, non è chiaro come si possa raggiungere questo obiettivo e pare che comunque non sia stato raggiunto. In Italia, come detto, non esistono dati attendibili, e pertanto non è possibile fare previsioni, né tanto meno elaborare strategie particolari. Su scala provinciale, negli ultimi anni la Provincia di Benevento ha pazientemente raccolto i dati necessari per svolgere qualsiasi forma di analisi territoriale, compresa quella sul consumo di suolo. Sono stati studiati i processi di espansione delle aree edificate, procedendo alla ricostruzione dell'evoluzione fisico-insediativa riferita a

tutto il territorio provinciale e assumendo come scansioni temporali gli anni 1870/71, 1956/57, fine anni '90, sulla base della documentazione costituita dalla cartografia storica I.G.M. e da quella regionale prodotta negli ultimi anni.

Dall'analisi svolta, riprodotta peraltro nel presente Piano, risulta che l'intensa urbanizzazione ha modificato in maniera sostanziale i problemi territoriali della Provincia. Ha generato nuove quanto fugaci opportunità di sviluppo economico, ma ha anche determinato un irrazionale consumo di suolo ed una crescita spropositata di alcuni centri, causando la irriconoscibilità del tessuto insediativo storico e del tessuto territoriale in genere. Le modificazioni maggiori le ha subite il paesaggio agrario, che negli ultimi 20 anni si è notevolmente ridimensionato, per qualità e quantità. Nel contempo vi è stato un proliferare di aree industriali (almeno 68 su 78 comuni), spesso infrastrutturate ma non insediate, e di edilizia minuta al di fuori dei centri urbani. Fino alla metà degli anni '50 del secolo appena scorso la struttura insediativa della Provincia è rimasta sostanzialmente invariata, con l'eccezione del capoluogo e di pochi altri centri, e sono state realizzate espansioni non apprezzabili, oltre ad un relativo incremento della viabilità. Il disegno urbano dei centri minori è rimasto sostanzialmente immutato nei suoi caratteri strutturali per circa un secolo, come emerge dal confronto della cartografia storica con quella risalente agli ultimi anni del '900. Da ultimo lo sviluppo urbanistico ha investito anche i centri minori, sia pure generalmente con consistenza contenuta, determinando una improvvida edificazione diffusa nel territorio extraurbano che in alcune aree si presenta sensibilmente densa, sia per l'incremento della presenza di singoli edifici che per la formazione e/o l'ampliamento di aggregati. Lungo la viabilità provinciale e nazionale brani di suolo agricolo intervallano in maniera casuale, come residui, gli aggregati urbani; filamenti edificati lungo le strade di accesso ai centri si estendono progressivamente fino a saldare, in alcuni casi, gli insediamenti. Prevalgono i caratteri

omologanti delle nuove forme insediative e delle tipologie edilizie, tanto nei centri urbani quanto nel territorio esterno. Si sta delineando, in sostanza, una forma del costruito che in alcuni ambiti interferisce in maniera sensibile ed incoerente con il paesaggio e con le sue componenti storico-insediative, naturalistiche e agrarie.

Il Rapporto 2018 a cura dell'Ispra riporta i dati comune per comune derivati dalla "Carta nazionale del consumo di suolo ad altissima risoluzione".

Baselice (che viene classificato come un comune di classe "F – ultraperiferico" secondo la classificazione proposta dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica secondo livelli di perifericità, ovvero di distanza dai centri dotati di infrastrutture in grado di offrire servizi al cittadino) presenta i seguenti dati [cfr <http://www.isprambiente.gov.it>]:

- Suolo consumato 2018: 218,72 ha – 4,60%;
- Suolo non consumato 2018: 4.537,78 ha – 95,40%.

56

1.5 RISORSE ENERGETICHE.

In relazione al Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche, l'Amministrazione Comunale si pone gli obiettivi riportati nella delibera di Consiglio Comunale n.110 del 10.12.2019 Vale a dire che intende *"[...] porre attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica, anche attraverso la incentivazione dell'efficientamento energetico"*.

1.6 GOVERNO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO.

Il comune di Baselice rientra marginalmente nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

"Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64,

comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

57

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce

riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico”.

Baselice è in gran parte incluso nel territorio del bacino dei fiumi Trigno-Biferno e Minori-Soccione-Fortore e, in parte marginale nel bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ai cui elaborati si rimanda per i dettagli sul rischio frana e alluvione. La lettura degli elaborati tecnici evidenzia nell’area del sub-bacino del Fortore – come del resto su tutto il territorio provinciale - uno stato di rischio diffuso con alcune concentrazioni di aree di alta attenzione.

Per quanto concerne il rischio sismico, Baselice presenta un grado di sismicità medio.

1.7 SISTEMA INSEDIATIVO.

Situato a circa 35 chilometri da Benevento, l’abitato di Baselice è immerso in un ambito rurale proprio di tutta la valle del fiume Fortore. Il centro antico, con la struttura lineare/fusiforme tipicamente medioevale, ha origine antichissima.

“Verso l’anno Mille sulle colline dell’Alto Sannio Beneventano fu un pullulare di piccoli centri rurali, tutti muniti di difese e arroccati per lo più su elevate colline, dove evidentemente il timore delle scorrerie dei Saraceni -dei quali l’attuale Montesaraceno a nord-ovest di Baselice dovrebbe essere un lampante ricordo- aveva radunato la gente già sparsa nei piccoli pagi o vici o casali. Per la verità, i territori erano stati abitati e coltivati da svariati secoli, fin dal tempo dei Sanniti, a ancora di più dopo l’immigrazione forzata di Liguri Bebiani ad opera dei consoli Romani. Ma in seguito alle invasioni barbariche grossi appezzamenti di terreno erano rimasti incolti, così da favorire la crescita di un immenso bosco detto col tempo Valdo de Mazzocca. Dopo il Mille però ha luogo qui, come altrove, il ripopolamento delle terre (il così detto incastellamento della campagna). I contadini (cioè gli abitanti del contado) tendono ad accentrarsi intorno a un castello o ai piedi di esso o comunque in un luogo fortificato, posto in genere in posizione dominante o per lo meno facilmente difendibile. Sorgono così [...] Baselice (m 620), Porcara (m 588), Montesaraceno (m 705), Castelvetero (in Valfortore, m 706), con i rispettivi castelli. Talvolta questi castelli sono restaurazione di difese longobarde, come

58

ad esempio il castrum di Castelvetero (Castellum vetus) o la rocca di Tufara (pur essa in Valfortore, anche se appartenente al Molise). Il centro urbano di Baselice dunque sorto verso il Mille in territorio abitato già da vari secoli prima di Cristo, come sta a dimostrare tra l'altro il piccolo tesoretto di monete greco-romane rinvenuto in contrada Ripa di Troia nel 1971 e ora custodite nel Museo del Sannio di Benevento. L'abitato, posto sull'estremo costone di un aspro contrafforte dell'Appennino Campano, quasi proteso verso l'ampia vallata dove il fiume Fortore riceve da sinistra le acque del torrente Cervaro, a guardia [...] dell'ultimo lembo della terra sannita, aveva in alto, pressappoco verso il Sud, il castello con le sue torri e una porta di pretto stile gotico (porta da capo); quasi sulla stessa linea, a poca distanza sul lato sinistro (per chi entra dalla porta), una torre cilindrica (l'attuale torre del capitàneo) con una seconda porta (con arco [...] romanico), rivolta ad ovest; in basso, verso il nord, a sinistra (per chi viene da porta da capo) chiesa con portale romanico, al centro una porta ad arco romanico (porta da piedi), a destra altra torre cilindrica (attualmente incorporata nell'abitazione del signor Bernardino Del Vecchi). Sotto i Normanni nel 1170-71 era signore di Baselice un certo Gervasio, come si legge nella Vita del beato Giovanni di Tufara, eremita, che verso il 1160 fondò il monastero di S. Maria del Gualdo di Mazzocca (oggi S. Giovanni a Mazzocca). Nella prima parte del Catalogo dei Baroni compaiono i nomi di altri due signori che possedettero insieme, in un periodo imprecisato della seconda metà del XII secolo, Baselice: Roberto Drago e Rainaldo di Molise. Nello stesso periodo erano feudi abitati (come si è detto) sia Porcara che Montesaraceno (due località situate nelle immediate vicinanze di Baselice); il primo era posseduto da Riccardo de Guasto, il secondo da Alfiero di Montesaraceno. All'inizio del 1200, sotto gli Svevi, signore di Baselice era Ugo de Mastrali; di Porcara Guido de Guasto, di Montesaraceno Pagano de Mastrali, come ricava dallo stesso Catalogo dei Baroni. All'epoca degli Angioini, dal 1269 al 1315 fu feudatario di Baselice Gervasio de Mastralibus, figlio del Milite Leonasio. Egli nel 1307 vendette metà del feudo al monastero di S. Maria (o di S. Giovanni) del Gualdo di Mazzocca, al quale furono successivamente venduti nel 1314 il feudo di Porcara dai coniugi Ilaria de Sus e Filippo de Jamvilla e nel 1317 quello di Montesaraceno da Riccardo di Gambatesa. Dal 1315 al 1337 fu signore laico di Baselice Leonasio de Mastralibus; nel 1416-17 Antonio Muzzetta di Cuneo. Nel 1483 (all'epoca degli Aragonesi) era feudatario laico Giovanni da Balbiano; essendo egli vecchio e senza prole, la parte di Baselice da lui posseduta fu acquistata da Alberto Carafa, allora conte di Marigliano, il quale in precedenza aveva

ottenuto in enfiteusi perpetua dal Monastero di Mazzocca anche l'altra parte del feudo. Il Carafa nel 1496 comprò la città di Ariano, di cui di seguito fu creato duca. A lui successe quale duca di Ariano, conte di Marigliano, signore di Baselice, di Cercemaggiore e di altre località il figlio Giovan Francesco. Questi nel 1522 ottenne dal Monastero di Mazzocca che nel 1507 era stato concesso all'abate commendatario Alfonso Carafa, fratello di Giovan Francesco, ai Canonici Regolari del S. Salvatore dell'ordine di S. Agostino, in enfiteusi perpetua, i feudi ormai disabitati di Porcara e di Montesaraceno, che da allora divennero parte integrante del territorio di Baselice. Dal duca Giovan Francesco i Baselicesi ebbero nel 1512 i primi Statuti Municipali. Nel 1528 il successore Alberico II si ribellò agli Spagnoli per passare dalla parte dei Francesi: senonché, finita male l'impresa dell'esercito di Francia, fu costretto a riparare oltralpe; i suoi beni furono confiscati e concessi nel 1532 a don Ferrante Gonzaga. Alla confisca totale dei beni si oppose la madre di Alberico, Francesca Orsini, che, a motivo delle sue doti, riottenne Baselice e Cercemaggiore. A Francesca Orsini successe il figlio Vincenzo; a costui il nipote Ottavio, che, essendo minorenne, amministrò i feudi di Baselice e Castelvete sotto la tutela della madre Isabella Villana. Ottavio morì ancor giovane il 4 settembre 1590. Contemporaneamente morì la moglie Maria Tuttavilla. Ai due coniugi Isabella Villana fece erigere un mausoleo nella chiesa delle Grazie di Baselice. Alla morte di Ottavio Carafa il feudo passò nelle mani della figliuola Isabella, che nel 1602 andò sposa al cugino Girolamo Carafa, secondo duca di Cercemaggiore. Rimasta ben presto vedova, Isabella nel 1613 vendette a Cesare Brancaccio i feudi di Baselice e di Castelvete con i territori di Porcara e Montesaraceno e si rinchiusa nel Monastero della Sapienza in Napoli. Nello stesso anno i feudi con relativi territori furono venduti dal Brancaccio ad Alessandro Ridolfi, che dal 1644 appare insignito del titolo di marchese di Baselice. Il Ridolfi morì nel 1627, lasciando erede dei beni feudali il fratello Niccolò. Ma costui non rimase a lungo padrone di Baselice: difatti i numerosi creditori del defunto fratello ottennero dal S. Regio Consiglio che Baselice, Porcara e Montesaraceno fossero posti all'asta. I beni furono acquistati da Ugolino Mannelli per conto di Carlo Rinuccini. In tal modo Baselice passò ai signori Rinuccini di Firenze, che lo tennero fino all'abolizione della feudalità avvenuta nel 1806. Tra i successori di Carlo Rinuccini merita un cenno particolare Alessandro, che possedé Baselice dal 1716 al 1758. Egli aveva come procuratore generale il sacerdote Bartolomeo Intieri, celebre Matematico ed Economista, su progetti del quale furono costruiti in Baselice nel 1732 un piccolo edificio chiamato Stufa destinato a stufare il grano perché non fermentasse, e un

granaio davvero monumentale, capace di contenere varie migliaia di tomoli di grano. Detto granaio è stato demolito dopo il terremoto del 1962. Sotto lo stesso marchese fu approntato a Baselice nel 1753 il cosiddetto catasto onciario. Durante il decennio francese (1806-1815) Baselice venne aggregata nell'anno 1811 alla nuova provincia di Campobasso. Negli anni successivi si verificarono tanti avvenimenti a Baselice, come nel resto dell'Italia meridionale: la spartizione e la quotizzazione del demanio feudale, il primo brigantaggio del 1808-1809, le lotte delle società segrete, la fine del regno borbonico, il secondo brigantaggio del 1861-1864, durante il quale nella Valfortore si distinse il brigante baselicese Antonio Secola. Con l'Unità d'Italia nel 1861 Baselice entrò a far parte della nuova provincia di Benevento. Nel campo della cultura e dei fermenti innovatori Baselice è stata terra fertile di ingegneri forti, come ebbe a definirla il grande scienziato Leonardo Bianchi, originario della Valfortore. Ha dato i natali, tra gli altri, a Luigi Capuano (1812-1897), magistrato insigne, docente di Istituzione di Diritto Romano presso l'Università di Napoli, di cui fu anche Rettore; a Pasquale Carusi (1768-1851), medico illustre, discepolo prediletto e amico di Domenico Cirillo; a Giuseppe Maria Carusi (1814-1892), figlio di Pasquale, anch'egli medico valente e autore di numerose pubblicazioni scientifiche; a mons. Gervasio de Mathia (1785-1839), uno dei più grandi educatori e professori dell'Italia meridionale; a Gennaro Lopez (nato il 1802 e morto ancor giovane in carcere a Napoli), patriota e martire della libertà, fondatore della setta: "i liberali decisi". In casa dei tre fratelli Carusi (Antonio, Domenico e Giuseppe Maria), esisteva una raccolta di fossili di ogni specie rinvenuti ai confini del territorio di Baselice con Colle Sannita; v'era altresì una biblioteca ricca di ben 4000 volumi, aperta tutti i giorni alla gioventù studiosa. Nel campo dell'artigianato, Baselice vantava una rinomata fabbrica di oggetti in terracotta. Riguardo al folclore, il paese ha conservato ben poco delle tradizionali secolari usanze [...]. Oggi Baselice costituisce uno dei punti nodali dello sviluppo del Fortore. Il suo avvenire è legato alla razionalizzazione della zootecnica, ma anche alla rivalorizzazione della viticoltura. Da tempi lontani infatti si producono dei vini tipici, tra i quali il più conosciuto è il delizioso Moscato di Baselice¹⁰".

¹⁰ Cfr. <https://sito.libero.it/baselice/storia-di-baselice>. Bibliografia: Fiorangelo Morrone, La «Legenda» del beato Giovanni eremita da Tufara, Nuove Edizioni Tempi Moderni, Napoli 1992; Idem, Storia di Baselice e dell'Alta Valfortore (1000-1636), Arte Tipografica.



Fig.1.7a: Centro abitato di Baselice, da Google earth 06/2019.

Oltre a Baselice, nel territorio non sono presenti armature urbane tali da configurare borghi o frazioni in contiguità con il tessuto del capoluogo; di contro, va comunque detto, che l'abitato agricolo si organizza in alcune minutissime frazioni.

Il centro di Baselice è facilmente individuabile dal Castello, dal suo intorno e dal rione Montetto-Pietà che assumono le caratteristiche di insieme architettonico indipendente e di Rocca-Fulcro, intorno alla quale si è andato completando, compatibilmente con la morfologia territoriale, l'agglomerato urbano. Inoltre, l'eminenza su cui è sorto il paese, ha contribuito a fornire il ruolo di vedetta, caratterizzando anche l'immagine urbana come centro avviluppato ai piedi di un elemento dominante. Il territorio comunale è caratterizzato da numerose ondulazioni con salti di quota a volte superiori ai cento metri ad andamento collinare. I collegamenti tra le varie porzioni urbane sono classificabili in tre tipi: in fondo valle, a mezza costa e sui crinali; i collegamenti trasversali (essendo assenti interventi di viabilità con opere d'arte per superare i dislivelli) presentano pendenze molto elevate, raccordando le viabilità di cresta con quelle di mezza costa e

con le viabilità di fondovalle. Tutte queste difficoltà (orografiche e geologiche) hanno condizionato notevolmente lo sviluppo dei centri abitati e della rete della viabilità.

1.7.1 Sistema insediativo locale in rapporto al PTCP.

Il PTCP, dal punto di vista dei sistemi insediativi, allo scopo di assicurare la conservazione delle identità morfologiche e delle specificità locali dell'assetto insediativo della Provincia, ma anche per potenziarne le valenze funzionali e valorizzarne le risorse economiche, culturali e paesaggistiche, individua i cosiddetti *sistemi insediativi locali*, rispetto ai quali sono organizzati gli indirizzi di guida per la redazione dei piani regolatori comunali. Per tale semplificazione, in primo luogo il territorio provinciale è stato suddiviso in "*ambienti insediativi*" (insediamenti montani e pedemontani, insediamenti collinari, insediamenti collinari-vallivi) attraverso i quali è possibile individuare un ambito geografico omogeneo, ancora molto aggregato, riconoscibile sulla scorta di interpretazioni di tipo geografico e fisico-morfologico. Baselice rientra negli **insediamenti montani, dei quali fanno parte** i nuclei abitati, capoluoghi, frazioni e contrade, localizzati a quota oltre i 599 m. s.l.m.

63

	Quota Centro	Quota Minima	Quota Max	Area km ²
Baselice	620	303	966	47,82

Per quanto riguarda l'interpretazione dei *sistemi insediativi locali*, relativo al sistema comprendente centri, insediamenti produttivi, infrastrutture di collegamento e di servizio, insediamenti sparsi, riconoscibili per comuni caratteri formali e funzionali, in particolare per i rapporti tra morfologia insediativa e struttura fisica del contesto, Baselice rientra nel sistema insediativo della Valle del Fortore, al quale appartengono anche i comuni di Castelvete di Valfortore, Foiano in Valfortore, Montefalcone di Valfortore e San Bartolomeo in Galdo, descritto nella tavola "A 2.5f" del PTCP.

L'ambito della Valle del Fortore è ubicato nella estrema parte nord-orientale della Provincia, al confine con le province di Campobasso e Foggia, in un territorio per gran parte montuoso. San Bartolomeo in Galdo è, come già detto, il comune maggiormente dotato di servizi e attrezzature di livello superiore, ma non riesce ad esercitare il ruolo che gli compete di *polo attrattivo* per i comuni contermini a causa dell'annoso problema mai risolto della pessima qualità delle infrastrutture. L'ambito presenta una molteplicità di valori ambientali, paesaggistici e culturali. Gran parte del territorio dell'ambito è occupato dalle emergenze naturalistiche, geopaleontologiche e storico-culturali delimitate dai Siti di Interesse Comunitari (SIC) denominati *"Sorgenti e Alta Valle del Fiume Fortore"* e *"Bosco di Castelvetero di Valfortore"*, oltre che da una serie di piccole colline di interesse paesaggistico e dal lago di San Vincenzo. Il centro storico di Baselice rappresenta un centro fortificato di origine medievale, di forma lineare-assiale, appartenente ad un sistema di valle.

64

In PTCP, sulla scorta delle interpretazioni insediative e paesaggistiche regionali ha individuato, infine, n.5 **"Ambiti Insediativi"**, determinati sulla scorta di interpretazioni di carattere geomorfologico, paesaggistico e culturale, nonché seguendo la *"geografia dei processi di autoriconoscimento delle identità locali e di autorganizzazione nello sviluppo"*. Secondo questa ulteriore aggregazione, Baselice rientra nel **sistema degli insediamenti rurali del Fortore.**

La tavola "A5" descrive l'evoluzione storica delle dinamiche insediative di Baselice facendo riferimento alla cartografia IGM storica, dal 1860 fino agli anni sessanta del novecento. Evidenzia, poi, le aggiunte insediative attraverso lo studio della Carta Tecnica Regionale (CTR) del 1998 e di quella del 2004. Nella Tavola A5 sono rappresentati i seguenti elementi:

- le strutture rupestri arcaiche con siti ipogei;
- il nucleo originario di epoca medievale (1.000 – 1.400 d.c.);
- il tessuto urbano storico consolidato tra il 1.600 e il 1.900;
- il tessuto urbano consolidato dopo il 1980;

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

- il nucleo di insediamenti produttivi;
- il cimitero comunale;
- i principali insediamenti rurali extraurbani;
- le masserie e i piccoli insediamenti rurali extraurbani.

1.7.2 Aree di interesse archeologico¹¹.

Dagli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, concernenti il tema in oggetto, risulta che a Baselice insiste un solo vincolo relativo all'area nei pressi del torrente Cervaro (Art. 5 D.L. 29-10-1999 Nota n. 5259/35 del 23-03-2001).

Sono inoltre segnalati nel territorio comunale diversi rinvenimenti di interesse archeologico censiti, per grandi linee, nella Tavola "4.1 Risorse paesaggistiche", come di seguito riportato:

- Rinvenimenti di sepolture, monete, bronzetti, ceramiche e altre antichità in tutto il territorio comunale, ed in particolare nelle località Saliceta, Toppo Clemente, Piano Covella, S. Vincenzo, Defenza, Fontana dell'Ancino, Fontana di frode, Porcara, S. Pietro, Pesco di Lauro, Soglio, Ripa della Cappella, Pietramonte, Monte Vendemmia, Monte Barbato, sono noti sin dall'Ottocento e alcuni di questi avevano costituito la parte antiquaria della collezione Carusi. In località Torretta è segnalato dall'Archeoclub il recupero in superficie di materiali ceramici, principalmente di epoca sannitica, con tracce di una possibile fattoria e di annesse sepolture¹².

65

¹¹ Bibliografia: F. Colonna, 'Baselice', in NSc 1886, p. 137; A. Maiuri, *Passeggiate campane*, Firenze 1950 (ed. consultata: Milano 1990), pp. 322-324, con n. 3 a p. 434; P. Cavuoto, 'Ricerche archeologiche caudine', in Samnium 34, 1961, pp. 181-191; C. Castaldo, *La Valle Caudina a Sud del Mezzogiorno. Quale ruolo nelle prospettive di sviluppo?*, Torrecuso s.d. [ma: 1984], pp. 59-72; F. Cillo, *Le Forche Caudine (nuove ipotesi di ricerca e di studio)*, Benevento 1988, figg. a p. 12-13; "Dopo la polvere". Rilevazione degli interventi di recupero post-sismico del patrimonio archeologico, architettonico ed artistico delle regioni Campania e Basilicata danneggiato dal terremoto del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 (anni 1985-1993). Tomo III. Province di Benevento - Caserta - Napoli, a cura di G. Proietti, Roma 1994, p. 108.

¹² Bibliografia: G. De Petra, 'Baselice. Di un raro tetradramma di Cora, trovato nel territorio del comune', in NSc 1896, pp. 299-300; R. Cantilena, 'Le collezioni monetali', in *Le Collezioni del Museo Nazionale di Napoli*, a cura di R. e L. Pedicini, Roma 1989, pp. 182 nr. 8 e foto a p. 185; F. Morrone, *Storia di Baselize e dell'alta Valfortore*, Napoli 1992, pp. 2-6, 15-20; G. Marucci, 'Un Ponte Romano sul fiume Fortore? Grazie all'Archeoclub di Baselize', in *Realtà Sannita*, 1 maggio 1992, p. 4; documenti in Archivio AB.

- È stato rinvenuto nell'alveo del torrente Cervaro un insediamento del Neolitico antico (VI millennio a.C.) e medio finale (IV millennio a.C.); sui paleosuoli si sono recuperati buche di pali delle capanne, un pozzetto per derrate alimentari, un'area di crollo, e numerosi oggetti e frammenti ceramici; è stato apposto il vincolo archeologico. In località Ripa di Troia si è rinvenuta una sepoltura sannitica con un gruzzolo di 8 monete il cui termine cronologico inferiore, indicativo della data di occultamento, è segnato da una coniazione tarantina del 334-330 a.C. Frammenti di ceramica acroma sono stati rinvenuti dall'Archeoclub di Baselice in località Mulino-abbasso¹³.

Sono inoltre da menzionare i seguenti edifici e siti storici vincolati:

- Casina già Osteria de' Briganti, strada prov.le Baselice-Ponte 7 luci, D.M. 03.06.1988, f.33, p.lle 217, 218;
- Palazzo Lembo, in p.za Porta d'Accapo, D.M. 21.05.1988, f.30, p.lle 217, 21850, 51, 52, 53, 54, 55, 246, 250, 252, 584, 585, 586, 587;
- Chiesa di S. Antonio, in p.za Porta d'Accapo, f.30, p.lle B77.

66

Nelle norme tecniche di attuazione del PUC si provvederà ad inserire adeguati strumenti di verifica archeologica per le zone ritenute di maggiore sensibilità e per quelle segnalate dalla competente Soprintendenza.

1.8 SISTEMA DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

In riferimento al c.5¹⁴ dell'art.141 delle NTA del PTCP, la ricognizione del **patrimonio turistico-ricettivo** alberghiero ed extra-alberghiero esistente in Baselice ha rilevato una sostanziale penuria, nonostante le

¹³ Bibliografia: E. Galasso, Tra i Sanniti in terra beneventana, Benevento 1983, p. 40 e fig. 36 a p. 41; F. Morrone, 'Le spoglie di un soldato sannita ci narrano le sue vicende di guerra', in Sannio oggi, ottobre 1987, p. 3; E. Galasso, Il Museo del Sannio.

¹⁴ Art.141 c.5: I Comuni procedono, ai sensi della L.R.C. n. 16/00, ad una ricognizione del patrimonio ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero esistente, in uno alle relative dotazioni complementari, anche per promuovere in coordinamento con la Provincia di Benevento la costituzione di una rete delle strutture turistiche di livello provinciale.

potenzialità attrattive del territorio. Se, in generale, nel contesto del turismo regionale, la provincia beneventana ha risentito della forza attrattiva esercitata dalle località costiere di fama internazionale, di una programmazione di settore poco unitaria e di una insufficiente promozione del territorio con appropriate politiche di *marketing* finalizzate all'inserimento nei circuiti internazionali della domanda, nella difficoltà a rendere "visibili" le qualità naturali e storiche che la caratterizzano, ancor più il territorio di Baselice rimane misconosciuto. I posti letto totali nel territorio di Baselice (anno 2016) per l'accoglienza turistica sono una decina, in n.3 agriturismi. Inoltre, vi sono altre strutture che offrono occasionalmente ospitalità. Non vi sono alberghi. Tale dotazione appare assolutamente insufficiente, in considerazione dei flussi turistici accertati nell'ultimo decennio nell'area del Fortore, del cui comprensorio Baselice fa parte. Ma soprattutto, la dotazione attuale appare insufficiente nell'ipotesi di sviluppo di itinerari turistici legati al mondo delle escursioni naturalistiche. Del resto, tale dato induce a riflettere sulla ancora scarsa capacità di attrattiva turistica della provincia e soprattutto sull'incapacità di offrire un prodotto in grado di invogliare il turista verso un soggiorno prolungato. Quanto ai **servizi**, va rilevato che per le strutture scolastiche di secondo grado, il comune di Baselice gravita nell'area di influenza di San Bartolomeo in Galdo e della città di Benevento. Nel territorio comunale insistono i seguenti plessi scolastici:

67

- Scuola (statale) dell'infanzia e primaria Baselice, Via L. Capuano 82020 Baselice BN (Istituto principale: BNIC82500A Bartolomeo in Galdo - San Bartolomeo in Galdo);
- Scuola (paritaria) Maria Cristina Brando, Via Borgo 40, 82020 Baselice BN;
- Istituto Professionale Servizi Baselice, Borgo Oliveto 82020 Baselice (Istituto principale: BNIS00400D E. Medi - San Bartolomeo in Galdo)

Le strutture socio-sanitarie della Provincia di Benevento sono

organizzate dall' ASL di Benevento e dall'Azienda Ospedaliera San Pio (ex Rummo) di Benevento. Il comune di Baselice appartiene al distretto sanitario ASL "Alto Sannio". In paese è presente il "Presidio di Continuità Assistenziale (ex G.M.)" e la "Sala Prelievi".

Sono inoltre presenti tre agenzie bancarie, l'ufficio postale e la farmacia.

Per quanto concerne le **attività produttive**, nel territorio di Baselice insiste un'area PIP in località Casamatella, già infrastrutturata, dove risulta presente un acceleratore di impresa, allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività artigianali, industriali, commerciali e turistiche, finanziato con sulle risorse di cui al POR/FESR Campania 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.5.

1.9 SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE.

68

1.9.1 Rete stradale.

Il comune di Baselice si colloca nel comprensorio del Fortore tra i comuni di S. Bartolomeo in Galdo, Foiano Val Fortore, Colle Sannita, Castelvetero in Val Fortore, e con esse è collegato mediante un antico sistema viario che attraversa l'abitato. L'andamento di tale viabilità è fortemente accidentato, acclive e curvilineo, sia nella parte a valle in direzione di S. Bartolomeo in Galdo, fino all'intersezione con il torrente Fortore sia nella parte a monte in direzione di Benevento, Foiano e Circello. Baselice è collegata alle vicine Foiano di Valfortore e San Bartolomeo in Galdo attraverso la S.P. n.54, "Ponte Carboniera – Ponte Sette luci". Tale viabilità, che insiste nella parte meridionale del territorio comunale (per circa 12 km), attraversando il comune, prima in direzione est-ovest (da Ponte Sette luci verso Baselice e poi oltre fino al bivio per Ponte Carboniera), e poi in direzione nord-sud (dal bivio fino a Ponte Carboniera). Lungo il tracciato della via provinciale si contano almeno due fenomeni franosi principali, classificabili come

scorrimenti rototraslativi a cinematica periodica, e altre aree affette da fenomeni franosi, tutti del tipo colamento, a cinematica intermittente. Baselice è collegata a Colle Sannita e a Castelvetero di Valfortore attraverso la S.P. n.55 (per circa 3,4 km, attraversando per lo più i territori dei comuni vicini), dove sono rilevati altri numerosi fenomeni franosi principali, ascrivibili ai colamenti, con direttrici di movimento vergenti verso i sottostanti valloni, con cinematica di tipo intermittente. Per un piccolo tratto, attraversa il territorio di Baselice anche la sp 52, che collega Colle Sannita a Castelvetero di Valfortore. Lungo l'estremo settore occidentale, il territorio comunale è attraversato, per circa 500 metri, dalla sp 56 che, in direzione sud-nord, collega i comuni della Valle del Tammaro al confine con il Molise. Vi è, inoltre, una fitta e tortuosa teoria di strade comunali, la maggior parte delle quali carrabile.

Le infrastrutture comunali sono rappresentate nella Tavola "A2" denominata, appunto, "Rete stradale", laddove dove sono riportati, in legenda, i seguenti dati:

69

- Strade provinciali con caratteristiche a norma dell'art.2 del DLgs 285/1992 "Codice della strada" e s.m.i., e ai sensi dell'art.26 del DPR 495/1992 (Regolamento d'attuazione del C.d.S.) - Strada Tipo C;
- SP 52 "Decorata - Castelvetero - S. Bartolomeo", dalla SS 212 a Decorata, attraverso Castelvetero, fino all'innesto della SP n.51 in S. Bartolomeo - D.L 24/09/1895 e D.M. 04.03.1961 - lunghezza totale: Km 23+800 (nel comune di Baselice km 1+130);
- SP 54 "Ponte Carboniera - Baselice - Ponte Sette Luci", da Ponte Carboniera, sulla SP 51, fino a Baselice e poi al Ponte Sette Luci - D.P.R. 11/04/1950 - lunghezza totale: Km 17+375 (nel comune di Baselice km 12);
- SP 55 "Serie 34 II Tronco", da Baselice fino alla SS 212 in Colle Sannita - D.L 23/07/1881 - lunghezza totale: Km 11+320 (nel comune di Baselice km 3+400);

- SP 56 "Molinara - Franzese", da Molinara all'innesto della SP 51 nel Comune di S. Marco dei Cavoti, fino all'innesto della SP 55 - D.P.R.04/02/1955 e Delib. G.R. n.10864 del 03.12.1976 - lunghezza totale: Km 16+900 (nel comune di Baselice km 0+970);

Strade comunali principali con caratteristiche a norma dell'art.2 del DLgs 285/1992 "Codice della strada" e s.m.i., e ai sensi dell'art.26 del DPR 495/1992 (Regolamento d'attuazione del C.d.S.) - Strade Tipo C, D, E, F.

1.9.2 Sottoservizi urbani.

Sul territorio Comunale e, in particolare nel centro abitato del capoluogo Baselice, sono presenti le seguenti reti tecnologiche:

- rete fognaria;
- rete di distribuzione idrica;
- rete di distribuzione del gas-metano;
- rete distribuzione energia elettrica;
- rete telefonica.

70

1.10 AREE NATURALI PROTETTE E REGIME VINCOLISTICO.

Il regime vincolistico riguarda porzioni di territorio protette a vario titolo da normativa di livello comunitario, nazionale e regionale, facendo riferimento alle diverse tipologie di area naturale protetta (parchi, siti Bioitaly, laghi e fiumi tutelati), tenuto conto della loro estensione rispetto all'intero territorio comunale. Gli elementi territoriali vincolati sono cartografati nella tavola "A6.1" (in scala 1/10.000) denominata "Regime vincolistico, Codice bb.cc. e del Paesaggio e altri vincoli territoriali".

1.10.1 Aree protette di livello comunitario: ZSC IT8020016 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore.

Nel territorio comunale insiste l'area "Natura 2000"¹⁵ denominata Z.S.C. (Zona Conservazione Speciale, già S.I.C.) **IT8020016 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore**, riportata, con gli altri proposti siti di importanza comunitaria, nell'elenco pubblicato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005. Il territorio protetto, tutto nella Provincia di Benevento, ha superficie pari a HA 2.512¹⁶ e riguarda la parte orientale del comune di Baselice, con quote altimetriche che oscillano intorno ai 400 m.s.l.m. Il suo perimetro tocca, oltre che il comune di Baselice, anche i comuni di Montefalcone di V.F., Foiano in V.F. e San Bartolomeo in G., tutti rientranti nella perimetrazione della Comunità Montana del Fortore. Presenta n.3 habitat di importanza comunitaria (allegato 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE):

- codice 3250 (Fiumi mediterranei a flusso permanente Glauclium

71

¹⁵ I SIC e le ZPS derivano dal recepimento della Direttiva "Habitat" (Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche") avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Il DPR 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie, unitamente alla legge n.157/92; il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio; il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.03.2005, individua le aree in questione; la decisione della Commissione 2006/613/CE, del 19 luglio 2006, adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea [notificata con il numero C(2006) 3261], in cui sono elencati anche i p.S.I.C. della Regione Campania; l'ordinanza del TAR Lazio (n. 6856, 24 novembre 2005, Sez. II Bis, Roma) confermata con ordinanza n.783/06 del 14 febbraio 2006 dal Consiglio di Stato, ha sospeso l'efficacia del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 "Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)" e pertanto consente l'identificazione delle aree ZPS e ZSC con le aree naturali protette.

¹⁶ Superficie determinata estraendo i dati territoriali dalla scheda NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM e dalla Deliberazione Giunta Regionale n.23 del 19 gennaio 2007 "Area Generale di Coordinamento n.11 - Sviluppo Attività Settore Primario - n. 5 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania: Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Con allegati". Allegato 1 "Elenco proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) della Regione Campania". BURC - n.11 del 01.02.2007.

flavum - superficie 242,30 ha – 10% del totale),

- codice 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue - Thero-Brachypodietea – superficie ha 242,30 - 10% del totale);
- codice 8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica – superficie ha 12,15 – 5% del totale).

Si tratta di un Sito totalmente caratterizzato dal fiume Fortore, che nasce in località Trivolicchio, nel territorio di Montefalcone di Val Fortore e poi prosegue verso nord, fino alla foce in Adriatico.

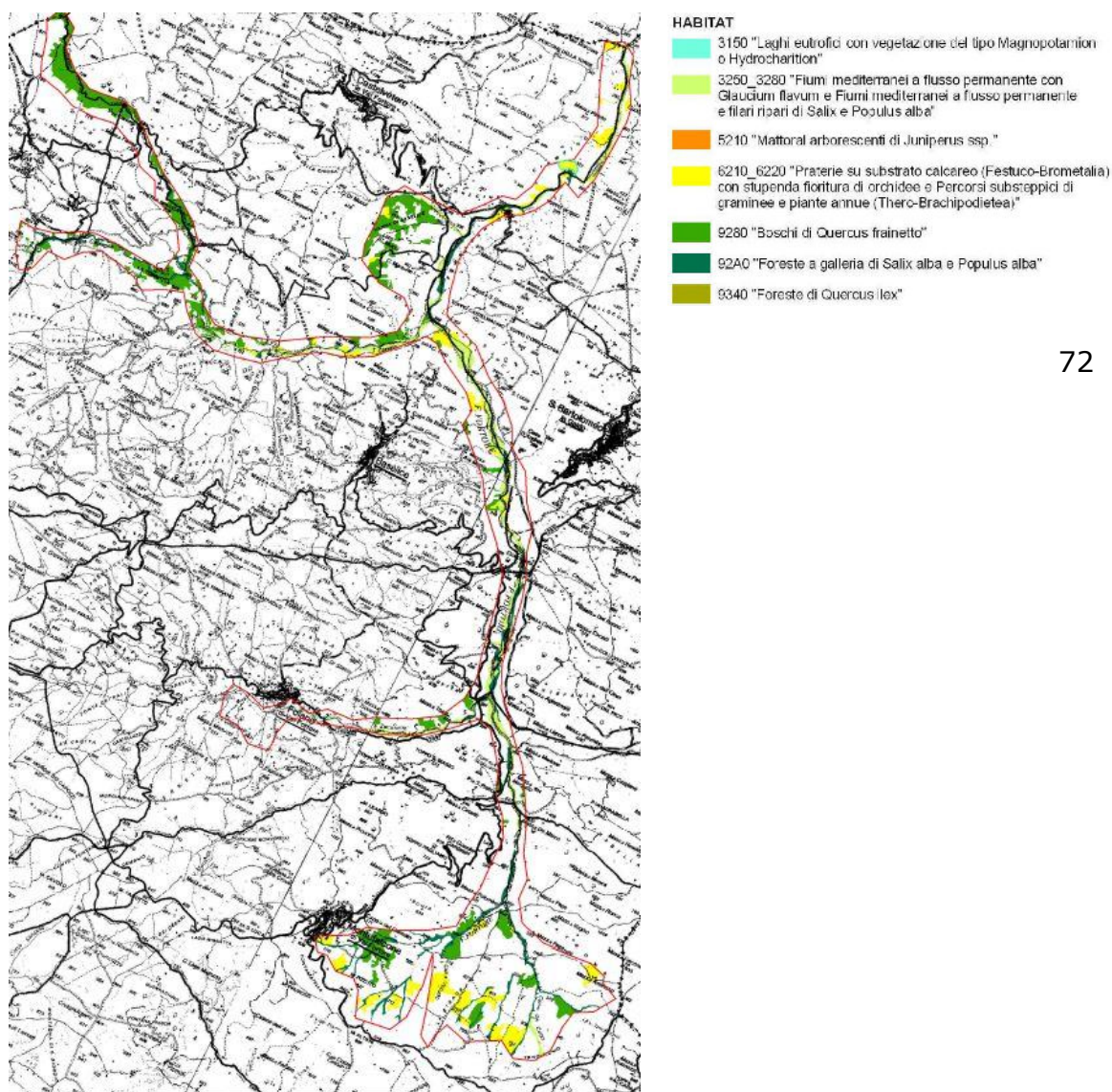


Fig.1.10.1a: Carta degli habitat (da "Il fiume Fortore: studi preliminari al piano di gestione dei SIC", Centro studi naturalistici Onlus – anno 2008).

1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

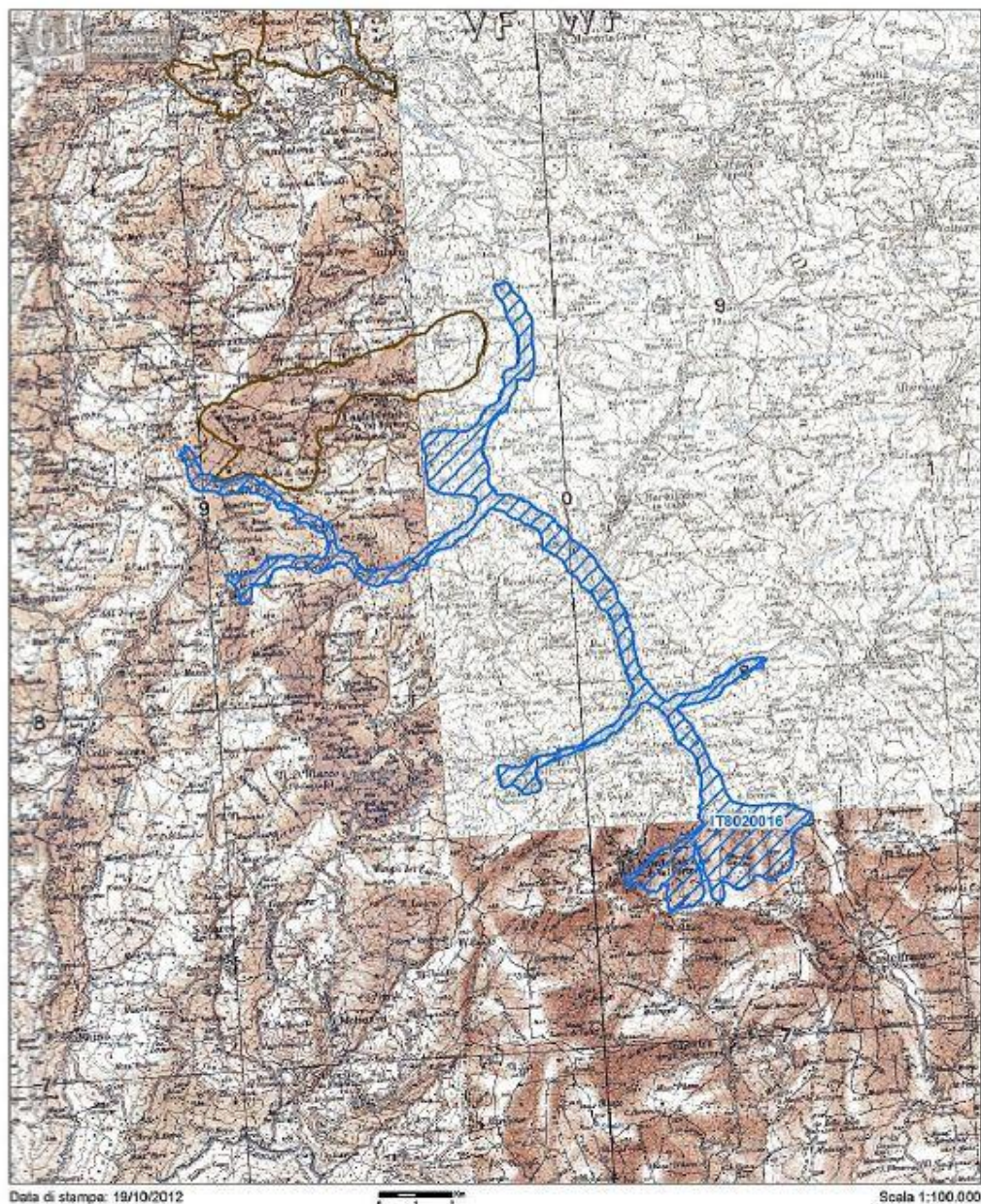


Regione: Campania

Codice sito: IT8020016

Superficie (ha): 2512

Denominazione: Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore



Legenda
[Blue hatched box] sito IT8020016
[Yellow box] altri siti
Base cartografica: IGM 1:100'000

Fig.1.10.1a: Z.S.C. IT8020016 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore (Fonte: minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie).

La prima parte del corso del fiume è tortuosa, tuttavia la velocità delle sue acque è piuttosto modesta, tranne che in casi eccezionali. Il fiume

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.

è ricco di acqua nel periodo autunnale e primaverile, mentre è in magra in luglio ed agosto. L'ambiente, è quello tipico di un alto corso fluviale mediterraneo.

1.10.2 Regime vincolistico di livello nazionale.

Sono aree protette di **"livello nazionale"** quelle "tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio¹⁷" come di seguito riportato:

- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, quali il fiume Fortore, il torrente Cervaro e i valloni, del Castagno, della Chiusa, Lame Vecchie, Maltempo, Mazzocca, Santa Maria, (lago) San Vincenzo e Zoza;

¹⁷ Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006).

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

1. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO.

- i territori coperti da foreste e da boschi¹⁸ perimetrati a norma delle leggi della Regione Campania n.11/96 e n.5/99;
- i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, come riportati nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, Area Tematica Catasto degli Incendi Boschivi¹⁹, e come censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- le aree gravate da usi civici²⁰ ai sensi della legge 16.06.1927 n.1766, vincolata con decreto 23.09.1937.

Risultano inoltre vincolati, ai sensi del Codice BB.CC. e per effetto dei decreti ministeriali specifici, i seguenti beni immobili:

- area archeologica nei pressi del torrente Cervaro (Art. 5 D.L. 29-10-1999 Nota n. 5259/35 del 23-03-2001);
- Casina già Osteria de' Briganti, strada prov.le Baseline-Ponte 7 luci, D.M. 03.06.1988, f.33, p.lle 217, 218;
- Palazzo Lembo, in p.za Porta d'Accapo, D.M. 21.05.1988, f.30, p.lle 217, 21850, 51, 52, 53, 54, 55, 246, 250, 252, 584, 585, 586, 587;
- Chiesa di S.Antonio, in p.za Porta d'Accapo, f.30, p.lle B77.

75

¹⁸ Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

¹⁹ Fonte: Regione Campania - Servizio SIT - Area Governo del Territorio - Settore monitoraggio e controllo accordi di programma. Area Tematica: Catasto Incendi Boschivi - Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, tutela beni paesistico, ambientale e culturale. Anni 2000 - 2004. Metodologia di progetto per la formazione del catasto degli incendi boschivi: elaborazione immagini da satelliti; confronto tra diverse combinazioni di bande per individuare i pixel bruciati; perimetrazione vettoriale dei pixel bruciati; ubicazione sul territorio comunale; sovrapposizione Incendio-Catasto (rif: Ortofoto).

²⁰ In realtà il Bosco Baseline o Tiengo insiste sul territorio di San Nazzaro. All'epoca del decreto (1937) sugli usi civici i territori di Baseline e San Nazzaro costituivano un unico comune.

1.10.3 Aree protette di livello regionale e provinciale.

Sono da considerare aree protette di **"livello regionale"** quelle definite in sede di PTR nell'ambito della "Rete Ecologica Regionale". In riferimento a tale quadro di riferimento, nell'area di studio insiste il Sistema ambientale poi rideterminato in sede di PTCP. E quindi il livello regionale, in pratica, coincide con quello provinciale.

Sono da considerare come aree protette di **"livello provinciale"** quelle perimetrate dal PTCP nel "Sistema Ambientale e naturalistico", e ridisegnate in sede di PUC, ai sensi degli artt.13 e 22 del PTCP, come già riferito nel precedente paragrafo 2.1.3, nella Tavola "A6.2 Prescrizioni PTCP – Sistema Ambientale" [v. § 2.1.3].

Esse sono le seguenti²¹:

- il "Corridoio ecologico di livello regionale del Fortore" (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda);
- il "Corridoio ecologico di livello locale del torrente Cervaro" (fascia di almeno metri 150 per lato, dalla sponda);
- i corridoi ecologici di livello comunale di tutte le aste fluviali rientranti nell'elenco delle acque pubbliche;

76

²¹ Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, Art.16:

"Nella Tavola B.1.1 sono identificati i seguenti capisaldi del sistema ambientale e naturalistico:

- corridoi ecologici regionali del Volturno, del Calore, del Fortore, dell'Isclero, del Sabato e del Tammaro (fascia di almeno metri 300 per lato, dalla sponda);
- corridoi ecologici di livello provinciale del Miscano, del Tammarecchia, del Titerno e dell'Ufita (fascia di almeno metri 200 per lato, dalla sponda);
- corridoi ecologici di livello locale del Cammarota, del Reventa, del Casiniello, del Cervaro, del Grassano, del Lente, del Mele, del Palinferno-Serretelle, del Porcella, del Reinello, del San Nicola, del Sassinoro del Vallone San Giovanni e dello Zucariello (fascia di almeno metri 150 per lato, dalla sponda);
- corridoi ecologici di livello comunale dei fiumi, dei torrenti e di tutte le aste fluviali rientranti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (fascia di almeno metri 50 per lato, dalla sponda);
- riserve di naturalità (massicci carbonatici del Matese, del Partenio e del Taburno-Camposauro);
- riserve secondarie di naturalità (sistemi orografici minori di Montaurio, del Casone Cocca, di Colle San Martino, di Monte Tairano e Monte Burano);
- aree puntiformi o "stepping zones" (del Bosco di Ceppaloni, del Bosco di Santa Barbara, dell'Ambito della Leonessa e di Monte Acero);
- aree di protezione dei massicci carbonatici;
- aree di protezione dei corridoi ecologici;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC).
- Zone di Protezione speciale (ZPS) [...]"

- le fasce di protezione dei corridoi ecologici succitati;
- la "Riserva secondaria di naturalità del Casone Cocca";
- il sito "Natura 2000" delle Sorgenti del Fortore (SIC o ZSC);
- l' "Area naturale strategica del Fortore-Bosco di Castelfranco in Miscano" di cui all'art.15 del PTCP, la cui superficie (che riguarda diversi comuni della Provincia), per quel che concerne Baselice, rientra in parte nella fascia del Corridoio ecologico del Fortore (sovrapponendosi allo stesso); l' "Area naturale strategica" succitata potrà essere definitivamente perimetrata, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, in sede di definizione dei progetti strategici del Sistema Ambientale del PTCP.

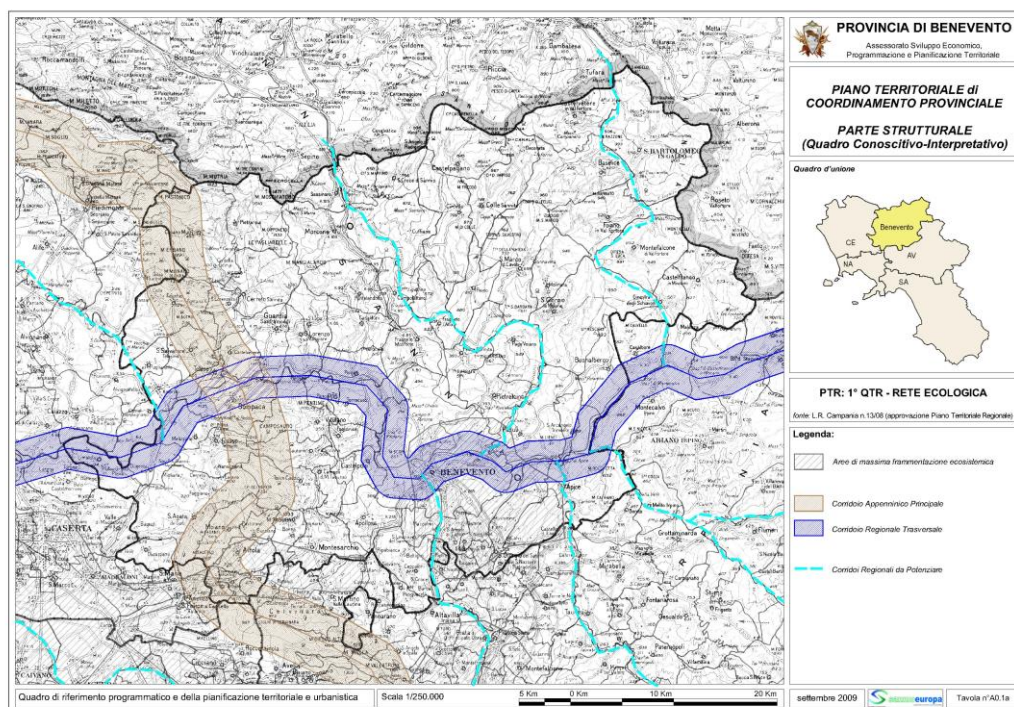


Fig.1.10.3a: tavola A0.10a del PTCP - Rete ecologica regionale.

1.10.4 Altri vincoli.

Sono da considerarsi alla stregua di vincoli anche le fasce di rispetto cartografate negli elaborati allegati al PUC e quelle non cartografate che rappresentano aree la cui utilizzazione ai fini edificatori, e non solo, risulta limitata in funzione della normativa statale e regionale vigente, nonché in funzione di particolari vincoli relativi al presente

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

Piano e/o alla pianificazione sovraordinata. Essi sono:

- la fascia di rispetto cimiteriale profonda 200 metri dal muro di cinta del cimitero, secondo il dettato del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e s.m.i.;
- le fasce di rispetto stradale determinate secondo il Codice della strada e il relativo regolamento di attuazione;
- le fasce di rispetto fluviale profonde dai 10 ai 50 metri dal limite dell'area demaniale a norma della L.R. Campania n.14/1982 (per le acque iscritte e per quelle non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche);
- le fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione profonde in misura non inferiore a quanto stabilito dagli artt.4 e 6 del DPCM 08.07.2003, e secondo i parametri del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29.05.2008;
- le fasce di rispetto del metanodotto profonde da 13,50 a 30 metri dal bordo del collettore a norma del D.M. 24.11.1984 (G.U. n.12 del 15.01.1985);
- le fasce di salvaguardia delle risorse idriche di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.1896/90, DPR n.236/88 e D.Lgs. n.152/99 e distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto con raggio di 200 metri dall'opera di presa, come delimitate dall'Ente gestore, considerando le caratteristiche idrogeologiche e di vulnerabilità degli acquiferi destinati al consumo umano ed osservando quanto prescritto dalla normativa vigente;
- le fasce di rispetto per gli impianti di depurazione non inferiori a 100 metri dal perimetro dell'area destinata all'impianto stesso, ai sensi del DMLL 04.02.1977;
- le aree di vincolo idrogeologico (intero territorio comunale a meno del centro abitato), ai sensi del Regio decreto 30.12.1923 n.3267.

78

1.11 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO E COMUNALE.

Di seguito si riporta il quadro della pianificazione territoriale vigente sul territorio di Baselite, utile per operare la "verifica di coerenza" con gli obiettivi del PUC:

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselite - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

- **Piano Territoriale Regionale (PTR)**, approvato con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008.
- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di BN (PTCP)** approvato con Delibera di C.P. n.27 del 26.07.12 e con Delibera di Giunta Regionale n.596 del 19.10.12 - BURC n.68 del 29.10.2012.

1.11.1 Piano Territoriale Regionale (PTR).

La Regione Campania ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR) con Legge Regionale n.13 del 13 ottobre 2008, ai sensi del comma 3 dell'art.15 della legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004. Il Piano, che risulta costituito da Relazione, Documento di Piano, Linee Guida per il Paesaggio in Campania, e Cartografia di Piano, si propone come strumento d'inquadramento, d'indirizzo e di promozione di azioni integrate. Al fine di ridurre le condizioni d'incertezza, in termini di conoscenza e interpretazione del territorio per le azioni dei diversi operatori istituzionali e non, all'interno di esso sono stati elaborati 5 Quadri Territoriali di Riferimento utili ad attivare una pianificazione d'area vasta concertata con le Province e Soprintendenze, e a definire gli indirizzi di pianificazione paesistica.

79

I cinque Quadri Territoriali di Riferimento sono i seguenti:

1. Il Quadro delle reti: la rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale che attraversano il territorio regionale. In particolare, la Regione Campania attua la pianificazione paesistica attraverso la costruzione della rete ecologica regionale anche allo scopo di contribuire al superamento della concezione del paesaggio come singolo bene immobile tutelato dalla legge, per passare ad una interpretazione del paesaggio come patrimonio costituito dal complesso organico di elementi culturali, sociali e naturali che l'ambiente ha accumulato nel tempo.
2. Il Quadro degli ambienti insediativi, individuati in numero di nove in rapporto alle caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama

insediativa. La Provincia di Benevento rientra nell'ambiente insediativo n.7 denominato Sannio, in riferimento al quale il PTR sintetizza i seguenti problemi: *"La realtà territoriale dell'ambiente ha subito massicce trasformazioni nell'ultimo ventennio, soprattutto in conseguenza del terremoto del 23 novembre 1980. Il riassetto idrogeologico, e più in generale, la difesa e la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una delle priorità dell'intera area. Sotto il profilo economico un primo ordine di problemi è relativo alla valorizzazione e al potenziamento delle colture "tipiche" presenti nell'ambito, che ben potrebbero integrarsi con forme turistiche innovative e compatibili con le qualità naturalistiche, ambientali e storiche presenti nell'ambiente. I problemi infrastrutturali ed insediativi possono così riassumersi: scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi; insufficiente presenza di viabilità trasversale interna; scarsa integrazione fra i centri; carenza di servizi ed attrezzature, con quelle esistenti concentrate prevalentemente nel comune capoluogo".*

80

3. Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), individuati in numero di 45, con una definizione che sottolinea la componente di sviluppo strategico. In particolare la Provincia di Benevento risulta interessata dagli STS A8 Partenio, A9 Taburno, B3 Pietrelcina, B5 Alto Tammaro, B6 Titerno, C2 Fortore, D2 Benevento e D4 Caserta.
4. Il Quadro dei campi territoriali complessi (CTC). Nel territorio regionale vengono individuati alcuni "campi territoriali" nei quali la sovrapposizione-intersezione dei precedenti Quadri Territoriali di Riferimento mette in evidenza degli spazi di particolare criticità, dei veri "punti caldi" (riferibili soprattutto a infrastrutture di interconnessione di particolare rilevanza, oppure ad aree di intensa concentrazione di fattori di rischio) dove si ritiene la Regione debba promuovere un'azione prioritaria di interventi particolarmente integrati.
5. Il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale tra i

comuni minori e delle raccomandazioni per lo svolgimento di "buone pratiche".

1.11.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è uno strumento di pianificazione complesso che riguarda vari aspetti del territorio, individuandone le destinazioni d'uso e le vocazioni prevalenti.

La proposta di PTCP di Benevento è stata approvata con Delibera di Giunta provinciale n.407 del 16.07.2010, approvato con Delibera di C.P. n.27 del 26.07.2012 e con Delibera di Giunta Regionale n.596 del 19.10.2012 - BURC n.68 del 29 ottobre 2012 (attinente alle tematiche del PUC). Il PTCP è costituito da un insieme di atti, documenti, cartografie e norme ed è diviso in "Parte strutturale" ("Quadro Conoscitivo-Interpretativo" e Quadro Strategico") e "Parte Programmatica". Mentre le Norme Tecniche di Attuazione sono relative sia alla parte strutturale che a quella programmatica del Piano. Gli elementi strutturali e programmatici assumono nelle NTA diversi gradi di efficacia, a seconda della rilevanza degli indirizzi e degli obiettivi stessi.

81

Gli obiettivi del PTCP sono articolati rispetto ai seguenti **n.3**
Macrosistemi:

1) Macro-Sistema ambientale;

2) Macro-Sistema insediativo e del patrimonio culturale e paesaggistico;

3) Macro-Sistema delle infrastrutture e dei servizi.

Essi, a loro volta, sono stati organizzati in ulteriori 15 sistemi allo scopo di individuare in maniera specifica, per ciascun sistema, le successive strategie e le azioni da intraprendere:

- Sistema ambientale e naturalistico (S1):
 - Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse agro-forestali (S2):
-

- Sistema della difesa delle risorse idriche (S3):
- Sistema della tutela del suolo e gestione di aree contaminate (S4):
- Sistema della gestione delle attività estrattive (S5):
- Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche (S6):
- Sistema del governo del rischio idrogeologico (S7):
- Sistema del governo del rischio sismico (S8):
- Sistema della gestione dei rifiuti (S9):
- Sistema insediativo (S10):
- Sistema storico-paesistico (S11):
- Sistema infrastrutturale viario (S12):
- Sistema dei servizi sovracomunali (S13):
- Sistema delle aree produttive (S14):
- Sistema socio-economico (S15):

Il presente PUC approfondisce le strategie dei "Sistemi" tematici individuati dal PTCP nell'ambito dei sette "Sistemi complessi" definiti nel precedente capitolo 2 (Sistema ambientale-naturalistico: Rete Ecologica Comunale; Sistema agro-forestale del territorio rurale e aperto; Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche; Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico; Sistema insediativo; Sistema del turismo, dei servizi e delle attività produttive; Sistema delle infrastrutture).

82

1.11.4 Piano Regolatore Generale previgente (1989).

Il Piano Regolatore Generale (PRG) di Baselice è stato adottato con delibera consiliare n.111 del 31.12.88 ed approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana n.765 del 23.10.89 e Delibera di G.R. n.3161 del 02.05.1990. Sono inoltre vigenti il Piano di Recupero (PdR approvato con Delibera di GRC del 13.10.1987), il Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP loc. Casamatella approvato con Delibera di C.C. n.31 del 26.09.2002) e il regolamento edilizio (RUEC). È stato

inoltre approvato con deliberazione di G.C. n.74 del 20.05.2008 il "Piano colore per l'edilizia storica".

Per quanto riguarda il PRG, la parte di analisi è stata approfondita, a suo tempo, in base alle problematiche derivanti dall'arroccamento e dalla mancanza di idonei collegamenti del paese con il territorio, dall'integrazione fra antico e nuovo, valutando il valore di risorsa del patrimonio esistente. Quindi scelta prioritaria è stato il raggiungimento di una migliore accessibilità territoriale tesa a rompere l'isolamento ed a segnare itinerari che consentano una rivalutazione funzionale ed ambientale.

Dall'indagine demografica relativa ai censimenti del 1961 e 1987 la popolazione residente ha subito un decremento passando da 3646 abitanti a 3172. Il PRG fissa la propria previsione al 1994 in 4110 abitanti con un incremento di 938 abitanti prendendo in considerazione, oltre al saldo naturale, variabili quali la quantificazione del rientro degli emigranti e l'incremento dei settori industriali, artigianali e commerciali. Tale previsione è risultata ampiamente sovradimensionata. Infatti oggi la popolazione continua a decrescere.

Il patrimonio edilizio esistente occupato ed adibito esclusivamente o promiscuamente ad abitazione consisteva, al 1987, complessivamente in 2070 stanze.

Gli obiettivi del Piano 1989 riguardano fundamentalmente le problematiche derivanti dalla carenza delle infrastrutture urbane e degli impianti pubblici, dalla carenza di servizi e di attività terziarie, dalle precarie condizioni in cui si svolgeva lo sviluppo urbano e dei danni prodotti dagli eventi sismici, dalle difficoltà del sistema delle comunicazioni, dalla crescente necessità della valutazione dell'impatto ambientale, come fase del processo di pianificazione per prevedere errori ambientali, sociali e sanitari, e dalla crescente necessità della tutela del paesaggio e più in generale dell'ambiente, e pertanto dalla tendenza ad integrare le condizioni ambientali nella complessa gestione ed utilizzazione del territorio e del governo stesso del territorio.

In rapporto a quanto detto il territorio comunale, nel Piano 1989, è stato suddiviso nelle seguenti zone:

- zona "A", riguardante le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
- zona "BR", riguardante le parti del territorio urbano completamente edificato che si differenzia dalla zona "A" perché non interessa parti urbane che rivestono carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale
- zona "BC", riguardante le aree edificate sottoposte a completamento
- zona "C", riguardante le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie coperta e di densità edilizia
- zona "D", riguardante le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; sono state localizzate in via Valfortore nei pressi dell'abitato di Baselice
- zona "E", riguardante le parti del territorio destinate ad usi agricoli. Gli strumenti urbanistici generali devono individuare le destinazioni colturali in atto nel territorio per tutelare le aree agricole particolarmente produttive evitando che esse siano utilizzate ai fini edilizi.
- zona "F", riguardante le parti del territorio da destinare all'insediamento di servizi a scala comunale ed intercomunale pubblici o di interesse pubblico e di uso pubblico

Il P.R.G. del 1989, nei circa trenta anni di efficacia, ha visto realizzarsi soprattutto la parte residenziale, mentre le previsioni relative standard e servizi risultano ancora disattese in parte.

Il deficit di infrastrutture lamentato nella relazione di PRG del 1989 è lo stesso riscontrabile oggi, a distanza di 40 anni.

2. STRUTTURA DEL PIANO.

Il PUC articola il proprio contenuto secondo il dettato dell'art.3 della L.R.C. n.16/2004, vale a dire in disposizioni strutturali, valide a tempo indeterminato, ed in disposizioni programmatiche, definite anche "Componente operativa", valide per il periodo di vigenza degli Atti di Programmazione degli Interventi (API), vale a dire per 3 anni.

Le "**Disposizioni strutturali**" sono coerenti con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP di Benevento, recentemente approvato, per quanto riguarda:

- gli obiettivi e gli indirizzi di attuazione da perseguire nel governo del territorio;
- la individuazione dei distinti elementi territoriali;
- le trasformazioni ammissibili, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali e di quelle di sviluppo;
- i criteri per la valutazione degli effetti ambientali;
- le aree non suscettive di trasformazione e quelle trasformabili nel rispetto dei vincoli o delle limitazioni per la tutela dei beni paesaggistico-ambientali e di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici, in particolare per quanto concerne l'assetto geologico e geomorfologico;
- la tutela e la valorizzazione compatibile dei centri storici e del patrimonio culturale, archeologico, etnografico;
- la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso la classificazione delle aree agricole;
- le modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione dei servizi per le centralità urbane e i servizi pubblici e privati di rango non locale;
- i criteri del calcolo del fabbisogno insediativo.

85

Le "Disposizioni Strutturali" si compongono di due elementi:

A. Parte strutturale - Quadro conoscitivo-interpretativo;

B. Parte Strutturale - Documento Strategico.

Le "**Disposizioni programmatico - operative**", hanno ad oggetto:

- il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti in un arco di un tempo determinato;
- il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionali e regionali sugli standard, documentandone la realizzabilità nell'ambito delle aree individuate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC;
- la definizione dei criteri di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione e alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali;
- la promozione della architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.

2.1 ARTICOLAZIONE DEL P.U.C.

86

Il Piano Urbanistico Comunale di Baseline segue il dettato degli artt.22 e seguenti della Legge Regione Campania 22.12.2004 n.16, con particolare attenzione all'art.23 che statuisce:

"1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi; b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi; c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b); d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione; e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baseline - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale; f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione; g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone; h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli; i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di: a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico; c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti [...]”.

87

Pertanto, le strategie di Piano sono sottoposte, attraverso la procedura di VAS, a verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata vigente e, in particolare, con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con L.R.C. n.13/08, e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Benevento, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.596 del 19.10.2012 pubblicata sul BURC n268 del 29 ottobre 2012.

Ovviamente, laddove necessario, la verifica di coerenza viene operata anche in funzione della restante pianificazione regionale, nonché con il regime vincolistico e delle eventuali aree protette.

Il Piano è articolato in:

- Parte Strutturale (Quadro Conoscitivo e Documento Strategico);
- Parte Programmatica, definita anche “Componente operativa”;
- Norme Tecniche d’Attuazione, relative sia alla Parte Strutturale che alla Parte programmatica.

In estrema sintesi: la parte strutturale (quadro conoscitivo-interpretativo e strategico) contiene la struttura del disegno del

territorio comunale (vincoli-invarianti e aree di trasformazione), determinata dall'analisi conoscitiva e dall'interpretazione delle problematiche territoriali; la parte programmatica contiene gli elementi di zonizzazione del territorio, poi declinati e attuati attraverso gli atti di programmazione, come stabilito dalla legge regionale, il cui art. 25 recita:

“Atti di programmazione degli interventi. 1. Con delibera di consiglio comunale è adottata, in conformità alle previsioni del Puc e senza modificarne i contenuti, la disciplina degli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell’arco temporale di tre anni. 2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono: a) le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; b) le forme di esecuzione e le modalità degli interventi di trasformazione e conservazione dell’assetto urbanistico; c) la determinazione delle opere di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica; d) la quantificazione degli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento [...]”.

88

Particolare importanza nella definizione della struttura del PUC assume anche l'art.135 del PTCP; laddove si precisa che: “[...]0. successivamente all'approvazione del PTCP, nel periodo dei 18 mesi previsti dal Regolamento regionale 5/2011, la Provincia, di concerto con la Regione, attiverà le conferenze di pianificazione ai sensi dell'art.5 della L.R. 13/2008 per ogni Ambito Insediativo. Tale conferenza, coincidente con la "conferenza territoriale per lo sviluppo sostenibile" prevista al terzo quadro territoriale di riferimento del PTR, avrà il compito di accompagnare i processi di formazione dei piani urbanistici comunali - PUC - in un'ottica di area vasta (in riferimento agli ambiti individuati dal PTR come STS e come CTC). 1.- I PUC articolano il loro contenuto, in applicazione dell'art. 3 della LR 16/2004, in disposizioni strutturali, valide a tempo indeterminato, ed in disposizioni programmatiche. 2.- Le disposizioni strutturali devono risultare coerenti con le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP per quanto riguarda: 2.1- gli obiettivi e gli indirizzi di attuazione da perseguire nel governo del territorio; 2.2- la individuazione dei distinti elementi territoriali; 2.3- le trasformazioni ammissibili, tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali e delle

potenzialità di sviluppo; 2.4- i criteri per la valutazione degli effetti ambientali; 2.5- le aree non suscettive di trasformazione e quelle trasformabili nel rispetto dei vincoli o delle limitazioni per la tutela dei beni paesaggistico-ambientali e di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici, in particolare per quanto concerne l'assetto idrogeologico e geomorfologico; 2.6- la tutela e la valorizzazione compatibile dei centri storici e del patrimonio culturale, archeologico, etnografico; 2.7- la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso la classificazione delle aree agricole; 2.8- le modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione delle centralità urbane ed i servizi pubblici e privati di rango non locale; 2.9- i criteri del calcolo dei fabbisogni insediativi. 3.- Le disposizioni programmatiche con validità quinquennale, in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, hanno ad oggetto: 3.1- il calcolo dei fabbisogni insediativi presunti nell'arco di un decennio; 3.2- il calcolo del corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionale e regionale sugli standard, documentandone la realizzabilità nell'ambito delle aree individuate come trasformabili dalle disposizioni strutturali del PUC; 3.3- l'individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi oggetto di sanatoria per realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico e perseguire un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti; 3.4- la definizione dei criteri per la perequazione e l'individuazione dei comparti obbligatori; 3.5- la definizione dei criteri di priorità relativamente alle opere di urbanizzazione; 3.6- la promozione della architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione. 4.- Gli Atti di programmazione degli interventi di cui all'art. 25 della LRC 16/2004, redatti nel processo attuativo del PUC, dovranno prevedere: 4.1-la individuazione delle aree destinate a realizzare nel triennio successivo gli interventi edilizi ed urbanizzativi residenziali e non residenziali anche attraverso procedure attuative di tipo perequativo, che dovranno garantire il rispetto e l'attuazione a carico dei promotori privati delle opere di urbanizzazione primaria e delle cessioni delle aree per le urbanizzazioni secondarie comprensive degli standard perequativi compensativi di cui al successivo articolo 144; 4.2- la definizione per le aree e i comparti di cui al punto precedente: - delle destinazioni d'uso e degli indici edilizi; - delle forme e modalità attuative degli interventi di trasformazione dell'assetto urbanistico; - della determinazione delle opere

di urbanizzazione da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica; -della quantificazione degli oneri finanziari a carico dei Comuni e degli altri soggetti pubblici, per le opere che non ricadono sui promotori privati, indicandone le fonti di finanziamento; 4.3- la previsione di acquisizione, anche attraverso esproprio, di eventuali altre aree destinate a spazi pubblici e di uso pubblico, sulla base delle risorse disponibili nei bilanci pluriennali comunali. 5. I comuni, anche attraverso le opportune intese in sede di coordinamento intercomunale, dovranno comunque orientare i propri PUC in modo da: favorire lo sviluppo delle attività economiche e di servizio connesse al turismo, al salutismo e alla fruizione delle risorse ambientali; favorire la funzione turistica riferita alle attività del tempo libero, del benessere e della rigenerazione psico-fisica; sviluppare l'offerta di tutte le funzioni di servizio di rango sovracomunale, fra cui i servizi scolastici, formativi e culturali, con la creazione di poli formativi integrati di iniziativa pubblica e privata; sviluppare la funzione di aree residenziali di qualità, privilegiando modelli tipologici di aggregazione e di usi alternativi; prevedere l'articolazione di alloggi con diverse pezzature per garantire un mix sociale; favorire forme insediative che riducano le necessità di spostamento quotidiano con mezzi privati; assicurare i requisiti di qualità urbana per i nuovi insediamenti (rif. linee guida di cui alla D.G.R. n.572 del 22 luglio 2010)."

2.2 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL P.U.C.

Il comune di Baselice, con **Delibera di Consiglio Comunale n.110 del 10 dicembre 2019**, ha approvato gli "Indirizzi strategici del PUC". In essi sono elencati i principali criteri di approccio alla pianificazione comunale, come riportato di seguito:

- “[...] gli elementi fondanti del PUC di Baselice dovranno, coerentemente con le Norme tecniche e direttive regionali, tendere principalmente allo sviluppo socio-economico, alla sostenibilità, alla concertazione e alla partecipazione;
- i modelli di sostenibilità dovranno verificare che, di massima, le previsioni forniscano una stima degli effetti, tale da non superare i valori consentiti relativamente ai diversi tematismi;
- in relazione al Sistema ambientale e naturalistico, il Piano dovrà individuare una rete ecologica comunale, interconnettendo tutte le aree di naturalità attraverso corridoi ecologici e zone di transizione e assicurare l'uso efficiente e razionale delle risorse

naturali e la loro fruibilità, con particolare riferimento al bacino del Fortore e ai punti di confluenza con i torrenti iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, compreso gli affluenti minori; dovrà inoltre esaltare le qualità paesaggistiche del territorio individuando nuovi parchi fluviali e naturalistici che possano migliorare il rapporto tra le aree urbane e quelle rurali e aperte delle aree protette “ Natura 2000”;

- *in relazione al Sistema della tutela agro-forestale, il Piano dovrà migliorare la qualità della vita nelle aree rurali a maggiore ritardo di sviluppo, anche attraverso una rivitalizzazione economica derivante da un appropriato sfruttamento delle risorse endogene agricole, naturali, idriche ed ambientali; sostenere investimenti mirati al recupero del paesaggio rurale, alla caratterizzazione delle diversità territoriali, al recupero di tradizioni colturali e culturali del territorio, al turismo enogastronomico; dovrà inoltre valutare la possibilità di confermare le attività artigianali già in essere sul territorio;*
- *in relazione al Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche, il Piano dovrà porre attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica*
- *in riferimento al Sistema del governo del rischio idrogeologico, il Piano dovrà sviluppare adeguati processi tendenti non solo a migliorare le conoscenze del territorio ma anche finalizzati a promuovere attività di prevenzione dei rischi e dovrà favorire il presidio del territorio, anche attraverso le attività agricole;*
- *in riferimento al Sistema del governo del rischio sismico, il Piano dovrà favorire la messa in sicurezza del territorio e prevenire il rischio sismico;*
- *in relazione al Sistema insediativo, il Piano dovrà impedire la dispersione abitativa almeno in quelle modalità che risultano più onerose per l'efficiente funzionamento del sistema dei servizi collettivi e della mobilità, e che sono più degenerative per l'impatto ambientale e per l'integrità del paesaggio rurale e dovrà perseguire linee urbanistiche volte a recuperare e riconvertire gli insediamenti dismessi e quelli particolarmente degradati e individuando, potenziando e tutelando, con apposite norme, il sistema del verde, sia agricolo che urbano, così come definito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2003 n.17; inoltre, gli standard urbanistici dovranno essere individuati utilizzando preferibilmente manufatti dismessi o recuperabili attraverso interventi di ristrutturazione e mutamento della loro destinazione d'uso; gli standard fin dall'atto della loro localizzazione, andranno ripartiti secondo le esigenze delle*

- realtà esistenziali degli abitanti, delle categorie di operatori istituzionali, economici e sociali e di ogni altra attività presente, con particolare riferimento alle attività turistiche;*
- *in relazione al Sistema storico-paesistico, il Piano dovrà promuovere la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del paesaggio complessivo, di cui i beni storico-culturali sono parte integrante, dovrà stabilire le condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali, dovrà puntare alla valorizzazione, tutela e maggiore fruibilità delle risorse culturali, con particolare riferimento al centro storico consolidato, ai rinvenimenti archeologici in località Saliceta, Toppo Clemente, Piano Covella, S. Vincenzo, Defenza, Fontana dell'Ancino, Fontana di frode, Porcara, S. Pietro, Pesco di Lauro, Soglio, Ripa della Cappella, Pietramonte, Monte Vendemmia, Monte Barbato, dell'alveo del Cervaro e località Ripa di Troia; dovrà infine allinearsi alle direttive di cui al "Manifesto per la bellezza dei paesaggi rurali" pubblicato a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, anno 2018;*
 - *in merito al Sistema infrastrutturale, il Piano dovrà assicurare un corretto funzionamento delle linee di comunicazione, di interesse locale e sovralocale, tenendo conto dei fabbisogni di trasporto pubblico, di trasporto privato e di trasporto delle merci, provvedendo alla interconnessione tra la viabilità provinciale interna al territorio comunale e la viabilità statale, e alla armonizzazione delle sopra citate infrastrutture con il paesaggio;*
 - *in merito al Sistema dei servizi, il Piano dovrà favorire un ordinato ed organico sviluppo del territorio sotto il profilo della distribuzione dei servizi di livello comunale;*
 - *in merito al Sistema delle attività produttive, il Piano dovrà assicurare una corretta e razionale organizzazione delle aree produttive, garantendo specifici parametri di localizzazione e funzionamento, anche dislocati sul territorio per favorire piccole e piccolissime attività artigianali, dovrà favorire l'adeguamento, potenziamento e ampliamento delle attività artigianali esistenti e già consolidate sul territorio, con particolare attenzione all'area industriale di Casa Matella; dovrà prevedere la possibilità di insediamenti di attività artigianali di piccole dimensioni, anche in zone agricole, in limiti ben precisi e definiti per la valorizzazione di prodotti o lavorazioni artigianali tipiche della zona;*
 - *in sintonia con la legge regionale n.16/04, gli obiettivi del PUC, affinché non restino delle mere enunciazioni, dovranno essere "misurati", per il tramite della Valutazione*

Ambientale Strategica, attraverso gli indicatori di efficacia indicati dalle direttive regionali, capaci di descrivere le condizioni iniziali del territorio, il valore delle azioni di pianificazione ed i risultati attesi in tempi prefissati”.

In sintesi, le tematiche principali appena enunciate evidenziano una strategia che mira all’implementazione dei valori intrinseci del territorio per perseguire coerentemente gli obiettivi della sostenibilità ambientale. Coerentemente con le Norme tecniche e direttive pubblicate con la delibera di Giunta Regionale n.834 dell’11.05.2007, le linee guida di progetto dovranno tendere principalmente allo sviluppo socio-economico, alla sostenibilità, alla concertazione e alla partecipazione.

In sintonia con la legge regionale n.16/04, gli obiettivi del PUC, affinché non restino delle mere enunciazioni, vengono “misurati” attraverso gli indicatori di efficacia indicati nella delibera di G.R. n.834/2007, capaci di descrivere le condizioni iniziali del territorio, il valore delle azioni di pianificazione e i risultati attesi in tempi prefissati.

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA²².

Con riferimento a ciascuno dei piani e programmi individuati al § 2.4 che abbiano attinenza con le tematiche del PUC viene condotta (nella versione definitiva Rapporto ambientale) una "analisi di coerenza" attraverso la costruzione di una matrice per ciascun piano o programma, in cui si incrociano le informazioni relative ai rispettivi specifici obiettivi (disposti per colonne) e quelle relative agli obiettivi del PUC di Baseline (disposte per righe).

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso tre simboli che sottolineano, rispettivamente, l'esistenza di relazioni di "coerenza" (●), "indifferenza" (◐) ed "incoerenza" (○) tra gli obiettivi di PUC e quelli degli altri piani e programmi considerati.

In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle "coerenze" tra obiettivi, che evidenziano come sia il PUC che gli altri pertinenti piani e programmi che insistono sul territorio condividano una simile strategia di possibile conservazione e/o trasformazione dello stesso, e sia dalle "incoerenze", che possono essere intese come fattori di criticità in quanto il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri. Ad esempio, la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, che pure sono necessarie, potrebbe contribuire ad accentuare i fenomeni di frammentazione ecologica e visiva.

Da quanto sopra, si evince che l'analisi delle eventuali incoerenze non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire determinati obiettivi, ma sottolinea come, in fase di progettazione dei relativi interventi, sia necessario comprendere come superare le criticità evidenziate.

²² La metodologia utilizzata riprende puntualmente la metodologia indicata in sede di Valutazione Ambientale Strategica del PTCP di Benevento.

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA.

Non bisogna, invece, attribuire alcuna valenza negativa alle numerose indifferenze riscontrate, in quanto complessivamente esse spesso sottolineano che, seppure alcuni obiettivi del PUC non trovano diretta relazione con un certo piano o programma (in quanto di carattere settoriale), risultano, invece, coerenti con gli obiettivi di altri piani o programmi considerati. Pertanto, risulta significativo non solo esaminare quanto riportato in ciascuna cella di ogni singola matrice (cioè per ciascun piano o programma) in termini di coerenza, indifferenza o incoerenza, ma anche condurre un'analisi complessiva, prendendo in esame simultaneamente tutte le matrici (cioè di tutti i piani ed i programmi), allo scopo di verificare la frequenza con cui si ottengono le coerenze e le incoerenze. Tale analisi di frequenza, che considera il numero di volte per le quali si sono riscontrate coerenze ed incoerenze tra gli obiettivi di PUC e quelli di tutti gli altri piani e programmi considerati, viene riportata in una tabella di sintesi ed è esplicitata per mezzo di istogrammi.

Nella pagina seguente si riporta un esempio di matrice.

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA.

Tabella 2.5 – Esempio		Obiettivi del Piano Territoriale Regionale						
		Q1 – Quadro delle reti						
		Rete ecologica regionale (RER)						
		1 – Evitare fenomeni di frammentazione, che costituiscono uno dei principali fattori di degrado non solo del paesaggio ecologico ma anche del paesaggio visivo	2 – Integrare diverse tipologie connettive (urbane, locali, regionali), pur conservando gli esclusivi attributi funzionali e coinvolgendo tutti gli spazi territoriali ancora suscettibili di ruoli biologici	3 – Ricercare forme di recupero e tutela del territorio degradato e/o vulnerabile	4 – Collegare la tutela delle risorse naturali non rinnovabili a quella delle risorse culturali (i paesaggi umani, come i centri urbani e gli spazi rurali) anch'esse non rinnovabili, attraverso il recupero e la riqualificazione del costruito e la regolamentazione dell'espansione edilizia	5 – Incentivare l'agricoltura per contribuire alla conservazione, alla tutela ed alla valorizzazione dei paesaggi e dell'ambiente, favorendo la salvaguardia della biodiversità e vegetazionale e faunistica, la gestione integrata dei biotopi, nonché la conservazione del suolo e della qualità delle risorse idriche	6 – Garantire la conservazione ed il potenziamento dell'identità dei paesaggi, dei territori ad alta naturalità e dei sistemi territoriali di sviluppo campani e, nel contempo, conservare e potenziare il livello di biodiversità all'interno della regione attraverso un corretto modello di gestione del territorio	7 – Valorizzare il paesaggio ed il patrimonio culturale, anche attraverso il recupero e l'implementazione della naturalità del territorio, con l'eliminazione dei detrattori ambientali
Obiettivi del PUC								
Sistema ambientale e naturalistico	individuare una rete ecologica comunale, interconnettendo tutte le aree di naturalità attraverso corridoi ecologici e zone di transizione e assicurare l'uso efficiente e razionale delle risorse naturali e la loro fruibilità, con particolare riferimento al bacino del Fortore e ai punti di confluenza con i torrenti iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, compreso gli affluenti minori							
	esaltare le qualità paesaggistiche del territorio individuando nuovi parchi fluviali e naturalistici che possano migliorare il rapporto tra le aree urbane e quelle rurali e aperte delle aree protette " Natura 2000";							
Sistema agro-forestale	migliorare la qualità della vita nelle aree rurali a maggiore ritardo di sviluppo, anche attraverso una rivitalizzazione economica derivante da un appropriato sfruttamento delle risorse endogene agricole, naturali, idriche ed ambientali							

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE.

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA.

	sostenere investimenti mirati al recupero del paesaggio rurale, alla caratterizzazione delle diversità territoriali, al recupero di tradizioni culturali e culturali del territorio, al turismo enogastronomico							
	valutare la possibilità di confermare le attività artigianali già in essere sul territorio							
Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche	porre attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica anche attraverso la incentivazione dell'efficientamento energetico;							
Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico	sviluppare adeguati processi tendenti non solo a migliorare le conoscenze del territorio ma anche finalizzati a promuovere attività di prevenzione dei rischi e dovrà favorire il presidio del territorio, anche attraverso le attività agricole							
	messa in sicurezza del territorio e prevenire il rischio sismico							
Sistema insediato	frenare la dispersione abitativa							
	perseguire linee urbanistiche volte a recuperare e riconvertire gli insediamenti dismessi e quelli particolarmente degradati							
	gli standard urbanistici dovranno essere individuati utilizzando preferibilmente manufatti dismessi o recuperabili attraverso interventi di ristrutturazione e mutamento della loro destinazione d'uso							
Sistema Storico-paesistico, del turismo, dei servizi e	promuovere la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del paesaggio complessivo, stabilire le condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali							
	Promuovere le azioni coerenti alle direttive di cui al "Manifesto per la							

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA SOVRAORDINATA.

delle attività produttive	bellezza dei paesaggi rurali” pubblicato a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, anno 2018							
	favorire un ordinato ed organico sviluppo del territorio sotto il profilo della distribuzione dei servizi di livello comunale							
	assicurare una corretta e razionale organizzazione delle aree produttive, garantendo specifici parametri di localizzazione e funzionamento, anche dislocati sul territorio per favorire piccole e piccolissime attività artigianali							
Sistema della mobilità e delle infrastrutture	assicurare un corretto funzionamento delle linee di comunicazione, di interesse locale e sovralocale, tenendo conto dei fabbisogni di trasporto pubblico, di trasporto privato e di trasporto delle merci, provvedendo alla interconnessione tra la viabilità provinciale interna al territorio comunale e la viabilità statale, e alla armonizzazione delle sopra citate infrastrutture con il paesaggio							

4. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.

Il presente capitolo tratta degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano (punto b, Allegato VI, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); tratta, inoltre, della descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante in seguito alla realizzazione del Piano proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

La costruzione del quadro conoscitivo territoriale, dal punto di vista ambientale, viene condotta con riferimento ad alcune principali "aree tematiche" così come individuate, a livello nazionale, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ISPRA) e, a livello Regionale, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).

99

Le **aree tematiche** sono, a loro volta, articolate in "**temi ambientali**" a cui sono associati alcuni "**indicatori**" specifici, raggruppati in "**classi**", le quali sono costituite da uno o più indicatori che esplicitano informazioni omogenee e/o correlate relative ad una determinata caratteristica dello stato dell'ambiente. Le classi di indicatori sono state organizzate secondo il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), includendo soltanto quegli indicatori relativi al territorio provinciale e pertinenti alle finalità del presente Rapporto ambientale, secondo la struttura contenuta nelle seguenti pubblicazioni relative alla fase di reporting ambientale:

- ISPRA, Annuario dei dati ambientali 2018;
- ARPAC, Annuario dati ambientali Campania 2006;
- ARPAC, Annuario dati ambientali Campania 2007;
- ARPAC, Relazione sullo stato dell'ambiente in Campania 2009.

Gli indicatori di cui sopra sono integrati con quelli individuati dalla

Deliberazione n.834 dell'11 maggio 2007 della Giunta Regionale della Campania (c.d. "indicatori di efficacia" relativi alla pianificazione comunale), che concerne le *"Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa come previsto dagli artt. 6 e 30 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 "Norme sul governo del territorio"*.

I dati ambientali e territoriali considerati nel presente Rapporto fanno riferimento alle seguenti "aree tematiche":

- popolazione;
- patrimonio edilizio;
- agricoltura;
- energia;
- trasporti;
- economia e produzione;
- atmosfera;
- idrosfera;
- biosfera;
- geosfera;
- paesaggio e patrimonio culturale;
- rifiuti;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- rumore;
- rischio naturale ed antropogenico;
- promozione e diffusione della cultura ambientale.

100

A ciascuna area tematica, come si è già osservato in precedenza, vengono associati uno o più "temi ambientali", che le esplicitano. Gli indicatori, legati ai temi ambientali, sono organizzati in "classi" e, per ciascuna di esse, viene riportato l'anno di riferimento, la sua collocazione nel modello DPSIR e, nel caso fossero disponibili dati relativi a più anni, si è cercato di comprendere un *trend* dei valori, nonché inquadrarli, ove possibile, in un contesto di riferimento

regionale e nazionale.

In particolare, la costruzione dello stato dell'ambiente viene condotta principalmente con riferimento ai dati relativi all'intero territorio comunale anche se, relativamente ad alcuni temi ambientali, sono disponibili soltanto dei dati parziali, cioè riferiti a siti specifici che, a loro volta, possono interessare uno o più comuni (come nel caso dei corsi d'acqua superficiale, degli acquiferi, ecc.), o dati da decifrare, in quanto pertinenti a territori di area vasta (intera Provincia, sistemi territoriali complessi ecc.).

Pertanto, per quanto concerne la copertura territoriale dei dati, si evidenzia il fatto che alcuni di essi possono essere riferiti esclusivamente al livello provinciale, altri fanno riferimento alla scala comunale oppure a siti specifici (di valenza comunale o intercomunale).

Per quanto riguarda la copertura temporale, vengono sempre considerati i dati disponibili più aggiornati.

In particolare, ciascun tema ambientale si compone di una scheda tematica in cui si riporta un testo esplicativo, eventuali obiettivi fissati dalla normativa, le fonti dei dati, le tabelle degli indicatori, eventuali cartografie.

101

I dati relativi ai tematismi ambientali sono riaggregati secondo lo schema della "tabella B" della succitata delibera n.834 dell'11 maggio 2007, che prevede: a) POPOLAZIONE E TERRITORIO; b) TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE; c) SVILUPPO SOSTENIBILE; d) ACQUA; e) MOBILITA'; f) ARIA; g) RIFIUTI.

Si tenga conto che nel periodo che intercorre tra il Rapporto Preliminare e il Definitivo i dati possono essere modificati e/o aggiornati, soprattutto attraverso la ultimazione di alcuni studi specialistici (studio geologico e agronomico in particolare).

4.1 POPOLAZIONE E TERRITORIO.

Le informazioni relative alla popolazione residente all'interno del

territorio comunale fanno riferimento a diverse tematiche che ne esplicitano alcune caratteristiche significative, come elencate nella delibera di G.R. n.834/2007.

Per quanto possibile i dati comunali sono messi in relazione con quelli provinciali e regionali, evidenziandone anche eventuali variazioni temporali.

I tematismi ambientali di riferimento (da completare in sede di Rapporto definitivo) e i possibili indicatori sono i seguenti:

- Struttura della popolazione: Consistenza assoluta della popolazione residente, famiglie residenti;
- Tasso di attività - tasso di occupazione/disoccupazione: Mercato del lavoro - attività della popolazione, Mercato del lavoro - occupazione, Mercato del lavoro - disoccupazione;
- Livello locale del reddito: ricchezza prodotta;
- Uso sostenibile del territorio: Aree di interesse naturalistico ed ambientale;
- Accrescimento e salvaguardia del contesto abitativo e funzionalità di spazi ed edifici: Caratterizzazione aree abitate, Caratterizzazione edifici residenziali, Affollamento abitativo;
- Comunicazione ambientale, riconoscimento degli aspetti semiologico-antropologici per la percezione del sistema paesaggistico, Livello di riconoscimento dell'identità locale: Comunicazione ambientale;
- Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali: strutture e aree pubbliche;
- Superamento delle barriere architettoniche: Edifici pubblici e barriere architettoniche;
- Spostamento casa scuola dei bambini: Spostamento casa scuola dei bambini;
- Cave ed attività estrattive: Cave presenti sul territorio
- Estrazione di idrocarburi: Estrazione di idrocarburi;
- Superficie occupata da discariche: Discariche presenti sul territorio;

- Uso del suolo (cambiamento da area naturale ad area edificata):
Uso del suolo;
- Attrattività economico-sociale: Imprese ed unità locali.

4.2 PROTEZIONE AMBIENTALE.

Di seguito si riportano i tematismi e i possibili indicatori considerati utili per la verifica del sistema della tutela e della protezione ambientale.

- Minimo consumo di suolo: Uso del suolo
- Biodiversità: Diversità di habitat e specie
- Vulnerabilità del territorio ed eventi idrogeologici, vulcanici e sismici:
Vulnerabilità del territorio
- Inquinamento acustico: Classi di zonizzazione acustica
- Inquinamento da campi elettromagnetici: Inquinamento da sorgenti di radiofrequenze
- Zone edificate: Caratterizzazione aree abitate.

103

4.3 SVILUPPO SOSTENIBILE.

Le informazioni relative allo sviluppo sostenibile all'interno del territorio comunale fanno riferimento ad alcune delle tematiche elencate nella delibera di G.R. n.834/2007.

- Prodotti sostenibili: Prodotti certificati
- Protezione, conservazione e recupero dei valori storico-paesistici, culturali ed architettonici: Protezione e conservazione dei beni culturali, Protezione e conservazione dei beni storico-paesistici-ambientali
- Tutela e sviluppo del paesaggio (anche agricolo) e delle attività turistiche e produttive connesse: Attività produttive e servizi connessi al sistema paesistico locale.
- Risorse energetiche: Produzione di energia elettrica da fonti energetiche primarie, Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

- Area adibita ad agricoltura di prodotti di pregio e/o biologici:
Aziende che praticano produzioni biologiche e di pregio

4.4 ACQUA.

In questa sezione vengono analizzati i seguenti tematismi e indicatori:

- Consumi idrici: Consumi idrici;
- Qualità delle acque superficiali: Livello di inquinamento da macrodescrittori (LIM), Indice Biotico Esteso (IBE), Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA);
- Collettamento delle acque reflue: Popolazione servita dalla rete fognaria;
- Qualità delle acque sotterranee: Parametrici idrologici e meteoroclimatici, Stato ambientale complessivo delle acque sotterranee, Stato Ecologico Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS), Parametrici idrologici e meteoroclimatici, Stato ambientale complessivo delle acque sotterranee, Stato Ecologico Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS).

104

4.5 MOBILITÀ.

In questa sezione vengono analizzati i tematismi e gli indicatori che seguono:

- Mobilità locale e trasporto passeggeri: Spostamenti giornalieri, Parcheggi;
- Modalità di circolazione dei veicoli e infrastrutture: Modalità di circolazione dei veicoli.

4.6 ARIA.

In questa sezione vengono analizzati i tematismi e gli indicatori che seguono:

- Clima: Condizioni climatiche;

- Rete di monitoraggio della qualità dell'aria: Rete di monitoraggio della qualità dell'aria;
- Qualità dell'aria: Qualità dell'aria;
- Emissioni in atmosfera: Emissioni in atmosfera;
- Contributo locale al cambiamento climatico globale: Emissioni di CO2 totali.

4.7 RIFIUTI.

In questa sezione vengono analizzati i seguenti indicatori:

- Certificazione della produzione annuale e della percentuale di raccolta differenziata dei r.u.

5. AREE INTERESSATE DAL PIANO.

Il Piano Urbanistico di Baselice riguarda l'intero territorio comunale.

Tuttavia, nel presente capitolo sono affrontate le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (punto c, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008) dal Piano.

La relazione preliminare di PUC riporta nel capitolo 8 le "Strategie di Piano e disegno urbanistico-territoriale". Esse si estrinsecano attraverso l'elaborato grafico "B1 - Progetto preliminare di Piano - Documento strategico" (in scala 1/5.000), che rappresenta i capisaldi del territorio comunale dal punto di vista insediativo-paesaggistico e ambientale. In particolare, il citato elaborato individua, a norma del comma 1 bis dell'art.106²³ del PTCP, le aree urbanizzate trasformabili all'interno delle categorie di paesaggio indicate dallo stesso PTCP.

Di seguito si riporta la legenda del Documento strategico di cui all'elaborato grafico "B1":

106

- Ambito urbanizzato di interesse storico non suscettibile di trasformazione da tutelare e valorizzare;
- Ambito urbanizzato suscettibile di trasformazione limitata ai fini della riqualificazione insediativa;
- Ambito urbanizzato suscettibile di trasformazione ai fini del potenziale sviluppo insediativo - residenze, attività commerciali e standard;
- Ambito urbanizzato consolidato, già destinato a standard, da riqualificare;
- Nucleo preesistente degli insediamenti produttivi;
- Fascia di 100 metri di vincolo cimiteriale non trasformabile (fonte: PRG 1989);

²³ Art. 106, c.1 bis NTA PTCP: Redazione del rapporto ambientale. "All'interno delle categorie di paesaggio indicate dal PTCP, il PUC individuerà le parti di territorio con la categoria F, ovvero le parti urbane consolidate (centri urbani, capoluoghi, frazioni, nuclei) da definirsi in sede di formazione del PUC, sulla base delle situazioni di fatto e di diritto".

- Ambito territoriale periurbano di salvaguardia a prevalente vocazione agricola;
- Principali insediamenti rurali extraurbani da tutelare e valorizzare anche ai fini turistici (Lembo, Petruccelli Pietramonte, Porcara);
- Masserie e piccoli insediamenti rurali extraurbani da tutelare e valorizzare anche ai fini turistici;
- Ambito territoriale di valenza naturalistica da tutelare e valorizzare ai fini della realizzazione della Rete Ecologica Comunale;
- Area di valenza storico-archeologica da tutelare e valorizzare
- Ambito territoriale agricolo rurale e aperto;
- Direttrice di progetto di viabilità urbana;
- Rete stradale di raccordo dei sentieri di interesse naturalistico e dei tratturi da valorizzare.

Il progetto definitivo, da redigersi sulla base del presente "Preliminare - documento strategico", individua prioritariamente il sistema delle aree protette di livello nazionale (codice bb.cc.), regionale (PTR) e provinciale (PTCP), ridisegnando, a norma dell'art.13 delle NTA del PTCP, i corridoi ecologici e tracciando sostanzialmente il sistema ambientale comunale. Individua altresì le Unità di Paesaggio (UP) comunali, con lo scopo di orientare le scelte di destinazione d'uso del territorio. E infine definisce il quadro del Sistema insediativo comunale e le sue prospettive di sviluppo.

Più nel dettaglio, il PUC di Baselice individua i riferimenti principali dell'intero territorio comunale, dal punto di vista paesaggistico, secondo le linee guida dettate dal PTCP di Benevento. Lo studio del paesaggio è quindi caratterizzato dalla molteplicità delle tematiche che afferiscono ai processi territoriali e dalle finalità operative che fanno riferimento agli elementi costitutivi dei contesti territoriali e alle loro relazioni. In sostanza, vi è corrispondenza tra gli oggetti delle analisi relative al paesaggio (componenti territoriali fisici, biologici, antropici) e gli altri oggetti del Piano (viabilità, nuovi insediamenti, ecc.) che producono il paesaggio stesso. Coerentemente con i principi del PTCP,

il concetto di paesaggio che si assume è quindi: *"Paesaggio come prodotto (non solo visivo) delle relazioni tra elementi anche eterogenei che si realizzano in un dato contesto territoriale; elementi rappresentati dalle diverse componenti costitutive della struttura territoriale: fisico-naturalistiche, insediative, sociali"*.

Tale interpretazione è coerente con la definizione di paesaggio contenuta nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta nell'ottobre 2000 a Firenze dagli stati membri del Consiglio d'Europa: *"Il Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*.

Nel corso della progettazione del PUC, le Unità di Paesaggio di grande scala del PTCP sono ulteriormente frazionate, secondo la scala di riferimento delle analisi territoriali del PUC, e offrono un decisivo contributo per la definizione delle vocazioni a livello comunale del territorio.

108

Lo studio del paesaggio del PUC di Baselice (e di conseguenza le scelte strategiche di Piano) è condotto strutturando l'analisi del territorio secondo i seguenti sistemi complessi:

- Sistema ambientale-naturalistico: Rete Ecologica Comunale;
- Sistema agro-forestale del territorio rurale e aperto;
- Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;
- Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico;
- Sistema insediativo;
- Sistema del turismo, dei servizi e delle attività produttive;
- Sistema delle infrastrutture.

Considerate le unità di paesaggio del PTCP e incrociando i dati con le indagini sui sette sistemi complessi sopra elencati e con le ulteriori "risorse paesaggistiche" [v. tavola A4.1], si opera un ulteriore approfondimento, secondo la scala di riferimento delle analisi di studio, definendo il "Documento strategico", da cui si generano le unità di paesaggio comunali (o "Ambiti territoriali"), quali contributo per la

definizione delle vocazioni territoriali a livello locale. Contribuiscono alla definizione del paesaggio comunale le aree sottoposte a vincoli di diversa natura (paesaggistici, idrogeologici, ecc.) e quelle oggetto di pianificazione sovraordinata [v. tavole A6.1 e A6.2]. Tali aree sono prioritariamente soggette al regime vincolistico (di livello comunitario, nazionale e regionale) e/o alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi della pianificazione sovraordinata, e in subordine al regime normativo delle norme tecniche d'attuazione del PUC. Esse sono a tutti gli effetti parte integrante dell'articolazione strutturale del territorio, concorrendo alla definizione del progetto del presente Piano.

6. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE.

In questo capitolo viene analizzato qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica.

In particolare, le “Linee strategiche operative del sistema ambientale-naturalistico” [v. § 8.1 Relazione PUC] riportano analiticamente le strategie delle aree di rilevanza ambientale.

Come visto in precedenza [v. § 2], fino a oggi nel territorio comunale vi sono molte aree sottoposte a tutela [v. tavole A4.4, A6.1, A6.2, ecc.]. A parte le aree vincolate *ope legis*, quali boschi, fiumi, ecc., sono state individuate le aree strategiche del sistema ambientale della Provincia di Benevento, individuate nel PTCP. L’insieme di queste aree protette disegna sul territorio una *geografia della tutela* “a macchia di leopardo”. Questa forma di tutela, mentre da una parte garantisce la sopravvivenza di specie e di *habitat* altrimenti destinati all’estinzione, non garantisce il funzionamento ottimale dell’intero sistema ambientale e naturalistico. L’insularizzazione delle “aree naturali”, la mancata connessione e comunicazione tra le diverse componenti del sistema ne indeboliscono la struttura e il funzionamento.

110

Queste problematiche rappresentano il cardine delle ultime direttive comunitarie in materia di ambiente e protezione della fauna, e sono state recentemente affrontate a livello regionale attraverso il Piano Territoriale Regionale (PTR), e su scala provinciale attraverso il PTCP.

Le teorie legate al principio di connettività (connessione ecobiologica) hanno trovato una loro applicazione pratica/progettuale nelle cosiddette “reti ecologiche”.

In questa sede si ritiene di poter assumere come fondativa la definizione dell’ANPA (oggi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) di rete ecologica:

“Da un punto di vista strettamente ecologico-paesaggistico, le reti ecologiche sono una recente proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rendono possibili i flussi di patrimoni

genetici degli esseri viventi da un'area all'altra. Ciò rappresenta un elemento indispensabile ai fini della conservazione della biodiversità e della sostenibilità in relazione al fatto che uno dei problemi dell'attuale uso del suolo è la frammentazione del territorio. In realtà, però, la definizione di rete ecologica è molto più complessa ed ampia poiché investe tutte le tipologie di rapporto che l'uomo (inteso come specie razza umana) ha con il proprio territorio. Rapporto che, soprattutto nei paesi più industrializzati, ma non solo, deve essere riconsiderato in funzione della salvaguardia della permeabilità biologica degli habitat. Le reti ecologiche si basano fondamentalmente sul riconoscimento, in qualsiasi territorio considerato, delle seguenti categorie di ambienti:

- **Core areas** ovvero aree ad alta naturalità, biotopi, insiemi di biotopi, habitat che sono già, o possono essere, soggetti a regime di protezione (parchi o riserve).
- **Buffer zones** vale a dire zone cuscinetto, o zone di ammortizzazione ed ecotoni o zone di transizione, che si trovano o, dovrebbero situarsi, attorno alle aree ad alta naturalità al fine di garantire l'indispensabile gradualità degli habitat.
- **Ecological corridors**, definiti anche come corridoi biologici o bio-corridoi, sono strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra di loro le aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità.
- **Stepping zones** o aree naturali puntiformi o "sparse" e che, in sostanza, sono rappresentate da quelle aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni in aree agricole)."

111

Considerato che già esiste (purtroppo solo sulla carta) una rete ecologica di livello regionale e una rete ecologica di livello provinciale, è obiettivo del Piano Urbanistico Comunale di Baselice delineare le strategie per procedere in un ulteriore approfondimento delle succitate reti ecologiche e quindi procedere nella definizione della Rete Ecologica Comunale (R.E.C.) per assicurare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche sul territorio e per determinare contestualmente delle condizioni favorevoli di sviluppo economico che siano strettamente

legate alla tutela e gestione di tale REC. Giova segnalare che nei POR regionali questi obiettivi e programmi sono stati riversati interamente. Pertanto, si può affermare che la REC si riferisce direttamente alla programmazione finanziaria comunitaria recepita dalla Regione Campania, attraverso il Documento Strategico Regionale (DPS) 2014-2020.

Quanto indicato dagli strumenti comunitari costituisce non solo una traccia per la richiesta di finanziamenti comunitari, ma un programma di obiettivi a breve, medio e lungo termine che l'Ente Comune può tradurre in programmi di interventi mirati e coordinati, affinché siano massime le ricadute positive sul territorio.

Inoltre, nell'art.16 delle NTA del PTCP è esplicitamente statuito che *"I comuni, in sede di redazione del PUC, dovranno tracciare la rete ecologica comunale integrata e individuare i corridoi ecologici di livello comunale"*.

Rispetto a tali aree, strategiche per il funzionamento del sistema, il PTCP individua le azioni (interventi, strategie) necessarie per la loro conservazione. Definisce inoltre i criteri di gestione (difesa integrale o orientata) che costituiscono l'orientamento obbligatorio per l'azione di pianificazione dei Comuni (che dovranno cioè tradurli in norme prescrittive all'interno dei PUC). Le azioni e i criteri di gestione individuati rappresentano le condizioni minime per un corretto funzionamento del sistema ambientale e per la conservazione e riproducibilità delle risorse.

112

Nel territorio comunale insistono i corridoi ecologici descritti nei paragrafi precedenti, come definiti in sede di PTCP che, negli artt.17, 18, 19, 20 e 21 delle NTA, definisce specifiche azioni e regimi di tutela che tengono conto delle qualità intrinseche (naturalità e biodiversità) dei diversi elementi costitutivi. Tutti gli strumenti di pianificazione subordinati (compresi i piani attuativi), possono derogare dalle norme più restrittive del PTCP solo se, attraverso analisi di dettaglio (che il PTCP indica nelle NTA), dimostrano che gli impatti delle attività e/o delle destinazioni di uso previste siano trascurabili e che non incidano sulle dinamiche ambientali che interessano le aree, i

siti o i contesti territoriali in esame.

In coerenza con le strategie del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il PUC di Baselice individua i "capisaldi del sistema ambientale comunale", al fine di determinare e disegnare la "Rete Ecologica Comunale". Essi in prima approssimazione sono i seguenti:

- il "Corridoio ecologico di livello regionale del Fortore";
- il "Corridoio ecologico di livello locale del torrente Cervaro";
- i corridoi ecologici di livello comunale di tutte le aste fluviali rientranti nell'elenco delle acque pubbliche;
- le fasce di protezione dei corridoi ecologici succitati;
- la "Riserva secondaria di naturalità del Casone Cocca";
- il sito "Natura 2000" delle Sorgenti del Fortore (SIC o ZSC);
- l' "Area naturale strategica del Fortore-Bosco di Castelfranco in Miscano" di cui all'art.15 del PTCP.

È obiettivo del PUC di Baselice strutturare l'intero progetto di Piano intorno ai "corridoi ecologici ", individuati in sede di PTCP e in sede di PUC e alle "vie naturalistiche" che li collegano. Questi, come detto, possono essere considerati i capisaldi del sistema ambientale da cui si diramano i tentacoli della Rete Ecologica (costituiti dai fiumi, torrenti e valloni perimetrati nelle tavole di PUC) che hanno la funzione di interconnetterli con le restanti emergenze ambientali (quali boschi, crinali, punti panoramici, sentieri ecc.). La REC penetra, attraverso i suoi tentacoli, fino al nucleo dei centri abitati con lo specifico intento di interconnettere le emergenze paesaggistiche con il centro storico e con le contrade.

113

Oltre alla Rete Ecologica Comunale, il PUC provvede alla definizione delle Unità di Paesaggio, in coerenza con le indicazioni del PTCP e del PTR.

7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

In questo capitolo sono descritti gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (punto e, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008).

7.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI.

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse negli ultimi anni a livello nazionale ed internazionale sono emersi alcuni criteri ed obiettivi generali a cui ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, che possono costituire un punto di riferimento per effettuare la valutazione ambientale di piani e programmi.

Per l'analisi degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale pertinenti al Piano in esame si potrebbero considerare documenti a valenza internazionale (Agenda 21, Protocollo di Kyoto, Habitat II, ecc.), europea (V e VI Programma europeo d'azione ambientale, Strategia dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile, Relazione "Città europee sostenibili" del Gruppo di esperti sull'ambiente urbano della Commissione Europea, ecc.) e nazionale (Agenda 21 Locale, Strategia ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Linee guida per l'integrazione della componente ambientale in piani e programmi, ecc.).

In ogni caso, alcuni documenti regionali (come il PTR) o provinciali (come il PTCP) già incorporano al loro interno gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello internazionale o nazionale, declinandoli con riferimento a realtà territoriali specifiche.

Inoltre, la Commissione Europea (DG XI "Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile") nel 1998 ha elaborato il *Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi*

dei Fondi strutturali dell'Unione Europea, nell'ambito del quale sono stati individuati "dieci criteri chiave per la sostenibilità". Ad essi, nelle successive *Linee guida per la valutazione ambientale strategica (Vas) dei Fondi strutturali 2000-2006*, sono stati associati alcuni obiettivi di sostenibilità specifici per i diversi settori di intervento.

In particolare, i dieci criteri chiave per la sostenibilità e la loro definizione secondo la Commissione Europea sono elencati di seguito:

1. Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili.
2. L'impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, ad un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili (geologici, ecologici o del paesaggio) che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura.
3. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione.
4. Per quanto riguarda l'impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l'agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l'atmosfera, i fiumi e gli estuari come "depositi" di rifiuti, li si tratta anch'essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L'obiettivo deve, pertanto, consistere nell'impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente ad un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di

tali risorse per le generazioni future.

5. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti.
6. In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, ed in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consiste nell'impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell'inquinamento.
7. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi.
8. In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale, pertanto, comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora, il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tali risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale.
9. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche.
10. Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell'umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell'erosione o dell'inquinamento. Il principio chiave consiste, pertanto, nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate.
11. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali.
12. Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto

risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni ed alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l'altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue tradizionali costituiscono anch'essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.

13. Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale.
14. Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell'ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture, e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l'introduzione di nuovi sviluppi.
15. Protezione dell'atmosfera (riscaldamento del globo).
16. Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide ed acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluorocarburi (CFC), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato identificato il nesso

tra anidride carbonica e altri gas serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.

17. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale.
18. Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio de Janeiro (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d'importanza decisiva: l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l'integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell'istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell'ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.
19. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile.

La Dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo ed, in particolare, il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.

Successivamente, il Consiglio Europeo tenuto a Barcellona nei giorni 15 e 16 marzo 2002 proponeva i seguenti obiettivi di sostenibilità

ambientale:

- promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, dissociando la crescita economica dal degrado ambientale e tenendo conto della capacità di carico degli ecosistemi;
- conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali ed ambientali;
- accesso a fonti di energia sostenibili, utilizzo di tecnologie pulite e di energie rinnovabili, e maggiore efficienza energetica;
- limitazione o riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- passaggio dai trasporti su strada ai trasporti su ferrovia e per vie navigabili, nonché ai trasporti pubblici in genere;
- conservazione della biodiversità, con riferimento a tutti i settori e le attività (risorse naturali, agricoltura, pesca, ecc.);
- salvaguardia della biodiversità nelle foreste e negli altri importanti ecosistemi creando reti ecologiche;
- protezione della qualità dei suoli;
- promozione dello sviluppo sociale e della salute;
- rafforzamento della governance per lo sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione pubblica.

A livello nazionale, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato, con Deliberazione n.57 del 2 agosto 2002, la "Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", che individua i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie: 1) clima; 2) natura e biodiversità; 3) qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; 5) uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.

I principali obiettivi individuati e articolati secondo le aree tematiche della Strategia sono i seguenti:

- Clima e atmosfera:
 - riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto;

- estensione del patrimonio forestale per l'assorbimento del carbonio atmosferico;
 - promozione e sostegno dei programmi di cooperazione internazionale per la diffusione delle migliori tecnologie e la riduzione delle emissioni globali;
 - riduzione dell'emissione di tutti i gas lesivi dell'ozono stratosferico.
- Natura e biodiversità:
- protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat;
 - riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale;
 - protezione del suolo dai rischi idrogeologici e salvaguardia delle coste dai fenomeni erosivi
 - riduzione e prevenzione del fenomeno della desertificazione, che già minaccia parte del territorio italiano;
 - riduzione dell'inquinamento nelle acque interne, nell'ambiente marino e nei suoli.
- Qualità dell'ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani:
- riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell'ambiente urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci;
 - riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dall'Unione Europea;
 - mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi ed al patrimonio monumentale;
 - riduzione dell'inquinamento acustico;
 - promozione della ricerca sui rischi connessi ai campi elettromagnetici e prevenzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente naturale;

- sicurezza e qualità degli alimenti anche attraverso l'adozione del criterio di trasparenza e tracciabilità;
 - bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati;
 - rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione, eliminazione dell'abusivismo edilizio, lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui.
- Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti:
- riduzione del prelievo di risorse naturali non rinnovabili senza pregiudicare gli attuali livelli di qualità della vita;
 - promozione della ricerca scientifica e tecnologica per la sostituzione delle risorse non rinnovabili, in particolare per gli usi energetici ed idrici;
 - conservazione e ripristino del regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi e con l'assetto del territorio;
 - riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti;
 - riduzione della quantità e della tossicità dei rifiuti pericolosi.

7.2 ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PUC CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

In assonanza a quanto già operato per la pianificazione sovraordinata e con riferimento a ciascuno dei documenti relativi alle strategie di sostenibilità individuati al precedente § 7.1 viene condotta (nella versione definitiva del Rapporto Ambientale) una "analisi di coerenza" attraverso la costruzione di una matrice per ciascun documento [cfr tabelle 7.2 da A a D], in cui si incrociano le informazioni relative ai loro specifici obiettivi (disposti per colonne) e quelle relative agli obiettivi del PUC (disposte per righe).

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, cioè vengono utilizzati tre simboli che sottolineano rispettivamente l'esistenza di relazioni di "coerenza" (●), "indifferenza" (◐) ed "incoerenza" (◑) tra gli obiettivi di PUC e quelli dei documenti

considerati, i quali esplicitano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale (e segnatamente comunitario) e nazionale pertinenti al piano in esame.

In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle "coerenze" tra obiettivi, che evidenziano come sia il PUC che le politiche ambientali internazionali e nazionali si muovano lungo una simile traiettoria di sviluppo sostenibile, e sia dalle "incoerenze", che possono essere intese come fattori di criticità in quanto il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri.

Si tenga presente che, come già visto per i piani sovraordinati, l'analisi delle eventuali incoerenze non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire certi obiettivi ma sottolinea come, in fase di progettazione dei relativi interventi, sia necessario comprendere come superare le criticità evidenziate.

Non bisogna, invece, attribuire alcuna valenza negativa alle numerose indifferenze riscontrate, in quanto complessivamente esse stanno spesso a sottolineare che alcuni obiettivi che si intendono perseguire con il PUC non trovano diretta esplicitazione in documenti (internazionali e nazionali) che hanno valenza molto generale.

Pertanto, risulta significativo non solo esaminare quanto riportato in ciascuna cella di ogni singola matrice in termini di coerenza, indifferenza o incoerenza, ma condurre un'analisi complessiva, prendendo in esame simultaneamente tutte le matrici, allo scopo di verificare la frequenza con cui si ottengono le coerenze e le incoerenze. L'analisi di coerenza sarà svolta nella versione definitiva del Rapporto Ambientale.

7. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

Tabella 7.2 - A		Criteri chiave per la sostenibilità (Commissione Europea, 1998)									
		1 – Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili	2 – Impiegare le risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione	3 – Utilizzare e gestire in modo corretto, dal punto di vista ambientale, le sostanze ed i rifiuti pericolosi/inquinanti	4 – Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi	5 – Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche	6 – Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali	7 – Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale	8 – Proteggere l'atmosfera (riscaldamento del globo)	9 – Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale	10 – Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile
Obiettivi del PUC - Esempio											
Sistema ambientale e naturalistico	individuare una rete ecologica comunale, interconnettendo tutte le aree di naturalità attraverso corridoi ecologici e zone di transizione e assicurare l'uso efficiente e razionale delle risorse naturali e la loro fruibilità, con particolare riferimento al bacino del Fortore e ai punti di confluenza con i torrenti iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, compreso gli affluenti minori										
	esaltare le qualità paesaggistiche del territorio individuando nuovi parchi fluviali e naturalistici che possano migliorare il rapporto tra le aree urbane e quelle rurali e aperte delle aree protette " Natura 2000";										
Sistema agro-forestale	migliorare la qualità della vita nelle aree rurali a maggiore ritardo di sviluppo, anche attraverso una rivitalizzazione economica derivante da un appropriato sfruttamento delle risorse endogene agricole, naturali, idriche ed ambientali										
	sostenere investimenti mirati al recupero del paesaggio rurale, alla caratterizzazione delle diversità territoriali, al recupero										

7.OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

	di tradizioni culturali e culturali del territorio, al turismo enogastronomico										
	valutare la possibilità di confermare le attività artigianali già in essere sul territorio										
Sistema della tutela e valorizzazione delle risorse energetiche	porre attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica anche attraverso la incentivazione dell'efficientamento energetico;										
Sistema del governo del rischio idrogeologico e sismico	sviluppare adeguati processi tendenti non solo a migliorare le conoscenze del territorio ma anche finalizzati a promuovere attività di prevenzione dei rischi e dovrà favorire il presidio del territorio, anche attraverso le attività agricole										
	messa in sicurezza del territorio e prevenire il rischio sismico										
Sistema insediativo	frenare la dispersione abitativa										
	perseguire linee urbanistiche volte a recuperare e riconvertire gli insediamenti dismessi e quelli particolarmente degradati										
	gli standard urbanistici dovranno essere individuati utilizzando preferibilmente manufatti dismessi o recuperabili attraverso interventi di ristrutturazione e mutamento della loro destinazione d'uso										
Sistema Storico-paesistico, del turismo, dei servizi e delle attività produttive	promuovere la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del paesaggio complessivo, stabilire le condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali										
	Promuovere le azioni coerenti alle direttive di cui al "Manifesto per la bellezza dei paesaggi										

7.OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

	rurali" pubblicato a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, anno 2018										
	favorire un ordinato ed organico sviluppo del territorio sotto il profilo della distribuzione dei servizi di livello comunale										
Sistema della mobilità e delle infrastrutture	assicurare una corretta e razionale organizzazione delle aree produttive, garantendo specifici parametri di localizzazione e funzionamento, anche dislocati sul territorio per favorire piccole e piccolissime attività artigianali										

8. EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE.

Nel presente capitolo vengono misurati i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Sono considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (punto f, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008).

Nei capitoli precedenti si è già verificata la coerenza degli obiettivi del PUC con il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento e con gli obiettivi di protezione ambientale. Ora si procede alla valutazione degli impatti generati dal PUC sull'ambiente, attraverso il confronto tra strategie di Piano e indicatori ambientali. Più nel dettaglio, le strategie di Piano derivano dagli "OBIETTIVI" formulati per settori strategici (sistema ambientale, sistema insediativo, ecc.), che determinano "LINEE DI INTERVENTO" (progetti, programmi particolari, ecc.) e, a cascata, "INTERVENTI SPECIFICI" (norme tecniche d'attuazione e elaborati di Piano). Le strategie sono "misurate" attraverso gli "INDICATORI" ambientali, che sono raggruppati in "CLASSI DI INDICATORI" che, a loro volta, appartengono a "TEMI AMBIENTALI" e ad "AREE AMBIENTALI".

126

Quindi il confronto avviene tra:

OBIETTIVI-LINEE DI INTERVENTO-INTERVENTI SPECIFICI

e

AREE TEMATICHE-TEMI AMBIENTALI-CLASSI DI INDICATORI.

8.1 VALUTAZIONE QUALITATIVA.

La valutazione qualitativa degli effetti del PUC si basa sui possibili impatti che le azioni previste determinano rispetto alle sette **"aree**

tematiche" ed ai conseguenti **"temi ambientali"** individuati nell'ambito dell'analisi dello stato dell'ambiente del territorio [cfr. § 4]. In particolare, l'analisi dello stato dell'ambiente permette di evidenziare le vulnerabilità e le criticità del territorio, nonché le risorse e le potenzialità. Pertanto, il confronto tra lo stato dell'ambiente e gli interventi proposti consente di valutare gli impatti che si potrebbero determinare.

A questo scopo, sono elaborate delle "matrici di valutazione" (o "matrici degli impatti") in cui ciascuna "Linea di intervento" si confronta con le relative aree tematiche, esaminate nell'ambito dello studio sullo stato dell'ambiente.

Ogni matrice di valutazione riporta per righe le "Linee di intervento" (collegate ai rispettivi Obiettivi) e per colonne le "aree tematiche". Nelle caselle di incrocio sono indicati gli impatti, distinti in:

- impatto potenzialmente positivo
- impatto potenzialmente nullo
- impatto potenzialmente negativo

+
x

127

Gli impatti potenzialmente positivi individuano la possibilità che l'Intervento specifico considerato possa determinare dei benefici sull'ambiente, contribuendo sia alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti che alla promozione di processi di sviluppo sostenibile. Gli impatti potenzialmente nulli sono riferiti a quegli Interventi specifici che, in alcuni casi, non interessano l'area tematica in esame, mentre in altri casi, non incidono sullo stato dell'ambiente.

Gli impatti potenzialmente negativi esplicitano le esternalità negative che gli "Interventi specifici" potrebbero determinare e le cui implicazioni sono da considerare con cautela.

Le matrici permettono di definire un quadro sinottico degli impatti potenziali, che poi vengono ulteriormente indagati ed approfonditi nell'ambito della valutazione quantitativa [cfr. § 8.2].

La valutazione qualitativa sarà svolta nella versione definitiva del Rapporto Ambientale.

8.2 VALUTAZIONE QUANTITATIVA.

Tenendo conto delle conclusioni a cui si perviene attraverso la valutazione qualitativa, viene strutturata la valutazione quantitativa degli impatti che le azioni di Piano potrebbero determinare sul territorio.

Pertanto, vengono strutturate delle opportune matrici di valutazione per ciascuna Linea di intervento (di ciascun Sistema e per ciascun obiettivo) ed esplicitando rispettivamente:

- l'area tematica;
- il tema ambientale;
- la classe di indicatori;
- l'indicatore;
- la classificazione dell'indicatore secondo il Modello DPSIR;
- l'unità di misura utilizzata per valutare l'indicatore selezionato;
- il valore assunto dall'impatto, distinguendo tra "Stato di fatto" e "PUC".

129

È evidente che, per ogni "Linea di intervento", vengono considerati soltanto l' "area tematica" ed il "tema ambientale" pertinenti, come determinati nella valutazione qualitativa. In maniera analoga, viene fatta un'opportuna selezione per la scelta della classe di indicatori e per i relativi indicatori, tenendo conto dei risultati ottenuti dalla precedente analisi qualitativa.

Per la valutazione degli impatti, rispetto al valore di riferimento ed all'unità di misura selezionata, vengono utilizzati i seguenti simboli grafici:

- ▲ incremento positivo;
- ▼ decremento positivo;
- ◄► stabile positivo;
- △ incremento negativo;
- ▽ decremento negativo;
- ◄► stabile negativo.

In particolare, tenuto conto che un valore più elevato di un indicatore non sempre corrisponde ad una migliore condizione ambientale, si assumono i seguenti significati:

- "incremento positivo", sta a significare il fatto che un incremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "decremento positivo", sta a significare il fatto che un decremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "stabile positivo", sta a significare il fatto che l'invarianza del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "incremento negativo", sta a significare il fatto che un incremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo;
- "decremento negativo", sta a significare il fatto che un decremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo;
- "stabile negativo", sta a significare il fatto che l'invarianza del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo.

130

Per quanto riguarda il valore assunto dagli impatti, si osserva che i valori riferiti allo "stato di fatto" tengono conto delle caratteristiche dello scenario già analizzate nello stato dell'ambiente [cfr. § 4] con riferimento ad un orizzonte temporale T0 (attualità); mentre, i valori assunti per il PUC individuano delle possibili previsioni di trasformazione con riferimento ad un orizzonte temporale T1, che si potrebbe realizzare tra dieci anni.

Ciascuna matrice di valutazione, elaborata per ogni Linea di intervento, ne riassume le peculiarità ed esplicita le possibili implicazioni che si potrebbero delineare. Allorquando risulta possibile individuare un valore numerico preciso, questo viene indicato accanto al rispettivo simbolo grafico.

La valutazione quantitativa sarà svolta nella versione definitiva del Rapporto Ambientale.

9. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

Nel presente capitolo vengono proposte le misure di mitigazione e compensazione ambientale con riferimento agli impatti potenzialmente negativi delle linee di intervento proposte per i diversi sistemi, individuando per ciascuna area tematica (e rispettivi temi ambientali) le relative "problematiche", "considerazioni" e "competenze", al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano (punto g, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008).

10. SCELTA DELLE ALTERNATIVE.

Nel presente capitolo sono affrontate le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (punto h, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008).

L'elaborazione, valutazione e scelta delle alternative viene svolta tenendo conto della natura e delle finalità del Piano, con riferimento alle linee di intervento utilizzate per raggiungere gli obiettivi del PUC.

Le linee strategiche di intervento sono riportate nei precedenti capitoli 5 e 6.

Si tenga conto che alcune delle citate linee di intervento sono dettate da piani sovraordinati o da normative di settore, per cui si ritiene utile approfondire soltanto alcune delle tematiche proposte.

132

Le principali criticità emerse nella valutazione ambientale del PUC riguardano il consumo di suolo, per l'edilizia residenziale, e possibili emissioni in atmosfera, per quanto riguarda le aree produttive. Allo scopo di minimizzare gli impatti, sono state esaminate le possibili alternative localizzative delle succiate destinazioni urbanistiche. In particolare, le scelte strategiche del Sistema insediativo vengono verificate attraverso la sovrapposizione su carta delle problematiche territoriali sulla base delle aree urbane (quelle consolidate e quelle di espansione).

11. MONITORAGGIO.

Il presente capitolo fa riferimento alla Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare (punto i, Allegato VI, D.Lgs. 4/2008).

L'approccio metodologico riprende quello della valutazione quantitativa [v. § 8.2].

11.1 RIFERIMENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI.

Il termine "monitoraggio" appare per la prima volta in letteratura, relativamente alle valutazioni ambientali, nel Programma per l'ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), sviluppato a seguito della Conferenza di Stoccolma sull' "Ambiente umano" del 1972. Il monitoraggio viene definito come la raccolta di osservazioni periodiche e ripetitive di uno o più elementi dell'ambiente per determinare e valutare le condizioni ambientali e la loro evoluzione.

133

L'introduzione del monitoraggio come elemento indissociabile dalle valutazioni ambientali viene riconosciuto, a partire dal decennio 1980-1990, soprattutto da parte degli Stati Uniti e del Canada (primi Paesi in cui fu introdotta la Valutazione d'Impatto Ambientale rispettivamente nel 1970 e nel 1973).

Infatti, al momento dell'istituzione della Valutazione d'Impatto Ambientale negli Stati Uniti con il National Policy Act del 1969, il monitoraggio ambientale non era incluso tra le azioni previste dalla relativa procedura. Un processo di rivisitazione negli anni 1980-1990 focalizzava l'attenzione sull'importanza del monitoraggio, così come definito dall'UNEP, introducendo opportuni meccanismi.

A livello europeo, la Direttiva 42/2001/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica ha recepito questa attenzione alla fase di monitoraggio all'art.10. Si precisa che la finalità dell'attività di monitoraggio consiste nel "controllo" degli effetti ambientali significativi dei piani e programmi, al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

A tale scopo possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Il D.Lgs. n.4/2008, di recepimento della Direttiva 42/2001/CE, tratta la fase di monitoraggio all'art.18, in cui precisa che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; esso è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (comma 1).

134

Inoltre, il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio (comma 2).

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti *web* dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate (comma 3).

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e, comunque, sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione (comma 4).

Pertanto, la strutturazione delle attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell'efficacia delle politiche di piano è finalizzata ad osservare l'evoluzione dello stato del territorio e dell'ambiente, valutato attraverso un insieme di indicatori ed a verificare, qualitativamente ma anche quantitativamente, lo stato di

attuazione degli obiettivi e l'efficacia delle politiche del piano, ossia la *"performance di piano"*.

Il processo di monitoraggio, attivato a seguito della valutazione ambientale di un piano, è l'occasione per evidenziare e, quindi, tentare di risolvere, quelle criticità del piano che possono emergere nell'esperienza di gestione dei primi anni di vigenza.

Le valutazioni e le analisi del monitoraggio devono essere in grado di fornire ad amministratori e tecnici utili contributi e riscontri per la revisione dei contenuti del piano e, contemporaneamente, costituiscono uno spunto ed un momento attivo nei confronti della pianificazione di settore e di livello provinciale e comunale.

In ogni caso, un sistema di monitoraggio deve essere progettato in fase di elaborazione del piano stesso e vive lungo tutto il suo ciclo di vita. La progettazione implica la verifica e l'integrazione degli indicatori da utilizzare, così che l'andamento di ciascun indicatore dovrà essere oggetto di un momento di diagnosi ed approfondimento, finalizzato a comprendere quali variabili hanno influito sul raggiungimento degli obiettivi di piano o sul loro mancato rispetto.

135

All'analisi fa seguito l'attività di elaborazione di indicazioni per il riorientamento del piano, finalizzata a delineare i possibili provvedimenti (ad esempio, modifiche degli strumenti di attuazione, delle azioni, di qualche obiettivo, ecc.). Tale fase di diagnosi e proposta dovrà essere documentata in modo da poter essere sottoposto a consultazione e per poter costituire la base per la ridefinizione del piano.

Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi del PUC ha lo scopo di:

- osservare l'evoluzione del contesto ambientale di riferimento del piano, anche al fine di individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli interventi;
- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- verificare l'adozione delle misure di mitigazione previste nella

realizzazione dei singoli interventi;

- verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale;
- verificare la rispondenza del piano agli obiettivi di protezione dell'ambiente individuati nel Rapporto Ambientale;
- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in caso di effetti ambientali significativi.

Il monitoraggio rappresenta, dunque, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale, trattandosi di una fase proattiva, dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti di piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.

In tal senso, il monitoraggio rappresenta un'attività complessa ed articolata, che non consiste in una mera raccolta e aggiornamento di informazioni, ma costituisce un'attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi valutative.

136

11.2 MISURE E INDICATORI DI MONITORAGGIO.

Le informazioni utilizzate per la valutazione degli impatti delle diverse azioni fanno riferimento ai dati elaborati nel processo di formazione del Piano. Nella fase di monitoraggio vengono considerati soprattutto alcuni interventi specifici che, in maniera diretta o indiretta, potrebbero provocare effetti positivi e negativi sulle componenti ambientali selezionate. In particolare, il monitoraggio deve fare riferimento ad un "set prioritario di indicatori", selezionati tra quelli di impatto negativo nella valutazione quantitativa maggiormente significativi, considerando la classificazione effettuata mediante il modello DPSIR [v. § 8].

Il PUC, giunto a conclusione del suo *iter* procedurale, può e deve essere sottoposto ad un monitoraggio che ne permetta una valutazione *ex post*, sulla base della quale apportare gli opportuni aggiustamenti e/o modifiche.

Uno dei riferimenti concreti per la messa a punto delle linee

metodologiche per il monitoraggio del Piano è stato il Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione Europea (Commissione Europea, DGXI Ambiente, 1998), che evidenzia come il «monitoraggio è l'attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni circa l'efficacia dell'attuazione del piano; l'attività di monitoraggio consente la valutazione dello scostamento tra obiettivi identificati e quelli conseguiti».

In questa prospettiva, la presente procedura di VAS punta alla individuazione di strumenti e modelli compatibili che consentano di delineare scenari futuri, in funzione delle politiche territoriali ipotizzate, al fine di assegnare valori opportuni ad un set di indicatori, scelti sulla base della loro aderenza agli obiettivi generali e specifici individuati. La proposta degli indicatori per la valutazione degli effetti del PUC permette di selezionare informazioni utili anche per il successivo monitoraggio.

137

Il monitoraggio deve essere strutturato in modo da poter descrivere le evoluzioni del territorio in esame, in riferimento ai sistemi e alle aree di intervento in cui è stato articolato il PUC, in modo da comprendere come gli obiettivi prefissati siano effettivamente perseguiti nel tempo e nel tentativo di evidenziare la presenza di eventuali criticità insorgenti. In particolare, il set prioritario di indicatori per il monitoraggio è costituito da quelli che determinano impatti negativi nella valutazione quantitativa, senza tralasciare comunque i restanti indicatori. Ciascuno di essi deve essere associato all'ente preposto al rilevamento dei dati, con la possibilità di utilizzare comunque dati già rilevati da altri enti di livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

La scelta di correlare gli indicatori di monitoraggio alle azioni di piano, cioè ai singoli interventi che possono essere attuati sul territorio, consente di valutare sia nella fase "in itinere" che "ex post", gli effetti dell'attuazione delle singole azioni strategiche e, quindi, di operare tempestivamente le opportune misure correttive. Si noti che gli indicatori di valutazione e, quindi, gli indicatori di monitoraggio sono

P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) di Baselice - V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica).

strettamente collegati anche alle Norme Tecniche d'Attuazione, proprio per rendere più lineare la procedura di valutazione. Inoltre, la scelta di dimensionare il PUC in funzione degli alloggi, coerentemente al dettato del PTCP, consente di monitorare direttamente e semplicemente la reale crescita urbana del territorio comunale.

Per quanto concerne la periodicità della rilevazione dei dati si suggerisce il riferimento ad un triennio (periodo coincidente con la componente operativa del PUC), fermo restando la disponibilità dei dati anche in riferimento a studi specifici che possano interessare il territorio provinciale e comunale.

Le schede di monitoraggio sono uguali a quelle utilizzate per la valutazione quantitativa [cfr. § 8.2] con l'aggiunta della colonna riferita al tempo trascorso (tre anni) e saranno allegate al Rapporto Ambientale definitivo.

12. ALLEGATI.

Allegato 1: Scheda "Standard data form" area "Natura 2000" S.I.C. IT8020016 Sorgenti ed Alta Valle del Fiume Fortore.